



# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

## REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 10 agosto 2001

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
6 aprile 2001, n. 1130. (Estratto).

**Legge regionale 18/1996, articolo 6. Approvazione della relazione programmatica per l'anno 2001 relativa all'Azienda dei Parchi e delle Foreste Regionali.**

pag. 7542

### PARTE TERZA

#### CONCORSI ED AVVISI

**Comune di San Vito Al Tagliamento (Pordenone):**

Statuto.

pag. 7543

### Provincia di Udine:

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 10 gennaio 2001, n. 11/2001. (Estratto). Comune di Cervignano del Friuli - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti e di oli esauriti.

pag. 7565

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 10 gennaio 2001, n. 12/2001. (Estratto). Comune di Pagnacco - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

pag. 7565

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 22 gennaio 2001, n. 49/2001. (Estratto). Ditta Greenland S.r.l. di Pradamano - Comune di Pradamano - Rinnovo autorizzazione.

pag. 7566

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 24 gennaio 2001, n. 66/2001. (Estratto). Comune di Bertiole - Autorizzazione alla messa in riserva di

rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

pag. 7567

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 30 gennaio 2001, n. 80/2001. (Estratto). Ditta Ecoplan S.r.l. di Udine - Comune di San Giovanni al Natisone. Proroga autorizzazione per realizzazione variante non sostanziale nella discarica di 2<sup>a</sup> cat. tipo B).

pag. 7567

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 31 gennaio 2001, n. 87/2001. (Estratto). Ditta Ifim S.r.l. di Udine - Comune di Udine, località San Gottardo. Deroga all'articolo 1, lettera d), del decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992.

pag. 7568

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 febbraio 2001, n. 93/2001. (Estratto). Ditta Fornaci di Manzano S.p.A. di Manzano - Comune di Manzano. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7568

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 febbraio 2001, n. 94/2001. (Estratto). Ditta ABS «Acciaierie Bertoli Safau» S.p.A. - Comune di Pozzuolo del Friuli. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7569

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 108/2001. (Estratto). Ditta Commerciale Battel di Battel Bruno, Gianni e Paola di Campofornido - Comune di Campofornido. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7569

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 109/2001. (Estratto). Ditta C.A.R.A.M. di Battel Franco di Campofornido - Comune di Campofornido. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7570

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 110/2001. (Estratto). Ditta Carrozeria Alpina S.n.c. di Nino Basso & De Michelis

Ennio di Tolmezzo - Comune di Tolmezzo. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7570

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 111/2001. (Estratto). Ditta Camilot Erminio di Ronchis - Comune di Ronchis. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7571

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 113/2001. (Estratto). Ditta Barbina Luciano di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7571

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 114/2001. (Estratto). Ditta Bacci Massimo di Remanzacco - Comune di Remanzacco - Rinnovo autorizzazione.

pag. 7572

Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, 9 febbraio 2001, n. 115/2001. (Estratto). Ditta Corte Roberto & C. S.n.c. di Tavagnacco - Comune di Tavagnacco. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7572

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 116/2001. (Estratto). Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. di Udine - Comune di Povoletto. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7573

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 12 febbraio 2001, n. 126/2001. (Estratto). Ditta Dinamite Dipharma S.p.A. di Basiliano - Comune di Mereto di Tomba. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7573

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 12 febbraio 2001, n. 136/2001. (Estratto). Società Friul Terjes S.r.l. di Manzano - Comune di Pradamano. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7574

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 12 febbraio 2001, n. 137/2001. (Estratto). Ditta D.G.I. - Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano - Comune di San Giorgio di Nogaro. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7574

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 13 febbraio 2001, n. 140/2001. (Estratto). Ditta Petean Ivana Palmira di Ruda - Comune di Ruda. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7575

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 13 febbraio 2001, n. 141/2001. (Estratto). Ditta Petean Vani Rodolfo di Ruda - Comune di Ruda. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7575

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 13 febbraio 2001, n. 142/2001. (Estratto). Ditta Carrozzeria Rojale S.r.l. di Reana del Rojale - Comune di Reana del Rojale. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7576

Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, 13 febbraio 2001, n. 143/2001. (Estratto). Ditta Del Medico Giacomo di Magnano in Riviera - Comune di Magnano in Riviera. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7576

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 19 febbraio 2001, n. 152/2001. (Estratto). Società Convers S.r.l. di Udine - Comuni di Udine e Pozzuolo del Friuli. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7577

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 19 febbraio 2001, n. 157/2001. (Estratto). Ditta Clinaz Romano & C. S.n.c. di Remanzacco - Comune di Remanzacco. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7577

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 19 febbraio 2001, n. 158/2001. (Estratto). Ditta Micoli Enzo di San Vito di Fagagna - Comune di San

Vito di Fagagna. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7578

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 19 febbraio 2001, n. 159/2001. (Estratto). Ditta Cereda Alessandro & Figli S.n.c. di Magnano in Riviera - Comune di Magnano in Riviera. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7578

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 19 febbraio 2001, n. 160/2001. (Estratto). Ditta Autodemolizioni Del Frate S.n.c. di Del Frate Enzo & C. di Pradamano - Comune di Pradamano. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7579

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 162/2001. (Estratto). Comune di Gonars - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7579

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 163/2001. (Estratto). Comune di Paularo - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7580

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 164/2001. (Estratto). Comune di Sedegliano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A), in località «Turrida».

pag. 7580

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 165/2001. (Estratto). Comune di Sedegliano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A), in località «del Forte».

pag. 7580

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 166/2001. (Estratto). Comune di Muzzana del Turgnano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7581

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 167/2001. (Estratto). Comune di Flaibano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7581

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 168/2001. (Estratto). Comune di Dignano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7581

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 169/2001. (Estratto). Comune di Colloredo di Monte Albano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7582

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 170/2001. (Estratto). Comune di Mereto di Tomba - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7582

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 171/2001. (Estratto). Comune di Trasaghis - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7583

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 172/2001. (Estratto). Comune di Rive d'Arcano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7583

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 173/2001. (Estratto). Comune di Paluzza - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7583

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 174/2001. (Estratto). Comune di Ovaro - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7584

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 175/2001. (Estratto). Comune di Pagnacco - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7584

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 176/2001. (Estratto). Comune di San Daniele del Friuli - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7584

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 177/2001. (Estratto). Comune di Palmanova - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7585

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 178/2001. (Estratto). Comune di Pontebba - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7585

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 179/2001. (Estratto). Comune di Bertiolo - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7585

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 180/2001. (Estratto). Comune di Sauris - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7586

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 181/2001. (Estratto). Comune di Verzegnis - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7586

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 182/2001. (Estratto). Comune di Visco - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7587

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 183/2001. (Estratto). Ditta LIF S.p.A. di Pradamano - Comune di Pradamano. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7587

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 184/2001. (Estratto). Ditta Autorecuperi Chiavacci Liani & Prampero S.n.c. di Codroipo - Comune di Codroipo. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7587

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 185/2001. (Estratto). Ditta Danelutto S.r.l. di Udine - Comuni di Udine e Povoletto. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7588

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 186/2001. (Estratto). Ditta Battel Silvano & Figlio S.n.c. di Campofornido - Comune di Campofornido. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7588

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 188/2001. (Estratto). Ditta Impresa Natisone Ecologica S.r.l. di San Giovanni al Natisone - Comune di San Giovanni al Natisone. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7589

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 189/2001. (Estratto). Ditta Co.Pe.Go. S.r.l. di Udine - Comune di Cassacco. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7589

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 190/2001. (Estratto). Ditta Cornacchini Bruno & Ferruccio S.n.c. di Reana del Rojale - Comune di Reana del Rojale. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7590

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 191/2001. (Estratto). Ditta

LIF S.p.A. di Pradamano - Comune di Remanzacco. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7590

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 192/2001. (Estratto). Ditta Dri Elio & Figli di Gonars - Comune di Gonars. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7590

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 193/2001. (Estratto). Ditta Calcestruzzi Trieste S.r.l. di Romans d'Isonzo - Comune di San Vito al Torre. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7591

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 194/2001. (Estratto). Ditta Bassi Antonio S.r.l. di Lestizza - Comune di Lestizza. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7591

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 195/2001. (Estratto). Ditta Bassi Antonio S.r.l. di Lestizza - Comune di Basiliano. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7591

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 196/2001. (Estratto). Ditta Riviera Marmi S.a.s. di Lucilla e Mario Laurino di Magnano in Riviera - Comune di Magnano in Riviera. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7592

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 197/2001. (Estratto). Società Nicoloso Scavi S.n.c. di Nicoloso Armando & figli di Buia - Comune di Majano. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7592

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 198/2001. (Estratto). Ditta Pighin Scavi S.r.l. di San Daniele del Friuli - Comune di Majano. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7593

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 199/2001. (Estratto). Ditta LIF S.p.A. di Pradamano - Comune di Pradamano. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7593

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 200/2001. (Estratto). Ditta LIF S.p.A. di Pradamano - Comune di Martignacco. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7594

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 21 febbraio 2001, n. 202/2001. (Estratto). Ditta Fornaci Giuliane S.p.A. di Cormons - Comune di Majano. Rinnovo autorizzazione stoccaggio rifiuti speciali non tossici e nocivi e voltura provvedimenti provinciali.

pag. 7594

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 21 febbraio 2001, n. 203/2001. (Estratto). Ditta Fornaci Giuliane S.p.A. di Cormons - Comune di Majano. Rinnovo autorizzazione stoccaggio rifiuti industriali e voltura provvedimenti provinciali.

pag. 7595

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 21 febbraio 2001, n. 206/2001. (Estratto). Ditta IFIM S.r.l. di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7595

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 21 febbraio 2001, n. 207/2001. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7596

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 21 febbraio 2001, n. 208/2001. (Estratto). Ditta

Pacorig F.lli S.a.s. di Manzano - Comune di Manzano. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7596

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 210/2001. (Estratto). Ditta Pasqualatto Francesco di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7597

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 211/2001. (Estratto). Ditta Idrospurghi di Plaino Giovani di Latisana - Comune di Latisana. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7597

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 212/2001. (Estratto). Ditta Carta da Macero di Mazzetti e Cantoni S.n.c. di Udine - Comuni di Povoletto e Remanzacco. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7598

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 213/2001. (Estratto). Ditta Chenna S.p.A. di San Vito di Fagagna - Comune di San Vito di Fagagna. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7598

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 214/2001. (Estratto). Ditta Ferriere Nord S.p.A. di Osoppo - Comune di Osoppo. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7599

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 215/2001. (Estratto). Ditta I.L.S.A. S.r.l. di Pasian di Prato - Comune di Pasian di Prato. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7599

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 216/2001. (Estratto). Ditta G.SIU S.n.c. di Villa Santina - Comune di Cavazzo Carnico. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7600

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 217/2001. (Estratto). Ditta Busolini Lorenzo di Cividale del Friuli - Comune di Cividale del Friuli. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).

pag. 7600

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 218/2001. (Estratto). Ditta R. Casinin S.r.l. di Tavagnacco - Comune di Tavagnacco. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7601

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 219/2001. (Estratto). Ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s. di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7601

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 220/2001. (Estratto). Ditta Bergamasco Gianni di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7602

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 221/2001. (Estratto). Ditta Soceco S.r.l. di Majano - Comune di Pozzuolo del Friuli. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7602

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 222/2001. (Estratto). Ditta Ecoplan S.r.l. di Udine - Comune di San Giovanni al Natisone. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7602

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 223/2001. (Estratto). Ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido - Comune di Campoformido. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7603

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 225/2001. (Estratto). Ditta Mariussi Guerrino di Precenicco - Comune di

Precenicco. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7603

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 226/2001. (Estratto). Società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rinnovo autorizzazione gestione impianto termodistruzione rifiuti.

pag. 7604

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 227/2001. (Estratto). Ditta Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone - Comune di Pavia di Udine. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7604

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 26 febbraio 2001, n. 229/2001. (Estratto). Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto - Comune di Sedegliano. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7605

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 26 febbraio 2001, n. 231/2001. (Estratto). Ditta F.W.W. Friul Water Washing S.r.l. di Pasian di Prato - Comune di Pasian di Prato. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7605

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 26 febbraio 2001, n. 232/2001. (Estratto). Comune di Forni di Sopra - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).

pag. 7606

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 26 febbraio 2001, n. 234/2001. (Estratto). Ditta CA.MET-AL S.r.l. di Ronchis - Comune di Ronchis. Rinnovo autorizzazione e cambio denominazione sociale.

pag. 7606

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 27 febbraio 2001, n. 241/2001. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. di Bagnaria Arsa - Comune di Bagnaria Arsa. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7607

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 27 febbraio 2001, n. 242/2001. (Estratto). Società Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> cat. tipo B) e voltura provvedimenti autorizzativi.

pag. 7608

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 27 febbraio 2001, n. 243/2001. (Estratto). Società Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rinnovo autorizzazione esercizio stoccaggio provvisorio rifiuti tossici e nocivi e voltura provvedimenti autorizzativi.

pag. 7608

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 27 febbraio 2001, n. 244/2001. (Estratto). Società Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rinnovo autorizzazione esercizio stoccaggio provvisorio rifiuti tossici e nocivi e voltura provvedimenti autorizzativi.

pag. 7609

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 27 febbraio 2001, n. 245/2001. (Estratto). Società Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rinnovo autorizzazione esercizio stoccaggio provvisorio rifiuti tossici e nocivi e voltura provvedimenti autorizzativi.

pag. 7609

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 1 marzo 2001, n. 248/2001. (Estratto). Società Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> cat. tipo A) e voltura provvedimenti autorizzativi.

pag. 7610

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 1 marzo 2001, n. 249/2001. (Estratto). Ditta Filatura Tessitura di Tollegno S.p.A. di Tollegno (BI) - Comune di Sedegliano. Rinnovo autorizzazione e voltura provvedimenti autorizzativi.

pag. 7610

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 1 marzo 2001, n. 256/2001. (Estratto). Comunità Montana Valli del Torre di Tarcento - Comune di Mignano in Riviera. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7611

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 marzo 2001, n. 260/2001. (Estratto). Ditta Daneco Gestione Impianti S.p.A di Milano - Comune di Udine. Autorizzazione esercizio impianto smaltimento R.S.U. «Friuli Centrale», in via Gonars.

pag. 7612

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 marzo 2001, n. 261/2001. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. di Bagnaria Arsa - Comune di Bagnaria Arsa. Rettifica precedente determinazione n. 241/2001 del 27 febbraio 2001.

pag. 7612

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 marzo 2001, n. 262/2001. (Estratto). Comune di Cividale del Friuli. Autorizzazione ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti al Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti della Bassa Friulana.

pag. 7613

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 marzo 2001, n. 263/2001. (Estratto). Comune di Manzano. Autorizzazione ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti al Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti della Bassa Friulana.

pag. 7613

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 6 marzo 2001, n. 270/2001. (Estratto). Ditta Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano - Comune di Udine. Rettifica precedente determinazione n. 260/2001 del 2 marzo 2001.

pag. 7614

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 15 marzo 2001, n. 297/2001. (Estratto). Ditta Centro Recupero Carta S.p.A. di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7614

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 15 marzo 2001, n. 298/2001. (Estratto). Ditta Centro Recupero Carta S.p.A. di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7614

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 15 marzo 2001, n. 299/2001. (Estratto). Ditta Idrospurghi di Plaino Gianni di Latisana - Comune di Latisana. Rettifica precedente determinazione n. 211/2001 del 23 febbraio 2001.

pag. 7615

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 29 marzo 2001, n. 354/2001. (Estratto). Ditta F.W.W. Friul Water Washing di Pasian di Prato - Comune di Pasian di Prato. Rettifica precedente determinazione n. 231/2001 del 26 febbraio 2001.

pag. 7615

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 5 aprile 2001, n. 377/2001. (Estratto). Comune di Manzano - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

pag. 7616

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 5 aprile 2001, n. 378/2001. (Estratto). Comune di Gonars - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

pag. 7616

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 5 aprile 2001, n. 379/2001. (Estratto). Comune di San Daniele del Friuli - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

pag. 7617

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 11 aprile 2001, n. 426/2001. (Estratto). Ditta Depura S.p.A. di Povoletto - Comune di San Giovanni al Natisone. Rinnovo autorizzazione.

pag. 7617

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 17 aprile 2001, n. 431/2001. (Estratto). Ditta Friulghiaia S.r.l. di Codroipo - Comune di Codroipo. Autorizzazione utilizzo impianto fisso di trattamento rifiuti.

pag. 7618

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 17 aprile 2001, n. 432/2001. (Estratto). Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto - Comune di Sedegliano. Autorizzazione trattamento codice rifiuti nel centro polifunzionale di stoccaggio rifiuti speciali.

pag. 7619

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 17 aprile 2001, n. 433/2001. (Estratto). Comune di Gonars - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti costituiti da materiale di risulta da scavi e sbancamenti.

pag. 7619

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 17 aprile 2001, n. 434/2001. (Estratto). Comune di Montenars - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

pag. 7620

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 18 aprile 2001, n. 441/2001. (Estratto). CSR Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro - Comune di Gonars. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti costituiti da terra vegetale.

pag. 7620

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 maggio 2001, n. 461/2001. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Autorizzazione smaltimento sovrapposti nella discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

pag. 7621

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 maggio 2001, n. 462/2001. (Estratto). Ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano - Comune di Udine. Autorizzazione trattamento rifiuti nell'impianto sito in via Gonars.

pag. 7621

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 18 maggio 2001, n. 547/2001. (Estratto). Ditta Camilot Erminio S.a.S. di Camilot Erminio & C. di Ronchis - Comune di Ronchis. Variazione intestazione sociale.

pag. 7622

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 22 maggio 2001, n. 550/2001. (Estratto). Ditta Prefir S.p.A. di Povoletto - Comune di Premariacco. Autorizzazione modifica del quantitativo rifiuti conferibili nella discarica di 2<sup>a</sup> cat. tipo B).

pag. 7622

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 maggio 2001, n. 559/2001. (Estratto). Comune di Magnano in Riviera - Autorizzazione esercizio discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) in località «Fontanuccis».

pag. 7623

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 25 maggio 2001, n. 561/2001. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Sospensione attività di conferimento rifiuti nella discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

pag. 7623

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 7 giugno 2001, n. 610/2001. (Estratto). Ditta AFV «Acciaierie Beltrame» S.p.A. di Vicenza - Comune di San Giorgio di Nogaro. Revoca precedente provvedimento n. 576/2000 del 23 novembre 2000.

pag. 7624

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 12 giugno 2001, n. 619/2001. (Estratto). Comune di Venzone - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

pag. 7624

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 18 giugno 2001, n. 629/2001. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Imposizione prescrizioni per la discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

pag. 7625

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 19 giugno 2001, n. 635/2001. (Estratto). Ditta Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rettifica precedente determinazione n. 245/2001 del 27 febbraio 2001.

pag. 7625

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 25 giugno 2001, n. 654/2001. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Proroga termini di sospensione attività di conferimento rifiuti nella discarica di 1<sup>a</sup> categoria.

pag. 7626

Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 28 giugno 2001, n. 664/2001. (Estratto). Comune di Rivignano - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti e oli esausti.

pag. 7626

---



---

## PARTE PRIMA

# LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
6 aprile 2001, n. 1130. (Estratto).

**Legge regionale 18/1996, articolo 6. Approvazione della relazione programmatica per l'anno 2001 relativa all'Azienda dei Parchi e delle Foreste Regionali.**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 e successive norme integrative e modificative ed in particolare l'articolo 6, comma 1;

VISTA la legge finanziaria per l'anno 2001 - legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001;

VISTO il Bilancio di previsione per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge regionale n. 5 del 26 febbraio 2001);

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996 n. 42, e successive disposizioni integrative e modificative, recante norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

CONSIDERATO che la Direzione regionale «Azienda dei parchi e delle foreste regionali» deve provvedere all'attuazione delle finalità previste dalla legge istitutiva;

VISTA la relazione programmatica per l'anno 2001, proposta dall'Assessore regionale ai parchi e relativa all'attività istituzionale dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

CONSIDERATO altresì che il Comitato Dipartimentale per il territorio e l'Ambiente ha espresso il proprio

parere favorevole nella seduta del 6 aprile 2001;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale ai parchi ;  
all'unanimità,

### DELIBERA

#### Art. 1

Di approvare la relazione programmatica per l'anno 2001 - che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, individua le necessarie risorse, indica le priorità, emana le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione - proposta dall'Assessore regionale ai parchi e relativa all'attività istituzionale della Direzione regionale «Azienda dei parchi e delle foreste regionali», nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

#### Art. 2

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 21 maggio 2001  
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro I, foglio 22*

RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L'ANNO 2001  
(art. 6 L.R. n. 18/1996 e successive modifiche ed integrazioni)

**Obiettivi, programmi, fissazione dei criteri di priorità e individuazione delle risorse per l'azione amministrativa e la gestione dei settori.**

*(omessa e depositata agli atti della Direzione regionale « Azienda dei parchi e delle foreste regionali »)*

### PARTE TERZA

## CONCORSI ED AVVISI

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO  
(Pordenone)

### Statuto.

#### SOMMARIO

Cenni storici

#### TITOLO I

I PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI  
COSTITUTIVI DEL COMUNE

#### CAPO I

#### LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

- Art. 1 Il Comune  
Art. 2 Stemma e gonfalone  
Art. 3 Territorio - Sede

#### CAPO II

#### ATTIVITA' DEL COMUNE

- Art. 4 Il ruolo  
Art. 5 Compiti e funzioni  
Art. 6 Albo pretorio

#### TITOLO II

#### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

#### CAPO I

#### ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 7 Norme generali

#### CAPO II

#### CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 8 Elezione e composizione  
Art. 9 Durata in carica  
Art. 10 Consiglieri comunali  
Art. 11 Consigliere anziano  
Art. 12 Competenze del Consiglio comunale  
Art. 13 Esercizio della potestà regolamentare  
Art. 14 Gruppi consiliari  
Art. 15 Commissioni consiliari permanenti e di garanzia  
Art. 16 Commissioni speciali  
Art. 17 Commissione per il regolamento del Consiglio comunale  
Art. 18 Sedute del Consiglio  
Art. 19 Convocazione dei Consiglieri  
Art. 20 Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute  
Art. 21 Astensione dei Consiglieri  
Art. 22 Pubblicità delle sedute  
Art. 23 Presidenza delle sedute consiliari  
Art. 24 Votazione e funzionamento del Consiglio  
Art. 25 Verbalizzazione

Art. 25/bis	Pubblicità spese elettorali
CAPO III	
GIUNTA COMUNALE	
Art. 26	Nomina della Giunta
Art. 27	Funzionamento della Giunta
Art. 28	Durata in carica della Giunta
Art. 29	Mozione di sfiducia
Art. 30	Revoca
Art. 31	Competenze della Giunta
Art. 32	Deliberazione d'urgenza ed immediatamente esecutive
CAPO IV	
IL SINDACO	
Art. 33	Ruolo e funzioni
Art. 34	Poteri del Sindaco
Art. 35	Rappresentanza e coordinamento
Art. 36	Il Vice Sindaco
Art. 37	Poteri di ordinanza
TITOLO III	
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE	
CAPO I	
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
Art. 38	Partecipazione dei cittadini
Art. 39	Partecipazione al procedimento Amministrativo
Art. 40	Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione
Art. 41	Valorizzazione dell'Associazionismo economico
Art. 42	Consulte comunali
CAPO II	
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM	
Art. 43	Consultazione della popolazione
Art. 44	Istanze, petizioni, proposte
Art. 45	Azione popolare
Art. 46	Referendum

CAPO III	
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO	
Art. 47	Diritto di accesso e di informazione
CAPO IV	
IL DIFENSORE CIVICO	
Art. 48	Istituzione
Art. 49	Nomina
Art. 50	Requisiti e incompatibilità
Art. 51	Durata in carica, decadenza, revoca
Art. 52	Sede indennità
Art. 53	Funzioni
Art. 54	Rapporti con il Consiglio comunale
TITOLO IV	
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	
Art. 54/bis	Individuazione politico - amministrativa: funzioni e responsabilità
Art. 55	L'organizzazione generale
Art. 56	Segretario comunale
Art. 57	Il Vice Segretario comunale
Art. 58	Il personale
Art. 59	Personale esterno
Art. 60	Collaborazioni esterne
Art. 61	Incarichi temporanei
Art. 62	Incompatibilità
Art. 63	Della responsabilità amministrativa e contabile
Art. 64	Forma e termini per l'espressione dei pareri
TITOLO V	
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	
CAPO I	
ATTIVITA' REGOLAMENTARE E DELIBERATIVA	
Art. 65	Potere di iniziativa
Art. 66	Procedimento amministrativo
CAPO II	

## SERVIZI

- Art. 67 Servizi pubblici comunali  
 Art. 68 Gestione dei servizi pubblici  
 Art. 69 Aziende speciali e istituzionali

## CAPO III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE -  
ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 70 Convenzioni  
 Art. 71 Consorzi  
 Art. 72 Accordi di programma

## TITOLO VI

## FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 73 Ordinamento  
 Art. 74 Attività finanziaria del Comune  
 Art. 75 Amministrazione dei beni comunali  
 Art. 76 Contabilità comunale: il Bilancio  
 Art. 77 Contabilità comunale: il Consuntivo  
 Art. 78 Attività contrattuale  
 Art. 79 Revisione economico-finanziaria  
 Art. 80 Tesoreria  
 Art. 81 Controllo economico della gestione  
 Art. 82 Partecipazione alla programmazione

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 83 Modificazioni e abrogazione dello statuto  
 Art. 84 Entrata in vigore

CENNI STORICI SUL COMUNE  
DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Le radici preistoriche di San Vito sono localizzate a ovest dell'attuale centro storico: in quella zona sono emerse, a più riprese, resti del mesolitico, del neolitico e, soprattutto una importante necropoli databile alla civiltà paleoveneta della prima età del ferro, scoperta nel 1973.

Numerose anche le testimonianze di epoca romana, risalenti alla centuriazione delineata dopo la fondazione di Julia Concordia: tra le maggiori rimane il tracciato della via Giulia: da Concordia portava al Norico toccando, nella nostra zona, Savorgnano e Prodolone.

La via Augusta, altra strada romana di grande importanza, attraversava il Tagliamento proprio all'altezza di San Vito.

Ecco quindi una possibile giustificazione del toponimo: il centro abitato, nodo stradale di rilievo, nei pressi del guado sul Tagliamento, era posto sotto la protezione di San Vito, il cui culto ebbe notevole diffusione sotto gli Ottoni. Alla giustificazione di epoca medievale viene anche contrapposta la possibile derivazione da Vic (vicus, villaggio), divenuto poi Vit e, infine, San Vit. I primi documenti certi risalgono però al XII secolo. Da allora la storia di San Vito fu legata alle vicende del Patriarca di Aquileia sino al 1762.

Del periodo medievale non ci è giunta traccia di norme statutarie. Ma è certo che San Vito si fosse stabilito un sistema consuetudinario, una regolamentazione della vita quotidiana soprattutto per quanto riguarda l'economia e la giustizia. Bisognerà attendere la sconfitta patriarcale del 1420 per averne conferma. Allora la repubblica di Venezia accordò alla Comunità di San Vito nove capitoli, noti anche come Privilegium Comunitatis Sancti Viti, con i quali riconobbe i passati diritti che difese caparbiamente contro i patriarchi che, in seguito, tentarono di esercitare una forma di potere assoluto.

Delle varie edizioni degli statuti sanvitesi ci sono giunte finora solo quella del 1528, voluta da Marino Grimani, e quella del 1773, preparata dall'ultimo patriarca Daniele Delfino, ma promulgata dalla Serenissima. Il periodo patriarcale delineò lo sviluppo di San Vito secondo l'immagine attuale. La cinta murata, il castello, le torri, l'ospedale dei Battuti, le varie Chiese, il campanile, la piazza, lo scomparso palazzo patriarcale hanno disegnato in modo inconfondibile la struttura urbana così come il vescovo Antonio Altan, Andrea Bellunello, Pomponio Amalteo, Gian Giacomo Arrigoni, Paolo Sarpi, Anton Lazzaro Moro hanno tramandato l'immagine culturale della San Vito patriarcale.

Durante l'800 San Vito mantenne il ruolo di riferimento che la contraddistinse nel passato: come numero di abitanti era seconda solo a Udine; l'attività culturale conobbe momenti di elevata intensità grazie alla figura di Gherardo Freschi, patriota e intellettuale di livello internazionale, fondatore della rivista «L'amico del contadino».

## TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED  
ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

## CAPO I

## LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

## Art. 1

*Il Comune*

1. Il Comune di San Vito al Tagliamento è ente

locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle norme del presente Statuto.

2. Il Comune di San Vito al Tagliamento è parte integrante della Comunità Europea e concorre alla promozione della cultura della pace e della solidarietà internazionale e dei diritti umani.

3. Il Comune è espressione della comunità locale, la rappresenta e ne cura gli interessi. A tale scopo sostiene anche libere forme associative, la loro costituzione e il potenziamento.

4. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, Organizzativa, ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle Leggi di coordinamento della finanza pubblica, ed esercita funzioni proprie attribuite o delegate.

5. Il Comune promuove la discussione ed il confronto sulle istituzioni e sui programmi, nonché sulla gestione dei servizi. A tale scopo favorisce la partecipazione e consultazione della popolazione, garantisce la pubblicità degli atti della Amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi e favorisce l'accesso alle strutture ed ai servizi da parte dei cittadini anche in forma associata.

6. Il Comune coordina l'attività dei propri Organi e strutture nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria Organizzazione affinché provveda a soddisfarli nell'osservanza del principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

## Art. 2

### *Stemma e gonfalone*

1. Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con regio decreto 5 luglio 1928, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato. Stemma: Di rosso, al castello torricellato di due pozzi d'argento, aperto, finestrato e murato di nero, alla fascia pura d'argento attraversante solamente sul castello, bordata di azzurro e caricata di un ramo di quercia al naturale. Lo scudo sarà fregiato da ornamenti di Comune.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

## Art. 3

### *Territorio - Sede*

1. Il Comune di San Vito al Tagliamento comprende la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Oltre al Capoluogo, il Comune di San Vito al Tagliamento comprende anche le frazioni di Prodolone, Savorgnano, Gleris, Carbona, Ligugnana, Braida e Rosa. Il Comune ha sede nel palazzo municipale sito nel Capoluogo di San Vito al Tagliamento ove di norma si riuniscono gli Organi istituzionali.

## CAPO II

### ATTIVITA' DEL COMUNE

## Art. 4

### *Il ruolo*

1. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle Leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri enti dalle leggi statali o regionali.

3. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini del presente Statuto ed è improntata a criteri di imparzialità, efficienza, efficacia e trasparenza.

4. Il Comune per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate attua forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e/o con altri Enti.

5. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione e attuazione.

6. Il Comune persegue le finalità e i principi della «Carta Europea dell'autonomia locale» adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A tale fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea quale Europa dei popoli anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi, per contribuire alla pace e alla giustizia.

## Art. 5

*Compiti e funzioni*

1. Il Comune gestisce servizi propri secondo le norme del presente Statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, a condizione che vengano assicurate le coperture finanziarie dei maggiori oneri.

4. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione. Il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo. Nell'ambito dei provvedimenti regionali di delega saranno assicurati i mezzi finanziari per l'esercizio della delega stessa.

5. In particolare il Comune si impegna nei seguenti settori di attività:

*1) Tutela della salute e protezione sociale*

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita ed alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo all'ambiente, ai luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza, con particolare riferimento alla famiglia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e concorre a realizzare e gestire strutture di accoglienza e di assistenza per gli stranieri esuli, emigranti e rifugiati politici.

*2) Tutela del patrimonio naturale, storico, linguistico, artistico, archeologico e ambientale.*

1- Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente attuando piani per la difesa del suolo, del sottosuolo, dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna e per eliminare ogni causa di possibile inquinamento. Tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, archeologico e ambientale garantendone il godimento da parte della collettività.

2- Il Comune si impegna a consentire e valorizzare l'uso della lingua friulana in ogni ambito nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle altre norme giuridiche sovraordinate e quelle del presente Statuto.

*3) Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.*

Il Comune promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, adottando in tutte le sue attività, le misure necessarie alla conoscenza e valorizzazione dei beni culturali anche nel loro contesto ambientale attraverso i Servizi essenziali della Biblioteca e del museo della città.

Promuove e favorisce le attività sportive dilettantistiche ed il turismo sociale e giovanile, anche mediante l'utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti che sarà disciplinato da apposito regolamento.

*4) Assetto ed uso del territorio.*

a) Il Comune promuove ed attua un Organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, delle attività agricole e degli impianti industriali, turistici e commerciali creando un equilibrato rapporto con l'ambiente naturale.

b) Promuove e realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

c) Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione, secondo le esigenze e le priorità definite dagli appositi programmi.

d) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e dei servizi in genere.

e) Predispone idonei strumenti di protezione civile, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

*5) Sviluppo economico.*

1- Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle attività economiche finalizzate alla promozione sociale dell'uomo garantendone la dignità dei lavoratori con particolare attenzione all'agricoltura, all'industria, all'artigianato, ai servizi.

2- Il Comune, anche in collaborazione con i Comuni contermini e altre istituzioni:

a) coordina le attività commerciali e favorisce l'Organizzazione razionale dell'apparato distributivo.

b) promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per stimolare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile.

c) favorisce attraverso la pianificazione e la promozione, anche in forma consortile iniziative industriali.

d) sostiene lo sviluppo dell'agricoltura nel quadro di un ordinato assetto del territorio.

e) favorisce con iniziative culturali ed artistiche il rilancio del turismo stimolando il rinnovamento e la modernizzazione delle attrezzature e dei servizi.

f) incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori.

*6) Programmazione economico-sociale e territoriale.*

1- In conformità a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5 del T.U. Ordinamento EE.LL. n. 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2- Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

7) *Servizi pubblici.*

Il Comune, per la gestione dei servizi, che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) un'apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

8) *Promozione delle pari opportunità.*

Il Comune promuove ogni iniziativa tesa allo sviluppo delle pari opportunità tra uomo e donna in tutti i campi del vivere sociale anche per ciò che concerne gli Organi istituzionali.

Art. 6

*Albo pretorio*

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Un dipendente del Comune verrà designato quale responsabile delle pubblicazioni.

3. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio secondo le specifiche disposizioni di legge.

4. Il Comune potrà avere un proprio «servizio stampa» per dare più ampia pubblicità all'attività amministrativa.

5. Il Comune individua uno o più luoghi da destinare all'esposizione pubblica e gratuita di materiale informativo a disposizione delle associazioni. Il regolamento determina le modalità di attuazione del servizio.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7

*Norme generali*

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio

comunale, la Giunta ed il Sindaco.

2. Spettano agli Organi di governo la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli Organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

*Elezione e composizione*

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.

2. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 9

*Durata in carica*

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

*Consiglieri comunali*

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve provvedere alla convalida dei Consiglieri eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla loro surroga. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta si provvede alla surroga di eventuali Consiglieri che abbiano presentato le dimissioni dopo la proclamazione e prima della convalida.

4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

6. Le dimissioni di un Consigliere comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Alla surroga il Consiglio comunale vi provvede entro e non oltre 10 giorni.

7. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

8. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito Regolamento.

9. Il Consigliere assente senza aver fornito giustificazione scritta a tre sedute consecutive del Consiglio incorre nella decadenza della carica. A tale fine il Presidente del Consiglio chiede ai Consiglieri di presentare giustificazione scritta entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In difetto gli atti relativi, previa la valutazione della Conferenza dei Capi-gruppo, che potrà richiedere chiarimenti o elementi integrativi, sono rimessi al Consiglio che, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, dovrà pronunciarsi definitivamente sulla presa d'atto delle giustificazioni o di dichiarazione di decadenza della carica.

10. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni e presentare ordini del giorno osservando le procedure stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

11. Le indennità, compensi e rimborso spese spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite entro i limiti di legge.

12. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco per i fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con il Comune medesimo.

#### Art. 11

##### *Consigliere anziano*

1. Consigliere anziano è il consigliere che ha conseguito nelle elezioni la cifra elettorale più alta (voti di lista più voti di preferenza).

#### Art. 12

##### *Competenze del Consiglio comunale*

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 42 della T.U. Ordinamento EE.LL. 267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'Organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre disposizioni del suddetto Testo Unico e delle altre leggi statali e regionali.

3. Le deliberazioni in ordine agli atti di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dai pareri di cui al T.U. Ordinamento EE.LL. n. 267/2000. I pareri vanno inseriti nella deliberazione mediante citazione tra le premesse dell'atto deliberativo.

5. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

#### Art. 13

##### *Esercizio della potestà regolamentare*

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, Regolamenti proposti dalla Giunta per l'Organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni, per il funzionamento degli Organi e per l'esercizio delle funzioni.

2. I Regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione con cui sono stati approvati, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

3. I Regolamenti, dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

## Art. 14

*Gruppi consiliari*

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del gruppo, secondo il presente Statuto.

3. Il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, deve avvalersi della conferenza dei Capigruppo per la programmazione delle riunioni e per assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Presidente del Consiglio, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti, il Sindaco e la Giunta comunale.

5. Il Candidato a Sindaco, presentato da più liste ed eletto Consigliere comunale, può formare un gruppo autonomo.

6. I Gruppi consiliari dispongono di spazi e mezzi per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali.

## Art. 15

*Commissioni consiliari permanenti e di garanzia*

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, la cui composizione viene fatta in base a criteri di proporzionalità. Le commissioni svolgono attività consultiva e preparatoria su atti e materie da sottoporre al Consiglio comunale.

2. Le modalità per la convocazione, il voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni consiliari e di quelle speciali di cui al successivo articolo 16 sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio ed i capi gruppo possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

4. Qualora vengano costituite Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse spetta di diritto alle opposizioni.

## Art. 16

*Commissioni speciali*

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, ovvero incaricare di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli Organi di governo e dai dirigenti comunali.

2. Nel provvedimento di istituzione viene stabilito l'oggetto dell'incarico, il numero di membri ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio che nel merito dovrà esprimere parere.

3. Delle Commissioni fanno parte rappresentanti indicati dai gruppi consiliari.

4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal Regolamento.

## Art. 17

*Commissione per il Regolamento del Consiglio*

1. La Commissione per il Regolamento del Consiglio comunale è costituita dai Capigruppo consiliari, dura in carica per l'intera durata del Consiglio ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. Oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con proprio parere, al voto del Consiglio.

3. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune ed a scrutinio palese, il proprio Regolamento e le modificazioni.

## Art. 18

*Sedute del Consiglio*

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno 3. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio sentito il Sindaco. Il Presidente è

tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta se sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Sindaco.

5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 3 e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali contestualmente alla convocazione.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

#### Art. 19

##### *Convocazione dei Consiglieri*

1. Il Presidente del Consiglio, o in sua assenza il Consigliere Anziano, convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.

2. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

3. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco fino alle elezioni del Presidente dell'Assemblea. La prima seduta deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

#### Art. 20

##### *Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute*

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Gli astenuti presenti in aula si computano nel «quorum» per rendere valida la seduta.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 7 Consiglieri oltre al Sindaco.

3. Anche per le sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune per l'approvazione dei seguenti argomenti:

- a) bilanci preventivi e consuntivi,
- b) Regolamenti,
- c) piani urbanistici generali,
- d) assunzione di mutui.

#### Art. 21

##### *Astensione dei Consiglieri*

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al 4° grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o parenti ed affini sino al 4° grado.

2. Non devono prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune e degli Enti soggetti alla loro Amministrazione o vigilanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario comunale e ai dipendenti preposti alla direzione delle unità Organizzative e dei servizi.

#### Art. 22

##### *Pubblicità delle sedute*

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il Regolamento, esse devono essere segrete.

#### Art. 23

##### *Presidente delle sedute consiliari*

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio che viene eletto nella prima seduta e subito dopo la convalida degli eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi. In sua assenza ed impedimento la presidenza viene assunta dal Consigliere Anziano presente in Consiglio.

2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

3. Ha la facoltà di sospendere e, per giustificati motivi, di sciogliere l'adunanza.

4. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico sia causa del disordine.

5. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

6. Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni. Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.

7. Il Presidente riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in Consiglio comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale.

#### Art. 24

##### *Votazioni e funzionamento del Consiglio*

1. Le deliberazioni sono nulle se non vengono adottate in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto prevedano un diversa maggioranza.

2. Le votazioni sono di norma palesi. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal Regolamento nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Le votazioni sono effettuate con voto limitato nel caso in cui sia obbligatoria la nomina di rappresentanti della minoranza.

Con il regolamento di funzionamento del Consiglio ne saranno disciplinate le modalità. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

#### Art. 25

##### *Verbalizzazione*

1. Il Segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute: ove il Segretario comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale. In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal Vice Segretario.

2. Gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri nel corso della discussione sono registrati e conservati su supporto magnetico.

3. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi sono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario immediatamente dopo la lettura al Consiglio.

4. Eventuali dichiarazioni di voto sui singoli provvedimenti saranno riportati in sintesi nel testo delle relative deliberazioni.

5. I registri dei verbali del Consiglio ed i supporti magnetici delle discussioni sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale che provvederà, se richiesto al rilascio di copie e certificazioni desunte dai medesimi.

#### Art. 25 bis

##### *Pubblicità Spese elettorali*

1. Con il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale saranno stabilite le modalità di presentazione, all'atto del deposito delle liste e delle candidature, della dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei Consiglieri.

#### CAPO III

#### GIUNTA COMUNALE

#### Art. 26

##### *Nomina della Giunta*

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e si esprime attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero massimo di 7 Assessori.

3. Il Sindaco nomina gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto.

4. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di Assessori.

5. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

#### Art. 27

##### *Funzionamento della Giunta*

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il ViceSindaco o, in caso di sua assenza, l'Assessore anziano. L'anzianità tra gli Assessori è determinata dall'età.

#### Art. 28

##### *Durata in carica della Giunta*

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta stessa rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

#### Art. 29

##### *Mozione di sfiducia*

1. Il voto del Consiglio comunale contrario alla proposta del Sindaco e della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi. Il Sindaco e la Giunta cessano alla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.

#### Art. 30

##### *Revoca*

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella sua prima adunanza.

#### Art. 31

##### *Competenze della Giunta*

1. La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della podestà collegiale della Giunta, esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

3. Nell'ambito degli atti di Amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta comunale spetta a questa deliberare, tra l'altro:

a) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche di cui alla legge 109/1994 e le relative perizie che comportino aumento di spesa del progetto originario e la nomina del collaudatore amministrativo;

b) la nomina dei professionisti esterni per la progettazione e direzione lavori di opera pubblica;

c) le concessioni in uso dei beni demaniali e patrimoniali di durata inferiore a nove anni;

d) le locazioni attive e passive;

e) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio comunale;

f) i contratti di prestazione d'opera intellettuale di alta professionalità;

g) le variazioni e gli adeguamenti delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

h) i prelevamenti dal Fondo di Riserva;

i) la promozione delle azioni e dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o pro-

posti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici, ordinari o speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il bilancio del Comune per gli esercizi successivi, la nomina del legale;

l) gli atti in materia di toponomastica;

m) i trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria Amministrazione, quali alienazioni di relitti stradali, alienazioni, acquisti, permuta per rettifica di confini, acquisti volti a migliorare la funzionalità di beni demaniali e patrimoniali.

4. Spetta inoltre alla Giunta comunale deliberare indirizzi, criteri ed eventuali limiti cui i responsabili debbono attenersi nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

#### Art. 32

#### *Deliberazioni d'urgenza ed immediatamente eseguibili*

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

4. Le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

#### CAPO IV

#### IL SINDACO

#### Art. 33

#### *Ruolo e funzioni*

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli Organi collegiali e dell'Organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le funzioni ed i principi fissati con il presente Statuto.

2. Il Sindaco, in veste di «difensore ideale» viene nominato tutore dei diritti con particolare riferimento a quelli dei più deboli: minori, handicappati, malati, anziani, immigrati.

3. Convoca e presiede la Giunta.

4. Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico. In particolare:

a) indirizza agli Assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della giunta nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della Giunta;

b) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli Assessori per sottoporre l'esame alla Giunta stessa.

6. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

7. Stipula i contratti dell'ente nel caso in cui gli stessi vengano rogati dal Segretario comunale e sempreché non vi siano Dirigenti che ne abbiano facoltà per legge.

8. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

9. Il Sindaco, entro 45 giorni dalla prima seduta del Consiglio, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi 45 giorni il Consiglio esamina detto programma con le eventuali proposte di integrazione, adeguamenti e modifiche presentate da ciascun Consigliere comunale e su di esso si pronuncia con una votazione. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, contestualmente alla verifica obbligatoria degli equilibri di bilancio, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta. E' in facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito locale.

10. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

#### Art. 34

#### *Poteri del Sindaco*

1. Il Sindaco nomina e revoca gli Assessori comunali.

2. Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso gli enti,

aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al Consiglio stesso espressamente riservata dalla legge.

3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

4. Il Sindaco nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo e conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata apposita convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore stesso.

5. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni di Amministrazione ordinate per gruppi di materie e con delega di forma.

6. Delle deleghe rilasciate dal Sindaco agli effetti del precedente comma 5, deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.

7. Il Sindaco ha facoltà di assegnare a Consiglieri comunali la delega a rappresentarlo per la trattazione di determinati affari rientranti nella sua competenza, ed a partecipare in sua voce alle attività di enti, istituzioni, associazioni, commissioni, ecc... Le deleghe, di cui al precedente comma, non possono avere per contenuto il compimento di atti con rilevanza esterna al Comune. Di tale rappresentanza il consigliere comunale risponderà direttamente al Sindaco.

#### Art. 35

##### *Rappresentanza e coordinamenti*

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli Organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli Accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

#### Art. 36

##### *Il Vice Sindaco*

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

3. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

4. Il Vice Sindaco esercita altresì le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

#### Art. 37

##### *Poteri d'ordinanza*

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei Regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in maniera di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

### TITOLO III

#### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### Capo I

#### LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

## Art. 38

*Partecipazione dei cittadini*

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini alla vita amministrativa dell'ente. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di associazioni senza fini di lucro con finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico, sportive, del tempo libero. Il Comune promuove altresì forme di partecipazione democratica dei cittadini non residenti che studiano o lavorano nel Comune.

## Art. 39

*Partecipazione al procedimento amministrativo*

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.

## Art. 40

*Valorizzazione delle forme associative e Organi di partecipazione*

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

2. Il Comune incentiva la partecipazione di detti Organismi alla vita amministrativa dell'ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione di programmi pubblici di intervento ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

3. L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli Organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento, secondo quanto prescrive l'articolo 12 legge 241/1990.

4. Il Comune può affidare ad Associazioni e a Comitati appositamente costituiti l'Organizzazione di manifestazioni assegnando i fondi necessari: il relativo rendiconto della spesa è approvato dalla Giunta comunale.

## Art. 41

*Valorizzazione dell'Associazionismo economico*

1. Il Comune valorizza le autonome forme di associazionismo economico e di cooperazione.

2. Nella scelta della forma di gestione dei servizi, il Comune potrà accordare la propria preferenza alla concessione, quando sia possibile, a Cooperative, Associazioni di volontariato, ed altre forme associative senza fini di lucro.

## Art. 42

*Consulte comunali*

1. Una Commissione consiliare permanente è preposta ad Organizzare i rapporti fra gli Organi del Comune e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in apposito albo delle associazioni ed Organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dal rispettivo Statuto. Possono essere distinte le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro e le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport, alla tutela dell'ambiente, alla qualità della vita e alla Pace.

2. Il Consiglio comunale istituisce Consulte nel settore dell'economia, del lavoro e delle attività sociali, della cultura, dell'istruzione, dello sport, della tutela dell'ambiente e della qualità della vita e della Pace. Tali Organismi hanno attività propositiva e di consultazione.

3. Le modalità di composizione, nomina, funzionamento e la durata delle Consulte sono stabilite con apposito Regolamento.

4. L'Amministrazione comunale in sede di predisposizione del bilancio preventivo, sentirà obbligatoriamente le Consulte comunali nelle materie di rispettiva competenza.

## Capo II

## CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

## Art. 43

*Consultazione della popolazione*

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale di interesse Comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative, possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dagli Or-

gani competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3. L'organo competente si avvarrà delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile per raggiungere gli interlocutori.

4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.

5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni di voto e nei mesi di luglio ed agosto.

#### Art. 44

##### *Istanze, petizioni e proposte*

1. I cittadini, singoli o associati, e quelli non residenti che studiano o lavorano nel Comune, possono presentare per iscritto all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e all'affermazione di diritti individuali.

2. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli Organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, esprimeranno un parere sulla questione entro i termini di cui al successivo articolo 66.

3. Le proposte possono essere presentate dai soggetti indicati dall'articolo 38 anche sotto forma di articolato o di schema di delibera.

4. Il Sindaco informerà gli interessati dell'esito o dell'iter della pratica.

5. Tutte le petizioni che superino le 100 firme verranno discusse in Consiglio comunale.

#### Art. 45

##### *Azione popolare*

Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

#### Art. 46

##### *Referendum*

1. Il Referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in

merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo settimo comma - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli Organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I Referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. L'iniziativa del Referendum compete allo stesso Consiglio comunale oppure al 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure.

3. Ove la proposta di Referendum sia presentata dal 15% degli elettori, le firme di questi ultimi debbono essere autenticate nelle forme di legge ed anche da Funzionari comunali incaricati dal Sindaco. La proposta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori ed essere presentata al Sindaco entro le ore 12.00 del 31 dicembre di ogni anno. Il Referendum avrà luogo nell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la proposta.

4. La proposta deve contenere indicazioni precise dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro per permettere risposte univoche da parte degli elettori. La richiesta di Referendum, sottoscritta da almeno cinque cittadini elettori che dichiarino di voler raccogliere le firme e che saranno i referenti per l'Amministrazione comunale, deve essere depositata presso la segreteria comunale. Il Consiglio comunale nomina all'inizio della legislatura una apposita Commissione Consigliare che entro 30 giorni dalla ricezione, esaminerà la formulazione del quesito referendario da sottoporre a deliberazione del Consiglio comunale. Ove sorgano contestazioni, i referenti dovranno essere sentiti dalla Commissione che eventualmente collaborerà con i presentatori per una riformulazione del quesito.

5. La raccolta delle firme va completata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare. Le firme saranno raccolte su appositi moduli predisposti dai promotori e vidimati a cura del Segretario comunale.

6. I moduli contenenti le firme ed il quesito referendario saranno depositati presso la segreteria del Comune che ne rilascerà ricevuta. Il Sindaco li trasmette all'apposita Commissione di cui al precedente 4° comma. La Commissione verifica preliminarmente la regolarità della presentazione e la validità delle firme. Dopo la verifica della Commissione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento, il Sindaco propone al Consiglio il provvedimento che dispone il Referendum. I Referendum sono indetti dal Sindaco e si tengono nella data fissata nella deliberazione consiliare.

7. Non possono essere oggetto di Referendum le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune e delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante Organiche del personale e relative variazioni;
- c) piani urbanistici generali;
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) designazioni e nomine di rappresentanti.

8. La pubblicizzazione adeguata della consultazione sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

9. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi per la votazione ha una durata ininterrotta di dodici ore, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura della votazione e continuerà fino ad ultimazione delle operazioni. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie.

10. Il Referendum sarà valido se avrà partecipato al voto almeno il 50%+1 degli elettori iscritti.

11. L'esito del Referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

12. Le proposte di Referendum non accolte debbono, a richiesta dei presentatori, essere discusse in Consiglio quali petizioni.

### CAPO III

#### IL DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

##### Art. 47

##### *Diritto d'accesso e di informazione*

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli Enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dello specifico regolamento comunale. Il regolamento, da adottarsi nei termini e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241:

- a) individua, con norme di Organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

### CAPO IV

#### IL DIFENSORE CIVICO

##### Art. 48

##### *Istituzione*

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'Ufficio del Difensore civico.

##### Art. 49

##### *Nomina*

1. Il Difensore civico viene nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati; dopo la prima votazione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

##### Art. 50

##### *Requisiti e incompatibilità*

1. Il Difensore civico è scelto tra persone che possiedono documentata esperienza e competenza in materia giuridico amministrativa e sulla base di criteri di indipendenza, obiettività e serietà di giudizio. L'Ufficio del Difensore civico non può essere esercitato da coloro che svolgono una funzione politica o di istituto all'interno degli Enti Statali, Regionali, Provinciali e Comunali o che comunque svolgono un'attività in qualche modo vincolata e collegata agli Enti sopramenzionati. Non può essere nominato Difensore civico colui che si trovi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

##### Art. 51

##### *Durata in carica - Decadenza - Revoca*

1. La durata in carica del Difensore civico coincide con la durata in carica del Consiglio comunale. Egli esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto per una sola volta.

2. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualifica di consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità ed

incompatibilità indicate nell'articolo precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con i due/terzi dei Consiglieri assegnati.

#### Art. 52

##### *Sede - Indennità*

1. Il Difensore civico ha sede nella Casa comunale.

2. Al Difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto nella misura prevista dalla legge per gli Assessori Comunali.

#### Art. 53

##### *Funzioni*

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni con piena autorità ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono per garantire e tutelare gli interessi dei cittadini.

2. Previa convenzione con altri comuni, può svolgere le funzioni anche a favore dei comuni medesimi. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini di cui all'articolo 38 associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, nonché nei confronti delle altre pubbliche Amministrazioni, le società o associazioni pubbliche o private che gestiscono servizi pubblici comunali nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i provvedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine egli può convocare, nell'ambito dell'Amministrazione comunale, il responsabile del servizio interessato entro il termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti. Comunica agli Organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati. E' inoltre tenuto ad informare l'autorità giudiziaria di eventuali reati di cui sia venuto a conoscenza.

5. Ove il procedimento amministrativo per cui è intervenuto il Difensore civico si concluda con un provvedimento espresso che disattenda le sue considerazioni, di ciò deve essere data adeguata motivazione. Il

Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

#### Art. 54

##### *Rapporti con il Consiglio comunale*

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa per l'affermazione dei diritti dei cittadini.

#### TITOLO IV

##### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

#### Art. 54 (bis)

##### *Individuazione politico - amministrativa: Funzioni e responsabilità*

1. Nell'ambito del principio di separazione netta tra i compiti di indirizzo/controllo e quelli di gestione/amministrativa è attribuito in linea generale:

a) agli Organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

b) al Segretario comunale, al Direttore Generale e ai responsabili di Servizio, come indicati nel successivo 3° comma, l'esercizio della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito di obiettivi e di disponibilità finanziaria assegnati; di Organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della Gestione e dei relativi risultati.

2. In attuazione di quanto delineato nel comma precedente saranno definite mediante il regolamento di Organizzazione e gli altri Regolamenti previsti dalla legge, le singole e specifiche attribuzioni e competenze.

3. E' definito «responsabile del servizio», il dipendente posto a capo di un'unità operativa autonoma sia essa semplice o complessa.

#### Art. 55

##### *L'Organizzazione generale*

1. L'Organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con apposito regolamento assunto previa contrattazione con le OO.SS. di categoria.

2. Essa deve essere impostata a criteri di autonomia

operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

#### Art. 56

##### *Segretario comunale*

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.

2. Le funzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

4. Presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali.

5. Al Segretario comunale possono essere attribuite dal Sindaco le funzioni del Direttore Generale previste dalla legge.

#### Art. 57

##### *Il Vice Segretario comunale*

1. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento nei modi previsti dalla legge e dal regolamento.

2. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 13 della legge 89/1993 prevede all'attribuzione dell'incarico di Vice Segretario ad un Funzionario di livello apicale dell'ente.

#### Art. 58

##### *Il personale*

1. Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi definisce la dotazione Organica, le qualifiche, le funzioni, i livelli professionali e la responsabilità Organizzativa del personale dell'ente in conformità ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto e previa contrattazione delle Organizzazioni sindacali. Spettano ai dirigenti/Funzionari nominati dal Sindaco Responsabili dei servizi tutti i compiti previsti espressamente dalla legge.

2. L'ente assume a suo carico gli oneri per l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente.

3. Il personale a tempo determinato o con rapporto di collaborazione professionale a termine viene assunto dalla Giunta con le modalità e nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

4. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina, nel rispetto delle vigenti norme in materia, la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento e la riammissione in servizio.

#### Art. 59

##### *Personale esterno*

1. La copertura dei posti di responsabile delle unità Organizzative e, in genere, dei posti comportanti qualifiche dirigenziali, può avvenire anche mediante utilizzo di personale esterno assunto con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, previa deliberazione motivata, quando siano richiesti requisiti di alta specializzazione e professionalità, fermi restando i requisiti previsti per il posto da ricoprire.

2. Il contratto a tempo determinato non può essere stipulato per un tempo superiore a cinque anni.

#### Art. 60

##### *Collaborazioni esterne*

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

#### Art. 61

##### *Incarichi temporanei*

1. La Direzione di aree funzionali comprendenti più unità Organizzative può essere conferita sia al personale dipendente sia al personale di cui agli articoli precedenti per un tempo non superiore al quinquennio, salvo rinnovo secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento del personale.

#### Art. 62

##### *Incompatibilità*

1. L'ufficio di dipendente comunale è incompatibile con ogni altro ufficio o prestazione d'opera retribuita salvo autorizzazione ai sensi di legge o di Regolamento Organico.

#### Art. 63

##### *Della responsabilità amministrativa e contabile*

1. Per gli Amministratori ed i Dipendenti comunali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o che sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inseri-

sca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.

4. Il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazioni.

#### Art. 64

##### *Forme e termini per l'espressione dei pareri*

1. I pareri dei Responsabili, dovranno essere richiesti di norma almeno cinque o dodici giorni prima della seduta dell'Organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della Giunta o del Consiglio comunale, essi dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario comunale che cura l'istruttoria delle deliberazioni.

2. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattr'ore dalla richiesta.

3. I pareri espressi dovranno essere inseriti con apposita citazione tre l premesse di ogni atto deliberativo.

4. Il parere tecnico sulle proposte di Deliberazioni concernenti strumenti urbanistici e l'approvazione di progetti di opere pubbliche e loro varianti è reso dal tecnico incaricato.

### TITOLO V

#### ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

##### CAPO I

#### ATTIVITA' REGOLAMENTARE E DELIBERATIVA

#### Art. 65

##### *Potere d'iniziativa*

1. Il potere d'iniziativa, in ogni questione di competenza del Consiglio comunale, appartiene ai Consiglieri, alla Giunta e al Sindaco.

2. Il regolamento di Organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale, disciplina le modalità di esercizio del potere di iniziativa e l'ordine delle priorità.

3. Il Regolamento stesso assicura in ogni caso ai Consiglieri la conoscenza degli atti necessari per

l'espletamento del loro mandato e tutela la compita manifestazione delle opinioni e la libera espressione del voto.

#### Art. 66

##### *Procedimento amministrativo*

1. Il Comune adotta i propri provvedimenti uniformandosi ai criteri della trasparenza, semplicità e snellimento delle procedure.

2. I Provvedimenti devono essere motivati ed i Regolamenti accompagnati da una relazione, che ne costituisce parte integrante, e ne indica le ragioni della loro adozione e le scelte operate.

3. Il Regolamento disciplina il procedimento amministrativo, la pubblicità e l'accesso agli atti ed alle informazioni secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate e per l'espletamento dei servizi può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

### CAPO II

#### SERVIZI

#### Art. 67

##### *Servizi pubblici comunali*

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

#### Art. 68

##### *Gestione servizi pubblici*

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e della gestione dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda speciale;

b) in concessioni a terzi quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione.

2. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'Organizzazione del servizio dovranno essere previsti criteri e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il Comune, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

#### Art. 69

##### *Aziende speciali e istituzioni*

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di «istituzioni», Organismi dotati di sola autonomia gestionale.

3. Le aziende speciali e le istituzioni operano ricercando il rispetto dell'ambiente, adottando come criterio della loro attività il principio del risparmio delle risorse e il contenimento degli sprechi energetici.

4. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti, in numero di sei, di cui due riservati alla minoranza, nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni sviluppate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori;

b) il Presidente, che è nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale. Egli è nominato con le modalità previste dal Regolamento. Il Direttore è nominato dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 59 con contratto quinquennale, rinnovabile, di diritto pubblico o di diritto privato.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

6. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati di gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

#### CAPO III

#### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

#### Art. 70

##### *Convenzioni*

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e/o Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

#### Art. 71

##### *Consorzi*

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e/o Province per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio stesso.

#### Art. 72

##### *Accordi di programma*

1. Negli accordi di programma, il consenso dell'Amministrazione comunale viene espresso dal Sindaco sentito il Consiglio comunale.

#### TITOLO VI

#### FINANZA E CONTABILITA'

#### Art. 73

##### *Ordinamento*

1. L'ordinamento delle finanze del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

## Art. 74

*Attività finanziaria del Comune*

1. La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione del Consiglio comunale, imposte, tasse e tariffe, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto è possibile, al costo dei relativi servizi e tendendo ad un sempre maggiore coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenere per essi.

4. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o agevolazioni nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

## Art. 75

*Amministrazione dei beni comunali*

1. Il Responsabile del Servizio provvede alla tenuta di un inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni cinque anni.

2. Nel regolamento di contabilità verranno previste le norme relative alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali.

## Art. 76

*Contabilità comunale: il Bilancio*

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Consiglio

comunale osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa diventano esecutivi con il visto attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

## Art. 77

*Contabilità comunale: il consuntivo*

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'articolo 79 del presente Statuto.

## Art. 78

*Attività contrattuale*

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Comune provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Responsabile del Servizio.

3. La determinazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le ragioni che sono alla base e le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Responsabile del Servizio.

## Art. 79

*Revisione economico - finanziaria*

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri, scelti in conformità alle norme di legge.

2. I revisori non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'articolo 236 del T.U. decreto legislativo 267/2000;

3. Non possono essere eletti revisori dei conti i parenti o affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta e del Segretario comunale, nonché i legali rappresentanti di enti o associazioni che abbiano rapporti economici di qualunque natura con il Comune.

4. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio nonché a seguito di perdita dei requisiti che hanno dato luogo alla loro elezione.

5. In caso di revoca, di dimissioni o decesso di un revisore, il nuovo revisore dura in carica fino a che dura in carica il Collegio dei revisori inizialmente eletto.

6. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla responsabilità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

7. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

8. Nella relazione di cui al comma 6 il Collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

9. Al Collegio dei Revisori dei conti può essere affidato anche il compito di eseguire verifiche su questioni relative a singoli servizi comunali.

10. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio, mediante apposita comunicazione, con contestuale denuncia ai competenti Organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

#### Art. 80

##### *Tesoreria*

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

#### Art. 81

##### *Controllo economico della gestione*

1. Per il proseguimento delle finalità insite nelle procedure del controllo di gestione i responsabili degli uffici e dei servizi, eseguono periodicamente e, comunque, quadrimestralmente, operazioni di controllo e di verifica economico finanziaria su ciascuna attività al fine di orientare le decisioni a criteri di convenienza

economica ovvero a criteri atti a minimizzare i costi a parità di risultati, riferendone alla Giunta.

#### Art. 82

##### *Partecipazione alla programmazione*

1. Il Comune partecipa, formulando proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure previste dalla legge.

#### TITOLO VII

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 83

##### *Modificazioni e abrogazioni dello Statuto*

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente.

#### Art. 84

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio comunale.

3. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la certificazione della data di entrata in vigore e dell'avvenuta esecuzione delle forme di pubblicità di cui al primo comma.

4. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

*(approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 19 dell' 1 marzo 2001, ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 4 giugno 2001 al n. 23363/25564 di prot. e n. 2197 di Reg. , e n. 40 del 28 maggio 2001, ravvisata legittima dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 27 giugno 2001 al n. 25328 di prot. e n. 2532 di Reg.)*

## PROVINCIA DI UDINE

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 10 gennaio 2001, n. 11/2001. (Estratto). Comune di Cervignano del Friuli - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti e di oli esauriti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 30 novembre 2000 con la quale il Comune di Cervignano del Friuli chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti e da oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi, stoccaggio da effettuarsi nel magazzino comunale, sito in Comune di Cervignano del Friuli, via da Risieris, catastalmente distinto al foglio 10 mappale 558/3;

VISTO che non si tratta di autorizzare la costruzione di un nuovo impianto bensì di una mera operazione di recupero consistente nella messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti e oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero consistenti nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, escludendo, in quanto non consentito dalla normativa, la possibilità del conferimento dei rifiuti costituiti da accumulatori al piombo (CER n. 16 06 01) da parte dei privati cittadini che, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, non possono in ogni caso procedere in proprio alla sostituzione delle batterie;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Cervignano del Friuli, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti e oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi derivanti dall'attività del Comune, stoccaggio da effettuarsi nel magazzino comunale sito in via da Risieris, nell'area di proprietà distinta in catasto al foglio 10 mappale 558/3, per una quantità massima stoccabile di 1000 Kg. ed una movimentazione massima annua di 6000 Kg. per gli accumulatori al piombo e una quantità massima stoccabile

di 300 Kg. per una movimentazione massima annua di 1000 Kg. per oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi.

## Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 10 gennaio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 10 gennaio 2001, n. 12/2001. (Estratto). Comune di Pagnacco - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 20 novembre 2000 con la quale il Comune di Pagnacco chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi su area di proprietà del Comune, sita in via da Castellerio e catastalmente distinto al foglio 14 mappale 14;

(omissis)

VISTO che non si tratta di autorizzare la costruzione di un nuovo impianto bensì di una mera operazione di recupero consistente nella messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti;

(omissis)

RITENUTO di accogliere l'istanza in oggetto autorizzando l'operazione di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, escludendo, in quanto non consentito dalla normativa, la possibilità del conferimento dei rifiuti di cui trattasi da parte dei privati cittadini che, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, non possono in ogni caso procedere in proprio alla sostituzione delle batterie;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Pagnacco, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune, stoccaggio da effettuarsi su area di proprietà del Comune stesso, sita in via Castellerio e catastalmente distinta al foglio 14 mappale 14, per una quantità massima stoccabile di 1800 Kg. pari ad una movimentazione massima annua di 1800 Kg.

## Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 10 gennaio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 22 gennaio 2001, n. 49/2001. (Estratto). Ditta Greenland S.r.l. di Pradamano - Comune di Pradamano. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento dell'Assessore Regionale all'Ambiente prot. n. AMB/1116 - UD/ESR/1633 del 9 ottobre 1991 con il quale la Società Praedium Ecologica S.r.l. con sede in Comune di Pradamano, via Cussignacco, 61 è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in conto terzi, costituiti da residui liquidi e solidi di origine vegetale ed animale, residui liquidi e solidi di prodotti chimici di trasformazione, inorganici (accumulatori, esausti di galvaniche e foto-stampa); residui liquidi e solidi di prodotti chimici di trasformazione, organici; residui liquidi e solidi, derivanti da processi di depurazione, subordinatamente in particolare per quanto concerne l'avvio delle attività di stoccaggio;

VISTO il provvedimento dell'Assessore Regionale all'Ambiente prot. n. AMB/1651- UD/ESR/1633 del 4 dicembre 1995 con il quale è stata autorizzata la voluta del provvedimento prot. n. AMB/1116 - UD/ESR/1633 del 9 ottobre 1991 della Società Praedium Ecologica S.r.l. alla Società Greenland S.r.l. con sede in Comune di Pradamano, via Colugna, 61;

VISTI i provvedimenti del Direttore Regionale dell'Ambiente n. AMB/1494- UD/ESR/1633 dell' 8 ottobre 1996, n. AMB/-935-UD/ESR/1633 del 9 ottobre 1997, n. AMB/1536-UD/ESR/1633 del 30 dicembre 1997 e n. AMB/246-UD/ESR/1633 del 10 marzo 1998 con i quali sono state prorogate, modificate e rinnovate le sopraccitate autorizzazioni;

VISTI i provvedimenti di questa Amministrazione, deliberazione della Giunta Provinciale n. 535 del 27 agosto 1998 e determinazioni n. 448/1999 del 2 giugno 1999 e n. 241/2000 del 29 maggio 2000, con i quali la Società è stata autorizzata all'installazione di una scalfatura metallica ed una cappa aspirante e sono stati individuati ed elencati i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) del decreto legislativo 22/1997 che possono essere conferiti nell'impianto in oggetto;

VISTO il provvedimento provinciale n. 7991/1996 del 16 febbraio 1996 con il quale la Società Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano ha ottenuto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi quali batterie e pile, prodotti etichettati con il simbolo «T» e/o «F» e relativi contenitori, prodotti farmaceutici, provenienti esclusivamente dalle raccolte differenziate comunali, impianto sito in Comune di Pradamano, via Cussignacco, n. 61.

VISTA la determinazione n. 37/1998 del 13 febbraio 1998 con la quale venivano individuati ed elencati i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al D.L.vo 22/1997 che possono essere conferiti nel sopraccitato stoccaggio provvisorio e di cui alla precitata determinazione e con la quale la gestione di detto stoccaggio veniva autorizzata fino al 13 febbraio 2003;

VISTA la determinazione n. 67/1999 del 1° marzo 1999 con la quale l'intestazione alla Ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano delle autorizzazioni n. 7991/1996 del 16 febbraio 1996 e n. 37/1998 del 13 febbraio 1998 vengono volturare alla Ditta Greenland S.r.l. con sede in Comune di Pradamano, via Cussignacco, n. 61;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale la Ditta Greenland S.r.l. ha chiesto il rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dell'impianto in oggetto ed ha dichiarato che lo stesso non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

di autorizzare la Ditta Greenland S.r.l. con sede in Comune di Pradamano, via Cussignacco, n. 61, all'esercizio dello stoccaggio citato in premessa fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 22 gennaio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 24 gennaio 2001, n. 66/2001. (Estratto). Comune di Bertiolo - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 10 gennaio 2001 con la quale il Comune di Bertiolo chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi su area di proprietà del Comune, sita in via Madonna, 9 e catastalmente distinto al foglio 10/2 mappale 207;

VISTO che non si tratta di autorizzare la costruzione di un nuovo impianto bensì di una mera operazione di recupero consistente nella messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti;

(omissis)

RITENUTO di accogliere l'istanza in oggetto autorizzando l'operazione di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, escludendo, in quanto non consentito dalla normativa, la possibilità del conferimento dei rifiuti di cui trattasi da parte dei privati cittadini che, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, non possono in ogni caso procedere in proprio alla sostituzione delle batterie;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare il Comune di Bertiolo, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, derivanti dall'attività del Comune, stoccaggio da effettuarsi su area di proprietà del Comune stesso, sita in via Madonna e catastalmente distinta al foglio 10/2 mappale 207, per una quantità massima stoccabile di 800

Kg. pari ad una movimentazione massima annua di 1000 Kg.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 24 gennaio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 30 gennaio 2001, n. 80/2001. (Estratto). Ditta Ecoplan S.r.l. di Udine - Comune di San Giovanni al Natisone. Proroga autorizzazione per realizzazione variante non sostanziale nella discarica di 2<sup>a</sup> cat. tipo B).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i propri provvedimenti n. 19683/1990 del 23.05.1990, n. 25462/1992 del 28.05.1992, n. 28487/1992 del 03.07.1992, n. 32910/1992 del 03.08.1992, n. 15899/1993 del 20.04.1993, n. 15/1998 del 21.01.1998, n. 290/1998 del 07.08. 1998 e n. 695/1998 del 22.12.1998 con cui si approvava il progetto e si autorizzava la Ditta Verdeindustria S.r.l., ora Ecoplan S.r.l. di Udine alla costruzione e gestione di una discarica per rifiuti speciali non tossici e nocivi in Comune di San Giovanni al Natisone;

(omissis)

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 240 d'ordine del 9 agosto 2000 di autorizzazione alla realizzazione di opere di variante alla sopracitata discarica, consistenti nella realizzazione di una condotta per il trasferimento del percolato ad una successiva depurazione, lavori da eseguire entro il 5 novembre 2000;

VISTA la nota della ditta Ecoplan S.r.l. pervenuta il 3 novembre 2000 di richiesta di proroga di 120 giorni per la realizzazione della suddetta condotta;

(omissis)

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, di prorogare fino al 30 giugno 2001 di termine alla ditta Ecoplan S.r.l. di Udine per realizzare la variante non sostanziale

di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 240 del 9 agosto 2000 consistente nella realizzazione di una condotta per il trasferimento del percolato a una successiva depurazione nella discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo B) in Comune di San Giovanni al Natisone, imponendo le seguenti prescrizioni:

(omissis)

Udine, 30 gennaio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 31 gennaio 2001, n. 87/2001. (Estratto). Ditta Ifim S.r.l. di Udine - Comune di Udine, località San Gottardo. Deroga all'articolo 1, lettera d), del decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. 2980-UD/ESR/34 del 27 novembre 1987, gli atti in esso richiamati, e successivi decreti di modifica e di variante, con cui si autorizzava la Ditta Ifim S.r.l. di Udine alla costruzione e gestione di una discarica di 1<sup>a</sup> categoria da realizzarsi in Comune di Udine, località San Gottardo;

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992, e specificatamente l'articolo 1 - lettera d) che imponeva la ricopertura dei rifiuti due volte al giorno;

VISTA la determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 623/98 prot. n. 75410 del 23 novembre 1998 con la quale la ditta Ifim S.r.l. di Udine, è stata autorizzata a derogare, in via sperimentale e per un periodo di 60 gg. a quanto disposto dalla lettera d) dell'articolo 1 del Decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992, e pertanto a non procedere alla ricopertura dei rifiuti conferiti all'interno della discarica di 1<sup>a</sup> categoria in Comune di Udine, località San Gottardo, due volte al giorno bensì solo alla fine della giornata lavorativa;

VISTI gli ulteriori provvedimenti provinciali n. 28/99 del 1° febbraio 1999, n. 519/99 del 26 luglio 1999, n. 26/2000 del 31 gennaio 2000 e n. 353/2000 del 28 luglio 2000 con i quali la Ditta Ifim S.r.l. è stata autorizzata, in via sperimentale, a ricoprire i rifiuti scaricati una sola volta al giorno, alla fine della giornata

lavorativa e ciò fino al 1° febbraio 2001;

VISTA la richiesta del 23 gennaio 2001, presentata dalla ditta Ifim S.r.l. di Udine, di trasformazione dell'autorizzazione da provvisoria a definitiva alla deroga, non essendosi verificati gli inconvenienti indicati nell'articolo 2 della determina n. 623/98 del 23 novembre 1998 e successive;

(omissis)

RITENUTO opportuno prorogare di ulteriori 6 mesi il periodo sperimentale per verificare il protrarsi delle condizioni operative e gestionali positive finora rilevate dalla Ditta Ifim S.r.l. e, ove possibile, verificate da questa Amministrazione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

In deroga a quanto disposto dalla lettera d) dell'articolo 1 del decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992, si autorizza, alla Ditta Ifim S.r.l. con sede in via Prefettura 13 Udine, in via sperimentale per un ulteriore periodo di mesi 6 (sei) e cioè fino al 1° agosto 2001, la ricopertura dei rifiuti scaricati una sola volta al giorno, alla fine della giornata lavorativa.

(omissis)

Udine, 31 gennaio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 febbraio 2001, n. 93/2001. (Estratto). Ditta Fornaci di Manzano S.p.A. di Manzano - Comune di Manzano. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 21441/1992 del 28 aprile 1992, n. 20298/1997 dell'aprile 1997 con i quali la Ditta Fornaci di Manzano S.p.A. con sede in Comune di Manzano, via Udine, 40, è stata autorizzata a realizzare e gestire un impianto di riciclaggio rifiuti industriali, quali i fanghi da cartiera, in processi produttivi, per una quantità massima stoccabile pari a mc. 120;

VISTA la determinazione n. 690/1999 del 29 no-

vembre 1999 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale la Ditta Fornaci di Manzano S.p.A. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione ed ha dichiarato che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare alla Ditta Fornaci di Manzano S.p.A. l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di riciclaggio rifiuti industriali, quali i fanghi da cartiera, in processi produttivi, sito in Comune di Manzano, per una quantità massima stoccabile pari a mc. 120, fino al 2 marzo 2006.

##### Art. 2

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 2 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 febbraio 2001, n. 94/2001. (Estratto). Ditta ABS «Acciaierie Bertoli Safau» S.p.A. - Comune di Pozzuolo del Friuli. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti regionali n. AMB./954-UD/ESR/1714 del 28 giugno 1993, n. AMB./1186-UD/ESR/1714 del 3 agosto 1993, n. AMB./941-UD/ESR/1714 del 9 agosto 1994 e n. AMB./395-UD/ESR/1714 del 13 aprile 1995, e provvedimento provinciale n. 25/98 del 5 febbraio 1998 con i quali la Società ABS «Acciaierie Bertoli Safau» S.p.A., con sede in Comune di Pozzuolo del Friuli, via Buttrio n. 28, è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio di fumi di acciaieria di cui al codice

CER dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 n. 10 02 03 «rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi»;

VISTA la determinazione n. 252/1998 del 3 luglio 1998 con la quale le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 29 agosto 2000 con la quale la Società ABS «Acciaierie Bertoli Safau» S.p.A. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione ed ha dichiarato che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare alla Società ABS «Acciaierie Bertoli Safau» S.p.A. l'autorizzazione alla gestione dello stoccaggio provvisorio di rifiuti costituiti da «pellets» derivanti dal processo di nodulazione delle polveri secche ottenute dall'impianto di abbattimento delle emissioni provenienti dalla produzione di acciaio in forno elettrico, stoccaggio sito in Comune di Pozzuolo del Friuli, per una capacità massima di mc. 1.500, fino al 2 marzo 2006.

##### Art. 2

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 2 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 108/2001. (Estratto). Ditta Commerciale Battel di Battel Bruno, Gianni e Paola di Campofornido - Comune di Campofornido. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 36969/1992 del 10 settembre 1992, n. 43160/1993 del 25 novembre 1993 e n. 62/1999 del 22 febbraio 1999 con i quali la Ditta Commerciale Battel di Battel Bruno, Gianni e

Paola con sede in Comune di Campofornido, via Adriatica, 74, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro per la raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non, fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 18 dicembre 2000 con la quale la Ditta Commerciale Battel di Battel Bruno, Gianni e Paola chiede il rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare alla Ditta Commerciale Battel di Battel Bruno, Gianni e Paola l'autorizzazione alla gestione del centro per la raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non, sito in Comune di Campofornido, fino al 02 Marzo 2006.

##### Art. 2

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 9 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 109/2001. (Estratto). Ditta C.A.R.A.M. di Battel Franco di Campofornido - Comune di Campofornido. Rinnovo autorizzazione.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 32130/1992 del 22 luglio 1992 e n. 16614/1994 del 6 aprile 1994 con i quali la Ditta C.A.R.A.M. di Battel Franco con sede in Comune di Campofornido, via Adriatica 71, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro per la raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non, in Comune di Campofornido, via Adriatica, 71;

VISTO il provvedimento n. 34222/1997 del 15 luglio 1997 con il quale le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 22 luglio 2001;

VISTA l'istanza del 30 novembre 2000 con la quale la Ditta C.A.R.A.M. di Battel Franco chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione ed ha dichiarato che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato con i sopracitati provvedimenti;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare alla Ditta C.A.R.A.M. di Battel Franco l'autorizzazione alla gestione del centro per la raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non, sito in Comune di Campofornido, via Adriatica 71, fino al 2 marzo 2006.

##### Art. 2

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 9 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 110/2001. (Estratto). Ditta Carrozeria Alpina S.n.c. di Nino Basso & De Michelis Ennio di Tolmezzo - Comune di Tolmezzo. Rinnovo autorizzazione.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 23110/1992 del 12 maggio 1992 con il quale la Ditta Carrozeria Alpina S.n.c. di Nino Basso & De Michelis Ennio, con sede in Comune di Tolmezzo, via degli Artigiani 7, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, impianto sito in Comune di Tolmezzo, su area catastalmente individuata al foglio 81, mappali 373 e 665 e foglio 82 mappali 231 e 232;

VISTO il provvedimento n. 23087/1997 del 12 maggio 1997 con il quale l'autorizzazione di cui sopra veniva prorogata fino al 12 maggio 2001;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale la Ditta Carrozzeria Alpina S.n.c. di Nino Basso & De Michelis Ennio chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare alla Carrozzeria Alpina S.n.c. di Nino Basso & De Michelis Ennio, con sede in Comune di Tolmezzo, via degli Artigiani 7, l'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, impianto sito in Comune di Tolmezzo, su area catastalmente individuata al foglio 81, mappali 373 e 665 e foglio 82 mappali 231 e 232, fino al 2 marzo 2006.

##### Art. 2

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 9 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 111/2001. (Estratto). Ditta Camilot Erminio di Ronchis - Comune di Ronchis. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 36363/92 del 9 settembre 1992 e n. 17834/96 del 22 maggio 1996 con i quali la Ditta Camilot Erminio, con sede in Comune di Ronchis, Corso Italia, 98, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro per la raccolta veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, e stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi quali rottami metallici ferrosi e non ferrosi, carta da macero, nylon e stracci, impianto sito in Comune di Ronchis, via Corso Italia, 108 - 110;

VISTE le determinazioni n. 203/98 del 12 giugno 1998 e n. 744/99 del 14 dicembre 1999 con le quali veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 17 novembre 2000 con la quale la Ditta Camilot Erminio chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare alla Ditta Camilot Erminio, con sede in Comune di Ronchis, Corso Italia 98, l'autorizzazione alla gestione del centro per la raccolta veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, e stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi quali rottami metallici ferrosi e non ferrosi, carta da macero, nylon e stracci, impianto sito in Comune di Ronchis, via Corso Italia, 108 - 110, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 9 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 113/2001. (Estratto). Ditta Barbina Luciano di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 21440/1992 del 27 aprile 1992 con il quale la Ditta Barbina Luciano è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici ferrosi e non, impianto sito in Comune di Udine, via Attimis, 73;

VISTA la determinazione n. 249/1998 del 3 luglio 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e l'autorizzazione di cui sopra veniva prorogata fino al 2 marzo 2001;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 529 d'ordine del 21 dicembre 1999 relativa all'approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di opere di miglioria nell'impianto di cui sopra;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale la Ditta Barbina Luciano chiede il rinnovo dell'esercizio dell'impianto in questione ed ha dichiarato che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni sostanziali rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ditta Barbina Luciano, con sede in Comune di Udine, via Attimis 73, l'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici ferrosi e non, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 9 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 114/2001. (Estratto). Ditta Bacci Massimo di Remanzacco - Comune di Remanzacco. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 37554/1993 del 13 ottobre 1993 con il quale la Ditta Bacci Massimo con sede in Comune di Remanzacco, Via Oselin 19, è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici ferrosi e non, e centro di raccolta, e demolizione veicoli a motore, in Comune di Remanzacco, su area catastalmente individuata al foglio 14 mappale 48;

VISTA la determinazione n. 151/1998 del 4 maggio 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e l'autorizzazione di cui sopra veniva prorogata fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 26 settembre 2000 e successiva nota del 28 novembre 2000 con le quali la Ditta Bacci

Massimo chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione ed ha dichiarato che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ditta Bacci Massimo l'autorizzazione alla gestione di uno stoccaggio provvisorio e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici ferrosi e non, e centro di raccolta, e demolizione veicoli a motore, in Comune di Remanzacco, su area catastalmente individuata al foglio 14 mappale 48, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 9 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 115/2001. (Estratto). Ditta Corte Roberto & C. S.n.c. di Tavagnacco - Comune di Tavagnacco. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 26280/1991 del 30 maggio 1991, n. 46517/1992 del 3 dicembre 1992, n. 5179/1996 del 30 gennaio 1996 e n. 19625/1996 del 4 settembre 1996 con i quali la Ditta Corte Roberto & C. S.n.c. con sede in Comune di Tavagnacco, via Palladio 6, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro per la raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili, e ulteriori rottami ferrosi e non, in Comune di Tavagnacco, su area catastalmente individuata al foglio 22 mappali 75, 76, 86, 256 e 260;

VISTA la determinazione n. 245/1998 del 3 luglio 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e l'autorizzazione di cui sopra veniva prorogata fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 24 novembre 2000 e l'allegata dichiarazione di pari data, con le quali la Ditta Corte Roberto & C. S.n.c. chiede il rinnovo dell'autorizzazio-

ne alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare alla Ditta Corte Roberto & C. S.n.c. l'autorizzazione alla gestione di un centro per la raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili, e ulteriori rottami ferrosi e non, in Comune di Tavagnacco, su area catastalmente individuata al foglio 22 mappali 75, 76, 86, 256 e 260, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 9 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 9 febbraio 2001, n. 116/2001. (Estratto). Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. di Udine - Comune di Povoletto. Rinnovo autorizzazione.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 15897/1993 del 20 aprile 1993 e n. 29451/1997 del 16 giugno 1997 con i quali la ditta Friul Julia Appalti S.r.l. con sede in Comune di Udine, Via Bolivia n. 30, veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio, provvisorio di rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti da terzi, con annessa stazione di compattazione e impianto di triturazione, ubicato in Comune di Povoletto, su area catastalmente individuata al foglio n. 33, mappali 304, 227, 290, 289, 296, 160, 161, e 410;

VISTA la determinazione n. 16/1998 del 22 gennaio 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997;

VISTA la determinazione n. 43/1998 del 17 febbraio 1998 con la quale il provvedimento provinciale n. 15897/1993 del 20 aprile 1993 veniva prorogato fino al 2 marzo 2001;

VISTA la determinazione n. 327/1998 del 7 settembre 1998 con la quale è stata approvata la variante n. 2

all'impianto di cui sopra, consistente nella definizione di un percorso univoco dei rifiuti costituiti da scarti vegetale (cod. CER 02 01 03) autorizzando la Ditta all'esercizio delle operazioni di recupero di cui al punto R10 dell'allegato «C» al decreto legislativo n. 22/1997 del sopracitato rifiuto consistente nello spargimento, quale ammendante agricolo sui terreni così come identificati nella determinazione stessa;

VISTA l'istanza del 28 novembre 2000 con la quale la Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare alla Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. l'autorizzazione alla gestione dello stoccaggio, provvisorio di rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti da terzi, con annessa stazione di compattazione e impianto di triturazione, ubicato in Comune di Povoletto, su area catastalmente individuata al foglio n. 33, mappali 304, 227, 290, 289, 296, 160, 161, e 410, fino al 2 marzo 2006.

##### Art. 2

Per l'esercizio delle operazioni di recupero di cui al punto R10 dell'allegato «C» al decreto legislativo n. 22/1997 dei rifiuti costituiti da scarti vegetale (cod. CER 02 01 03), di cui alla determinazione n. 327/98 del 7 settembre 1998, la Ditta dovrà provvedere semestralmente a presentare, all'Amministrazione provinciale, una relazione nella quale venga indicato dove vengono portati i materiali di cui sopra, le quantità di detti materiali che vengono sparsi sui terreni quale ammendante agricolo, quando sono stati effettuati gli spargimenti e indicazioni precise sul tipo e qualità del materiale utilizzato per lo spandimento.

(omissis)

Udine, 9 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 12 febbraio 2001, n. 126/2001. (Estratto). Ditta Dinamite Dipharma S.p.A. di Basiliano - Comune di Mereto di Tomba. Rinnovo autorizzazione.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. AMB./609-UD/ESR/405 del 20 luglio 1997 con il quale la Società Dinamite Dipharma S.p.A. con sede in Basiliano (UD), S.S. 13 Pontebbana n. 103, è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, sito in Comune di Mereto di Tomba sito all'interno dello stabilimento industriale della medesima società;

VISTA l'istanza del 24 novembre 2001 con la quale la Società Dinamite Dipharma S.p.A. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dello stoccaggio in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate, di rinnovare l'autorizzazione alla Dinamite Dipharma S.p.A., con sede in Comune di Basiliano (UD), S.S. 13 Pontebbana n. 103, all'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, sito in Comune di Mereto di Tomba sito all'interno dello stabilimento industriale della medesima società, e autorizzato con il provvedimento citato citata in premessa, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 12 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 12 febbraio 2001, n. 136/2001. (Estratto). Società Friul Terges S.r.l. di Manzano - Comune di Pradamano. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni n. 36970/1992 del 10.09.1992, n. 33939/1993 del 15.09.1993 n. 51432/1997 del 16.10.1997 e n. 30221/1998 del 24.04.1998 con le quali la Società Friul Terges S.r.l., con sede in Comune di Manzano, via Udine n. 9, è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non tossici e nocivi prodotti da terzi, e trattamento tramite condizionamento volumetrico, di rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani quali carta e plastica, in Comune di Pradamano, località Strada Statale Udine Trieste Km. 6;

VISTA l'istanza del 27 novembre 2001 con la quale

la Società Friul Terges S.r.l. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate, di rinnovare l'autorizzazione alla Società Friul Terges S.r.l., con sede in Comune di Manzano, via Udine n. 9, all'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non tossici e nocivi prodotti da terzi, e trattamento tramite condizionamento volumetrico, di rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani quali carta e plastica, sito in Comune di Pradamano, località Strada Statale Udine Trieste Km. 6, e autorizzato con i provvedimenti citati citata in premessa, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 12 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 12 febbraio 2001, n. 137/2001. (Estratto). Ditta D.G.I. - Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano - Comune di San Giorgio di Nogaro. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. AMB./1784-UD/ESR/59 del 22 dicembre 1995, con il quale veniva prorogata, fino al 31 dicembre 1998, a favore della Società D.G.I. - Daneco Gestione Impianti S.p.A. con sede in Milano, viale Monte Grappa, 3, l'autorizzazione a gestire l'impianto di compostaggio di rifiuti solidi urbani e assimilabili, di proprietà del Consorzio per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra i Comuni della Bassa Friulana (C.S.R.), sito sull'area distinta in catasto al foglio 16 sez. A, mappali 37, 44, 46, 48, 55, 56, nella Zona Industriale Aussa Corno nel Comune di San Giorgio di Nogaro;

VISTO il proprio provvedimento autorizzativo n. 721/1998 del 31 dicembre 1998 con il quale veniva prorogata la sopracitata autorizzazione;

VISTA l'istanza del 30 novembre 2000 con la quale la Società D.G.I. - Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate, di autorizzare la Ditta D.G.I. - Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano all'esercizio dell'impianto di riciclaggio di rifiuti solidi urbani e assimilabili sito in Comune di San Giorgio di Nogaro, zona industriale Ausa-Corno, autorizzato con i provvedimenti citati in premessa, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 12 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 13 febbraio 2001, n. 140/2001. (Estratto). Ditta Petean Ivana Palmira di Ruda - Comune di Ruda. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 28488/92 del 3 luglio 1992, n. 08039/1993 del 11 febbraio 1993 e n. 29441/1997 del 16 giugno 1997 con i quali la Ditta Petean Ivana Palmira con sede in Comune di Ruda, località la «Fredda», n. 23, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, in Comune di Ruda, su area catastalmente individuata al foglio 11 mappale 456/1 (parte), 456/16 e 456/17;

VISTO il provvedimento provinciale n. 282 del 5 dicembre 1997 con il quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza del 23 novembre 2000 con la quale la Ditta Petean Ivana Palmira chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e

dichiara che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ditta Petean Ivana Palmira con sede in Comune di Ruda, località la «Fredda», n. 23, l'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, in Comune di Ruda, su area catastalmente individuata al foglio 11 mappale 456/1 (parte), 456/16 e 456/17, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 13 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 13 febbraio 2001, n. 141/2001. (Estratto). Ditta Petean Vani Rodolfo di Ruda - Comune di Ruda. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 28489/1992 del 3 luglio 1992 con il quale la Ditta Petean Vani Rodolfo con sede in Comune di Ruda, via Chiozza 4, è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali rottami metallici ferrosi e non, in Comune di Ruda, su area catastalmente individuata al foglio 11 mappale 456/15;

VISTO il provvedimento provinciale n. 23651/1997 del 13 maggio 1997 con il quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza del 23 novembre 2000 con la quale la Ditta Petean Vani Rodolfo chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

di rinnovare alla Ditta Petean Vani Rodolfo l'autorizzazione alla gestione di uno stoccaggio provvisorio e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali rottami metallici ferrosi e non, in Comune di Ruda, su area catastalmente individuata al foglio 11 mappale 456/15, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 13 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 13 febbraio 2001, n. 142/2001. (Estratto). Ditta Carrozzeria Rojale S.r.l. di Reana del Rojale - Comune di Reana del Rojale. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. AMB./1018-UD/ESR/2909 del 10 giugno 1996 con il quale la Società Carrozzeria Rojale S.r.l. con sede in Comune di Reana del Rojale - sede sociale via Leonardo da Vinci 5, è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, presso la sede della stessa attività;

VISTA l'istanza del 27 novembre 2000 con la quale la Società Carrozzeria Rojale S.r.l. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dello stoccaggio in questione;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

Per le motivazioni indicate, di rinnovare l'autorizzazione alla Carrozzeria Rojale S.r.l., con sede in Comune di Reana del Rojale, via Leonardo da Vinci 5, all'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, sito nella medesima sede, e autorizzato con il provvedimento citato in premessa, fino al 2 marzo 2006.

## Art. 2

La tipologia dei rifiuti che possono essere conferiti

all'impianto, ai sensi del decreto legislativo 22/1997, è la seguente:

(omissis)

Udine, 13 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 13 febbraio 2001, n. 143/2001. (Estratto). Ditta Del Medico Giacomo di Magnano in Riviera - Comune di Magnano in Riviera. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 11158/1996 del 15 aprile 1996 e n. 20661/1996 dell'8 luglio 1996 con i quali la Ditta Del Medico Giacomo, con sede in Comune di Magnano in Riviera frazione Bueriis, Via Pontebbana, 46, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro per la raccolta e demolizione di veicoli a motore rimorchi e simili, loro parti, ed ulteriori rottami ferrosi e non, impianto sito in Comune di Magnano in Riviera, su area catastalmente individuata al foglio 8 mappali 653 e 107;

VISTA la determinazione n. 136/1998 del 20 aprile 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza del 16 novembre 2000 con la quale la Ditta Del Medico Giacomo chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

di rinnovare alla Ditta Del Medico Giacomo, con sede in Comune di Magnano in Riviera frazione Bueriis, via Pontebbana, 46, l'autorizzazione alla gestione del centro per la raccolta e demolizione di veicoli a motore rimorchi e simili, loro parti, ed ulteriori rottami ferrosi e non, impianto sito in Comune di Magnano in Riviera, su area catastalmente individuata al foglio 8 mappali 653 e 107, fino al 2 marzo 2006

(omissis)

Udine, 13 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 19 febbraio 2001, n. 152/2001. (Estratto). Società Convers S.r.l. di Udine - Comuni di Udine e Pozzuolo del Friuli. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i propri precedenti decreti n. 40892/1993 del 21 dicembre 1993, n. 5627/1997 del 12 febbraio 1997, 5630/1997 del 10 marzo 1997, 222/1998 del 23 giugno 1998, 694/1998 del 21 dicembre 1998, con i quali la ditta Versus S.r.l. di Udine veniva autorizzata alla costruzione e gestione di un centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio, trattamento tramite stabilizzazione, e termodistruzione di rifiuti speciali non tossici e nocivi, da realizzarsi sul lotto n. 8 della «Zona Industriale Udinese» tra il Comune di Udine e il Comune di Pozzuolo del Friuli;

VISTA la determinazione n. 222/1998 del 23 giugno 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997;

VISTA la determinazione n. 694/1998 del 21 dicembre 1998 con la quale le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 2 marzo 2001;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 206 del 19 maggio 1999 con la quale veniva approvata una variante all'impianto sopraccitato e variata l'ntestazione a Convers S.r.l.

VISTA l'istanza del 20 novembre 2001 con la quale la Ditta Convers S.r.l. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate, di rinnovare l'autorizzazione alla Società Convers S.r.l., con sede in Comune di Udine, via S. Osvaldo n. 29, all'esercizio di un centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio, trattamento tramite stabilizzazione, e termodistruzione di rifiuti speciali

non tossici e nocivi, da realizzarsi sul lotto n. 8 della «Zona Industriale Udinese» tra il Comune di Udine e il Comune di Pozzuolo del Friuli, e autorizzato con i provvedimenti citati citata in premessa, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 19 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 19 febbraio 2001, n. 157/2001. (Estratto). Ditta Clinaz Romano & C. S.n.c. di Remanzacco - Comune di Remanzacco. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 12605/1992 del 4 marzo 1992 con il quale la Ditta Clinaz Romano & C. S.n.c., con sede in Comune di Remanzacco, via Case Passaggio Livello, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, in Comune di Remanzacco, su area catastalmente individuata al foglio 17 mappale 69;

VISTE le determinazioni n. 579/1998 del 2 novembre 1998 e 13/1999 del 26 gennaio 1999 con le quali veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e l'autorizzazione di cui sopra veniva prorogata fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 26 agosto 2000 e allegata dichiarazione di pari data con le quali la Ditta Clinaz Romano & C. S.n.c. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ditta Clinaz Romano & C. S.n.c. l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, in Comune di Remanzacco, su area catastalmente individuata al foglio 17 mappale 69, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 19 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 19 febbraio 2001, n. 158/2001. (Estratto). Ditta Micoli Enzo di San Vito di Fagagna - Comune di San Vito di Fagagna. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 7149/1992 del 17 febbraio 1992 con il quale la Ditta Micoli Enzo, con sede legale e operativa in Comune di San Vito di Fagagna, via dei Pascoli 17, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti;

VISTA la determinazione n. 246/1998 del 3 luglio 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e l'autorizzazione di cui sopra veniva prorogata fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 30 novembre 2000 con la quale la Ditta Micoli Enzo chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ditta Micoli Enzo, con sede legale e operativa in Comune di San Vito di Fagagna, via dei Pascoli 17, l'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 19 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 19 febbraio 2001, n. 159/2001. (Estratto). Ditta Cereda Alessandro & Figli S.n.c. di Magnano in Riviera - Comune di Magnano in Riviera. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 9600/1992 del 18 febbraio 1992 e n. 2281/1997 del 27 gennaio 1997 con i quali la Ditta Cereda Alessandro & Figli S.n.c. con sede in Comune di Magnano in Riviera, b.go Urana 6, è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici ferrosi e non, in località via Nazionale, Comune di Magnano in Riviera, su terreno individuato catastalmente al foglio n. 3, mappali 1196c e 1198c;

VISTA la determinazione n. 201/1998 del 12 giugno 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 2 marzo 2001;

Vista l'istanza del 28 novembre 2000 con la quale la Ditta Cereda Alessandro & Figli S.n.c. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione ed ha dichiarato che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni sostanziali rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ditta Cereda Alessandro & Figli S.n.c., con sede in Magnano in Riviera, b.go Urana 6, l'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici ferrosi e non, in località via Nazionale, Comune di Magnano in Riviera, su terreno catastalmente individuato al foglio n. 3 mappali 1196c e 1198c., per una capacità massima stoccabile di 20 ton, fino al 2 marzo 2006.

Art. 2

La tipologia dei rifiuti che possono essere conferiti all'impianto, ai sensi del decreto legislativo 22/1997, è la seguente:

(omissis)

Udine, 19 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 19 febbraio 2001, n. 160/2001. (Estratto). Ditta Autodemolizioni Del Frate S.n.c. di Del Frate Enzo & C. di Pradamano - Comune di Pradamano. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 9587/1992 del 18 febbraio 1992 e n. 2275/1997 del 27 gennaio 1997 con i quali la Ditta Autodemolizioni Del Frate S.n.c. di Del Frate Enzo & C. con sede in Comune di Pradamano, via Nazionale, 100, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro per la raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, in comune di Pradamano, su area catastalmente individuata al foglio 12 mappali 42, 47 e 53;

VISTA la determinazione n. 202/1998 del 12 giugno 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 2 marzo 2001;

Vista l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale la Ditta Autodemolizioni Del Frate S.n.c. di Del Frate Enzo & C. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione ed ha dichiarato che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ditta Autodemolizioni Del Frate S.n.c. di Del Frate Enzo & C. l'autorizzazione alla gestione del centro per la raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, sito in comune di Pradamano, su area catastalmente individuata al foglio 12 mappali 42, 47 e 53, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 19 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 162/2001. (Estratto). Comune di Gonars - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2ª cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione del Sindaco di Gonars n. 1/1990 del 3 novembre 1990, e provvedimento provinciale n. 556/1997 del 25 febbraio 1997, con i quali il Comune di Gonars è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2ª categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 4 mappale n. 39 della superficie di circa mq. 4.800 ed una capacità di mc. 15.000;

VISTA l'istanza del 15 novembre 2000 con la quale il Comune di Gonars chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione ed ha dichiarato che lo stesso non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Gonars l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2ª categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 4 mappale n. 39, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 163/2001. (Estratto). Comune di Paularo - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni del Sindaco di Paularo n. 1135 del 15 febbraio 1990 e n. 354 del 20 gennaio 1993 con le quali il Comune di Paularo è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune, della capacità complessiva di mc. 10.000;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale il Comune di Paularo chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Paularo l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, fino al 2 marzo 2004.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 164/2001. (Estratto). Comune di Sedegliano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A), in località «Turrída».**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP. 211-UD/ESR/145 del 13 marzo 1986 e n. LL.PP./1568-UD/ESR/145 del 18 settembre 1986 con le quali il Comune di Sedegliano è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune, località «Turrída» nell'area distinta in catasto al foglio 8 mappale n. 98 di mq. 2.670, per una capacità di mc. 15.000;

VISTA l'istanza del 22 novembre 2000 con la quale

il Comune di Sedegliano chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Sedegliano l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel medesimo Comune località «Turrída» su area catastalmente individuata al foglio 8 mappale n. 98, fino al 2 marzo 2003.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 165/2001. (Estratto). Comune di Sedegliano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A), in località «del Forte».**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP. 218/UD/ESR/148 del 14 marzo 1986 e n. LL.PP./1566/UD/ESR/148 del 18 settembre 1986 con le quali il Comune di Sedegliano è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune, località «del Forte» nell'area distinta in catasto al foglio 38 mappali n. 42, 43, 47, 49, 50, 53, 57, 60, 61, 195, 215, 217, 228, 245, 246, 258 e 259 di mq. 18.800, per una capacità di mc. 130.000;

VISTA l'istanza del 22 novembre 2000 con la quale il Comune di Sedegliano chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

di rinnovare al Comune di Sedegliano l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2ª categoria tipo A) sita nel medesimo Comune località «del Forte» su area catastalmente individuata al foglio 38 mappali n. 42, 43, 47, 49, 50, 53, 57, 60, 61, 195, 215, 217, 228, 245, 246, 258 e 259, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 166/2001. (Estratto). Comune di Muzzana del Turgnano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2ª cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni regionali n. 11/UD/ESR/21 del 16 gennaio 1985 e n. 300/UD/ESR/21 del 30 novembre 1988, e provvedimento sindacale n. 6448 del 26 settembre 1994 con cui il Comune di Muzzana del Turgnano è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2ª categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 16 mappale n. 66, per una capacità di mc. 3.800;

VISTA l'istanza del 1º dicembre 2000 con la quale il Comune di Muzzana del Turgnano chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

- di rinnovare al Comune di Muzzana del Turgnano l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2ª categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 16 mappale n. 66, fino al 2 marzo 2002.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 167/2001. (Estratto). Comune di Flaibano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2ª cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione del Sindaco di Flaibano n. 3068/91 del 16 gennaio 1991, e determinazione provinciale n. 624/98 del 23 novembre 1998, con le quali il Comune di Flaibano è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2ª categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 14 mappali n. 74, 75, 76, 77, 79, 80, 89 e 216 e mappali del riordino fondiario 1748 e 1749 della superficie complessiva di mq. 12.580, fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 21 novembre 2000 con la quale il Comune di Flaibano chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

di rinnovare al Comune di Flaibano l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2ª categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 14 mappali n. 74, 75, 76, 77, 79, 80, 89 e 216 e mappali del riordino fondiario 1748 e 1749, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 168/2001. (Estratto). Comune di Dignano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2ª cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni del Sindaco di Dignano n. 4644 del 19 novembre 1991 e n. 4644 del 4 febbraio 1992, con le quali il Comune di Dignano è stato autoriz-

zato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 15 mappali n. 179 e 181;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale il Comune di Dignano chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Dignano l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 15 mappali n. 179 e 181, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 169/2001. (Estratto). Comune di Colloredo di Monte Albano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Colloredo di Monte Albano n. 323 del 14 agosto 1990 e decreto del Sindaco n. 3217 del 20 luglio 1994 con cui il Comune di Colloredo di Monte Albano è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 12 mappali 24, 25, 261, 349, 351 e 348 della superficie di mq. 8.000, ed una capacità complessiva di mc. 18.936;

VISTA l'istanza del 27 novembre 2000 con la quale il Comune di Colloredo di Monte Albano chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Colloredo di Monte Al-

bano l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 12 mappali 24, 25, 261, 349, 351 e 348, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 170/2001. (Estratto). Comune di Mereto di Tomba - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. 220/UD/ESR/158 del 14 marzo 1986 e n. 1133/UD/ESR/158 del 27 maggio 1987, con le quali il Comune di Mereto di Tomba è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 14 mappali n. 2597, 2598, 2599 e 2600, della superficie di mq. 12.000 ed una capacità di mc. 16.000;

VISTA l'istanza del 24 novembre 2000 con la quale il Comune di Mereto di Tomba chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione ed ha dichiarato che lo stesso non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Mereto di Tomba l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 14 mappali n. 2597, 2598, 2599 e 2600, fino al 2 marzo 2005.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 171/2001. (Estratto). Comune di Trasaghis - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni del Sindaco di Trasaghis del 9 novembre 1992 e del 21 novembre 1995 e provvedimento provinciale n. 576/98 del 2 novembre 1998, con cui il Comune di Trasaghis è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune per una superficie di circa mq. 3.000 ed una capacità di mc. 10.266, fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 20 novembre 2000 con la quale il Comune di Trasaghis chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Trasaghis l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, fino al 2 marzo 2004.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 172/2001. (Estratto). Comune di Rive d'Arcano - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB/344/UD/ESR/283 del 13 dicembre 1988 e provvedimento del Sindaco di Rive d'Arcano n. 1442/1991 del 9 aprile 1991 con cui il Comune di Rive d'Arcano è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 5

mappali 217, 220, 221, 222 e 223, della superficie di mq. 4.850 ed una capacità complessiva di mc. 19.000;

VISTA l'istanza del 27 novembre 2000 con la quale il Comune di Rive d'Arcano chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Rive d'Arcano l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 5 mappali 217, 220, 221, 222 e 223, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 173/2001. (Estratto). Comune di Paluzza - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione del Sindaco di Paluzza n. 1/1992 del 6 aprile 1992, e provvedimento provinciale n. 18279/1997 del 6 aprile 1997, con i quali il Comune di Paluzza è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 57 mappale n. 1 della superficie di circa mq. 16.100 ed una capacità di mc. 21.800, fino al 16 aprile 2002;

VISTA l'istanza del 21 novembre 2000 con la quale il Comune di Paluzza chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Paluzza l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita

nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 57 mappale n. 1, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 174/2001. (Estratto). Comune di Ovaro - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni del Sindaco di Ovaro n. 2/1993 Disc. del 6 novembre 1993 e n. 1/1996 Disc. del 21 maggio 1996 con le quali il Comune di Ovaro è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune, località «ex Miniera» per una capacità complessiva di mc. 35.600;

VISTA l'istanza del 28 novembre 2000 con la quale il Comune di Ovaro chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Ovaro l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, località «ex Miniera», fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 175/2001. (Estratto). Comune di Pagnacco - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP. 1225/UD/ESR/36 del 17 giugno 1986 con la quale il Comune di Pagnacco è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 13 mappale n. 353 della superficie di mq. 1.276, per una capacità di mc. 16.588;

VISTA l'istanza del 20 novembre 2000 con la quale il Comune di Pagnacco chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e fa presente che lo stesso non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Pagnacco l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel medesimo Comune su area catastalmente individuata al foglio 13 mappale n. 353, fino al 2 marzo 2003.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 176/2001. (Estratto). Comune di San Daniele del Friuli - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 607 del 4 luglio 1994 e provvedimento provinciale n. 91/1998 del 19 marzo 1998 con cui il Comune di San Daniele del Friuli è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune località «Volparie» a Villanova di San Daniele del Friuli;

VISTA l'istanza del 17 agosto 2000 con la quale il Comune di San Daniele del Friuli chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di San daniele del Friuli l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2ª categoria tipo A) sita nel medesimo Comune località «Volparie» a Villanova di San Daniele del Friuli, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 177/2001. (Estratto). Comune di Palmanova - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2ª cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP. 179/UD/ESR/50 del 19 marzo 1987 con la quale il Comune di Palmanova è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2ª categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 15 mappale n. 57 della superficie di mq. 11.000, per una capacità di mc. 34.000;

VISTA l'istanza del 22 novembre 2000 con la quale il Comune di Palmanova chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Palmanova l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2ª categoria tipo A) sita nel medesimo Comune su area catastalmente individuata al foglio 15 mappale n. 57, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 178/2001. (Estratto). Comune di Pontebba - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2ª cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP. 3/UD/ESR/188 del 8 gennaio 1987 e provvedimenti del Sindaco di Pontebba n. 1889 del 10 aprile 1989, n. 5964 del 6 novembre 1991 e del 6 dicembre 1992, con i quali il Comune di Pontebba è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2ª categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 7 mappali n. 1000-10-996-997/1-990/1-990/2-991-1391-984/1 e 987 una capacità di mc. 59.000;

VISTA l'istanza del 21 novembre 2000 con la quale il Comune di Pontebba chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione ed ha dichiarato che lo stesso non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Pontebba l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2ª categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 7 mappali n. 1000-10-996-997/1-990/1-990/2-991-1391-984/1 e 987, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 179/2001. (Estratto). Comune di Bertoliolo - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2ª cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni del Sindaco di Bertoliolo n.

4414/X del 30 luglio 1992 e n. 5862/X del 30 settembre 1994, e determinazione provinciale n. 12/99 del 25 gennaio 1999, con le quali il Comune di Bertolo è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2ª categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 7 mappali n. 38, 39 e 219, fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 23 novembre 2000 con la quale il Comune di Bertolo chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare al Comune di Bertolo l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2ª categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 7 mappali n. 38, 39 e 219, fino al 2 marzo 2003;

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 180/2001. (Estratto). Comune di Sauris - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2ª cat. tipo A).**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP. 1415/UD/ESR/222 del 8 luglio 1987 con la quale il Comune di Sauris è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2ª categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 18 mappali n. 288, 279, 280, 281 e 282 della superficie di mq. 8.955, per una capacità di mc. 80.000;

VISTA l'istanza del 5 gennaio 2001 con la quale il Comune di Sauris chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare al Comune di Sauris l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2ª categoria tipo A) sita nel medesimo Comune su area catastalmente individuata al foglio 18 mappali n. 288, 279, 280, 281 e 282, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 181/2001. (Estratto). Comune di Verzegnis - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2ª cat. tipo A).**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione del Sindaco di Verzegnis n. 1/1992 Disc. del 18 giugno 1992, con la quale il Comune di Verzegnis è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2ª categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 14 mappali n. 12, 60, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 della superficie di circa mq. 6.450 ed una capacità di mc. 31.300;

VISTA l'istanza del 23 novembre 2000 con la quale il Comune di Verzegnis chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e sottolinea che lo stesso non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare al Comune di Verzegnis l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2ª categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 14 mappali n. 12, 60, 62, 63, 64, 65, 66 e 67, fino al 2 marzo 2005.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 182/2001. (Estratto). Comune di Visco - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP. 1218/UD/ESR/16 del 17 giugno 1986 con la quale il Comune di Visco è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 5 mappali n. 197 e 198 della superficie di mq. 7.700, per una capacità di mc. 25.000;

VISTA l'istanza del 22 novembre 2000 con la quale il Comune di Visco chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare al Comune di Visco l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 5 mappali n. 197 e 198, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 183/2001. (Estratto). Ditta LIF S.p.A. di Pradamano - Comune di Pradamano. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali 20436/1993 del 13 settembre 1993, n. 22071/1996 del 25 luglio 1996, n. 135/1998 del 16 aprile 1998 e n. 300/1998 del 14 agosto 1998, con i quali la ditta LIF S.p.A. con sede in Comune di Pradamano, Strada di Laipacco è stata auto-

rizzata a realizzare e gestire un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali inerti prodotti da terzi con l'installazione di un impianto mobile di frantumazione, per una quantità massima di rifiuti trattabili di 30.000 mc./anno, impianto sito nel Comune di Pradamano nell'area distinta in catasto al foglio 1 mappali 24, 30, 52, 56, 57, 58, 64, 70, 71, 85, 86, 87, 88 e 89, fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 5 settembre 2000 con la quale la ditta LIF S.p.A. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla ditta LIF S.p.A. l'autorizzazione alla gestione dello stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali inerti prodotti da terzi con installazione di un impianto mobile di frantumazione sito nel Comune di Pradamano, su area catastalmente individuata al foglio 1 mappali 24, 30, 52, 56, 57, 58, 64, 70, 71, 85, 86, 87, 88 e 89, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 184/2001. (Estratto). Ditta Autorecuperi Chiavacci Liani & Prampero S.n.c. di Codroipo - Comune di Codroipo. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 31210/1990 del 28 agosto 1990, n. 8866/1991 del 7 febbraio 1991, n. 28672/1992 del 7 luglio 1992, n. 48486/1993 del 10 dicembre 1993, n. 45481/1994 del 12 ottobre 1994, n. 35722/1996 dell'11 dicembre 1996, n. 266/1997 del 24 novembre 1997 e n. 362 del 9 agosto 2000 con i quali la Ditta Autorecuperi Chiavacci Liani & Prampero S.n.c., con sede in Comune di Codroipo, viale Pordenone n. 98, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, impianto sito in Comune di Codroipo, su area catastalmente individuata al fo-

glio 16, mappali 171 e 221, fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 22 novembre 2000 con la quale la Ditta - Autorecuperi - Chiavacci Liani & Prampero S.n.c. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare alla Ditta Autorecuperi Chiavacci Liani & Prampero S.n.c., con sede in Comune di Codroipo, viale Pordenone n. 98, l'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, impianto sito in Comune di Codroipo, su area catastalmente individuata al foglio 16, mappali 171 e 221, fino al 2 marzo 2006.

##### Art. 2

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 185/2001. (Estratto). Ditta Danelutto S.r.l. di Udine - Comuni di Udine e Povoletto. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2ª categoria tipo A).**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./1186-UD/ESR/51 del 27 maggio 1985, con la quale la ditta Danelutto S.r.l. con sede in Comune di Udine, via Liguria n. 349 è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2ª categoria tipo A), sita parte nel Comune di Udine, foglio 1 mappale 113 e parte nel Comune di Povoletto, foglio 3 mappale 6, della superficie di circa mq. 5.000 ed una capacità di mc. 50.000;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale la ditta Danelutto S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizza-

zione alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare alla ditta Danelutto S.r.l. l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2ª categoria tipo A) sita parte nel Comune di Udine, foglio 1 mappale 113 e parte nel Comune di Povoletto, foglio 3 mappale 6, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 186/2001. (Estratto). Ditta Battel Silvano & Figlio S.n.c. di Campoformido - Comune di Campoformido. Rinnovo autorizzazione.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 12606/1992 del 28 febbraio 1992 e n. 48487/1993 del 10 dicembre 1993 con i quali la Ditta Battel Silvano & Figlio S.n.c. con sede in Comune di Campoformido, frazione Basaldella, via Adriatica 49, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, ed ulteriori rottami ferrosi, impianto sito in Comune di Campoformido su area catastalmente individuata al foglio 17 mappali 158, 159, 160 e 167;

VISTA la determinazione n. 247/1998 del 3 luglio 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 28 novembre 2000 con la quale la Ditta Battel Silvano & Figlio S.n.c. chiede il rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni sostanziali rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

di rinnovare alla Ditta Battel Silvano & Figlio S.n.c. con sede in Comune di Campofornido, frazione Basaldella, via Adriatica 49, l'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, ed ulteriori rottami ferrosi, sito in Comune di Campofornido su area catastalmente individuata al foglio 17 mappali 158, 159, 160 e 167, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 188/2001. (Estratto). Ditta Impresa Natisone Ecologica S.r.l. di San Giovanni al Natisone - Comune di San Giovanni al Natisone. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni del Sindaco di San Giovanni al Natisone n. 2246 del 7 marzo 1990, n. 498 del 14 gennaio 1991 e n. 1018 del 30 gennaio 1992 e provvedimento provinciale n. 241/98 del 3 luglio 1998 con cui la ditta «Impresa Natisone Ecologica S.r.l.», con sede in Comune di San Giovanni al Natisone, viale delle Scuole n. 72, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), sita nel medesimo Comune, località «La Brava», nell'area distinta in catasto al foglio 12 mappali 115, 116, 117, 118, 157 e 158, della capacità di mc. 220.000, fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 3 ottobre 2000 con la quale la ditta «Impresa Natisone Ecologica S.r.l.» chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

di rinnovare alla ditta «Impresa Natisone Ecologica

S.r.l.» l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di San Giovanni al Natisone, località «La Brava», nell'area distinta in catasto al foglio 12 mappali 115, 116, 117, 118, 157 e 158, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 189/2001. (Estratto). Ditta Co.Pe.Go. S.r.l. di Udine - Comune di Cassacco. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni del Sindaco di Cassacco n. 6325 del 13 novembre 1991 e «Aut. n. 15/92» del 13 febbraio 1992 e provvedimento provinciale n. 237/1998 del 3 luglio 1998 con cui la ditta Co.Pe.Go. S.r.l., con sede in Comune di Udine, via Treppo n. 18, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), sita nel Comune di Cassacco, nell'area distinta in catasto al foglio 10 mappali 318, 319, 320, 321, 322, 404 e 405, della superficie di mq. 27.500 e della capacità di mc. 115.000, fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 23 novembre 2000 con la quale la ditta Co.Pe.Go. S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

di rinnovare alla ditta Co.Pe.Go. S.r.l. l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di Cassacco, nell'area distinta in catasto al foglio 10 mappali 318, 319, 320, 321, 322, 404 e 405, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 190/2001. (Estratto). Ditta Cornacchini Bruno & Ferruccio S.n.c. di Reana del Rojale - Comune di Reana del Rojale. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione del Sindaco del Comune di Reana del Rojale «Pratica n. 213/92» del 16 novembre 1993 con la quale la ditta Cornacchini Bruno & Ferruccio S.n.c., con sede in Comune di Reana del Rojale, via Ribis n. 58, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), sita nel medesimo Comune località «Rizzolo» nell'area distinta in catasto al foglio 21 mappali 19, 22, 25, 103, 121, 101, 105, 106 e 107, per una capacità di mc. 177.000;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale la ditta Cornacchini Bruno & Ferruccio S.n.c. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla ditta Cornacchini Bruno & Ferruccio S.n.c. l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di Reana del Rojale, località «Rizzolo», su area catastalmente individuata al foglio 21 mappali 19, 22, 25, 103, 121, 101, 105, 106 e 107, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 191/2001. (Estratto). Ditta LIF S.p.A. di Pradamano - Comune di Remanzacco. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione del Sindaco di Remanzacco n. 4893/1989 del 28 novembre 1990 e provvedimenti provinciali n. 625/1998 del 23 novembre 1998, n. 457/1999 del 7 giugno 1999 e deliberazione della giunta Provinciale n. 512 del 24 novembre 1999, con cui la ditta LIF S.p.A. con sede in Comune di Pradamano, Strada di Laipacco è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel Comune di Remanzacco nell'area distinta in catasto al foglio 22 mappali 118, 125, 81, 123, 82, 124, e 168 della superficie di circa mq. 96.080 ed una capacità di mc. 619.631;

VISTA l'istanza del 5 settembre 2000 con la quale la ditta LIF S.p.A. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla ditta LIF S.p.A. l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di Remanzacco, su area catastalmente individuata al foglio 22 mappali 118, 125, 81, 123, 82, 124, e 168, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 192/2001. (Estratto). Ditta Dri Elio & Figli di Gonars - Comune di Gonars. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione provinciale n. 275/98 del 20 luglio 1998, con la quale la ditta Dri Elio e figli S.r.l. con sede in Comune di Gonars, via Trieste n. 111, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 1 mappali 74 e 141, della superficie di circa mq. 11.000 ed una capacità di mc. 25.000, fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 2 settembre 2000 con la quale la ditta Dri Elio e figli S.r.l. chiede il rinnovo dell'auto-

rizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla ditta Dri Elio e figli S.r.l. l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di Gonars, su area catastalmente individuata al foglio 1 mappali 74 e 141, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 193/2001. (Estratto). Ditta Calcestruzzi Trieste S.r.l. di Romans d'Isonzo - Comune di San Vito al Torre. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione del Sindaco di San Vito al Torre n. 2565 del 31 giugno 1996 con la quale la ditta Calcestruzzi Trieste S.r.l., con sede in Comune di Romans d'Isonzo, Viale Palmanova s.n., è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), sita nel Comune di San Vito al Torre, nell'area distinta in catasto al foglio 11 p.c. 792/3 e 792/4

VISTA l'istanza del 30 agosto 2000 con la quale la ditta Calcestruzzi Trieste S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla ditta Calcestruzzi Trieste S.r.l. l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di San Vito al Torre, nell'area distinta in catasto al foglio 11 p.c. 792/3 e 792/4, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 194/2001. (Estratto). Ditta Bassi Antonio S.r.l. di Lestizza - Comune di Lestizza. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione del Sindaco di Lestizza del 18 giugno 1996, e provvedimento provinciale n. 194/2000 del 28 aprile 2000 con cui la ditta Bassi Antonio S.r.l. con sede in Comune di Lestizza, via Vittorio Veneto n. 63, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), sita nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 4 mappali 68, 69, 184, 185 e 204, della superficie di circa mq. 5.300 ed una capacità di mc. 25.000;

VISTA l'istanza del 21 novembre 2000 con la quale la ditta Bassi Antonio S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla ditta Bassi Antonio S.r.l. l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di Lestizza, su area catastalmente individuata al foglio 4 mappali 68, 69, 184, 185 e 204, fino al 2 marzo 2005.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 195/2001. (Estratto). Ditta Bassi Antonio S.r.l. di Lestizza - Comune di Basiliano. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione del Sindaco di Basiliano n. 1/Disc. n. prot. 5570 del 14 agosto 1990, e provvedimenti provinciali 274/99 del 23 aprile 1999 e n. 193/2000 del 28 aprile 2000 con cui la ditta Bassi Antonio S.r.l. con sede in Comune di Lestizza, via Vittorio Veneto n. 63, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), sita nel Comune di Basiliano nell'area distinta in catasto al foglio 29 mappali 208, 233, 125, 124, 126, e 123, della superficie di circa mq. 12.000 ed una capacità di mc. 28.980 fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 21 novembre 2000 con la quale la ditta Bassi Antonio S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla ditta Bassi Antonio S.r.l. l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di Basiliano, su area catastalmente individuata al foglio foglio 29 mappali 208, 233, 125, 124, 126, e 123, fino al 2 marzo 2002.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 196/2001. (Estratto). Ditta Riviera Marmi S.a.s. di Lucilla e Mario Laurino di Magnano in Riviera - Comune di Magnano in Riviera. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione del Sindaco di Magnano in Riviera n. 1306/1991 del 24 maggio 1991 e provvedimento provinciale n. 18292/1997 del 9 aprile 1997, con i quali la ditta Riviera Marmi S.a.s. di Lucilla e Mario Laurino con sede in Comune di Magnano in Riviera, via Marconi n. 20, è stata autorizzata a gestire una discarica di 2<sup>a</sup>

categoria tipo A), nel medesimo Comune località «Fontanucis» nell'area distinta in catasto al foglio 4 mappali 192 e 193 della superficie di circa mq. 2.340 ed una capacità di mc. 7.400, fino al 24 maggio 2001;

VISTA l'istanza del 28 novembre 2000 con la quale la ditta Riviera Marmi S.a.s. di Lucilla e Mario Laurino chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla ditta Riviera Marmi S.a.s. di Lucilla e Mario Laurino l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di Magnano in Riviera località «Fontanucis», su area catastalmente individuata al foglio 4 mappali 192 e 193, fino al 2 marzo 2005.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 197/2001. (Estratto). Società Nicoloso Scavi S.n.c. di Nicoloso Armando & figli di Buia - Comune di Majano. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 10487/1997 del 25 febbraio 1997, n. 30823/1997 del 24 luglio 1997, n. 44/1998 del 17 febbraio 1998, n. 238/1998 del 3 luglio 1998 e n. 652/1998 del 4 dicembre 1998 con i quali la Società Nicoloso Scavi S.n.c. di Nicoloso Armando & figli, con sede in Comune di Buia, via Polvaries n. 43, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), sita nel Comune Majano, località «Casasola» nell'area distinta in catasto al foglio 14 mappali 299, 300 e 400, della superficie di mq. 11.690 e della capacità di mc. 25.000, fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale la Società Nicoloso Scavi S.n.c. di Nicoloso Armando & figli chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Società Nicoloso Scavi S.n.c. di Nicoloso Armando & figli l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di Majano, località «Casasola» nell'area distinta in catasto al foglio 14 mappali 299, 300 e 400, fino al 2 marzo 2003.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 198/2001. (Estratto). Ditta Pighin Scavi S.r.l. di San Daniele del Friuli - Comune di Majano. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione del Sindaco di Majano n. «di decreto .1» del 26 febbraio 1993 e provvedimento provinciale n. 41/1998 del 17 febbraio 1998 con cui la ditta Pighin Scavi S.r.l., con sede in Comune di San Daniele del Friuli, via Aonedis n. 10, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), sita nel Comune di Majano, frazione Farla nell'area distinta in catasto al foglio 24 mappali 133, 134, 167, 168, 169 e 170;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 79 del 14 marzo 2000 con la quale veniva prorogato al 30 marzo 2001 il termine per l'ultimazione dei lavori di ampliamento della discarica in oggetto di cui al sopracitato provvedimento provinciale n. 41/98 del 17 febbraio 1998;

VISTA l'istanza del 27 novembre 2000 con la quale la ditta Pighin Scavi S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla ditta Pighin Scavi S.r.l. l'autoriz-

zazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di Majano, frazione Farla nell'area distinta in catasto al foglio 24 mappali 133, 134, 167, 168, 169 e 170, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 199/2001. (Estratto). Ditta LIF S.p.A. di Pradamano - Comune di Pradamano. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione del Sindaco di Pradamano n. 35/1993 del 18 ottobre 1993, con la quale la ditta LIF S.p.A. con sede in Comune di Pradamano, Strada di Lai-pacco è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 1 mappali 44, 45, 66 e 67 della superficie di circa mq. 15.000 ed una capacità di mc. 150.000 più mc. 17.000 di ghiaia e terra vegetale per la ricopertura e risanamento finale dell'area;

VISTA l'istanza del 5 settembre 2000 con la quale la ditta LIF S.p.A. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla ditta LIF S.p.A. l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di Pradamano, su area catastalmente individuata al foglio 1 mappali 44, 45, 66 e 67, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 20 febbraio 2001, n. 200/2001. (Estratto). Ditta LIF S.p.A. di Pradamano - Comune di Martignacco. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione del Sindaco di Martignacco n. 01/96 Discar del 10 giugno 1996, con la quale la ditta LIF S.p.A. con sede in Comune di Pradamano, Strada di Laipacco è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune nell'area distinta in catasto al foglio 10 mappali 169, 170 e 257 della superficie di circa mq. 21.500 ed una capacità di mc. 229.726, fino al 10 giugno 2006;

VISTA l'istanza del 5 settembre 2000 con la quale la ditta LIF S.p.A. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla ditta LIF S.p.A. l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di Martignacco località «Trabanis», su area catastalmente individuata al foglio 10 mappali 169, 170 e 257, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 20 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 21 febbraio 2001, n. 202/2001. (Estratto). Ditta Fornaci Giuliane S.p.A. di Cormons - Comune di Majano. Rinnovo autorizzazione stoccaggio rifiuti speciali non tossici e nocivi e voltura provvedimenti provinciali.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 29870/1993 del 9 agosto 1993, n. 16618/1994 del 6 aprile 1994 e n.

51590/1994 del 18 novembre 1994 con i quali la Ditta Fornace Morandini S.r.l. con sede in Comune di Majano località S. Eliseo n. 26, è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio e riutilizzo di rifiuti speciali non tossici e nocivi, quali i residui di verniciatura nella produzione di laterizi, stoccaggio sito in Comune di Majano località San Eliseo;

VISTA la determinazione n. 293/1998 del 6 agosto 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 27 settembre 2000 con la quale la Ditta Fornace Morandini S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione ed ha dichiarato che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

VISTA la successiva istanza dell'8 febbraio 2001 con la quale la Ditta Fornace Morandini S.r.l. chiede la voltura dei sopracitati provvedimenti a favore della Ditta Fornaci Giuliane S.p.a. con sede in Comune di Cormons, via Isonzo 145, richiesta effettuata dalla volontà di realizzare un progetto di aggregazione fra le sopracitate Ditte che si concluderà con la fusione tra le due Aziende verso il mese di agosto/settembre dell'anno in corso con il mantenimento di un'unica ragione sociale pari a quella sopra riportata;

VISTA l'autorizzazione alla voltura espressa dalla ditta Fornaci Giuliane S.p.a. con nota del 6 febbraio 2001;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di volturare i provvedimenti citati in premessa dalla ditta Fornace Morandini S.p.a. alla ditta Fornaci Giuliane s.p.a. con sede in Comune di Cormons, via Isonzo 14.

Art. 2

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto di stoccaggio provvisorio e riutilizzo di rifiuti speciali non tossici e nocivi, quali i residui di verniciatura nella produzione di laterizi, stoccaggio sito in Comune di Majano località San Eliseo, viene rinnovata fino al 2 marzo 2006.

Art. 3

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al

decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 21 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 21 febbraio 2001, n. 203/2001. (Estratto). Ditta Fornaci Giuliane S.p.A. di Cormons - Comune di Majano. Rinnovo autorizzazione stoccaggio rifiuti industriali e voltura provvedimenti provinciali.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 24370/1991 del 8 maggio 1991 e n. 41779/1997 del 21 ottobre 1992 con i quali la Ditta Fornace Morandini S.r.l. con sede in Comune di Majano località S. Eliseo n. 26, è stata autorizzata a realizzare e gestire un impianto di stoccaggio provvisorio e riutilizzo di rifiuti industriali in processi produttivi, impianto sito in Comune di Majano su area catastalmente individuata al foglio n. 28 su parte dei mappali n. 48 e 51;

VISTA la determinazione n. 679/1999 del 19 novembre 1999 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 27 settembre 2000 con la quale la Ditta Fornace Morandini S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione ed ha dichiarato che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

VISTA la successiva istanza dell' 8 febbraio 2001 con la quale la Ditta Fornace Morandini S.r.l. chiede la voltura dei sopracitati provvedimenti a favore della Ditta Fornaci Giuliane S.p.a. con sede in Comune di Cormons, via Isonzo 145, richiesta effettuata dalla volontà di realizzare un progetto di aggregazione fra le sopracitate Ditte che si concluderà con la fusione tra le due Aziende verso il mese di agosto/settembre dell'anno in corso con il mantenimento di un'unica ragione sociale pari a quella sopra riportata;

VISTA l'autorizzazione alla voltura espressa dalla ditta Fornaci Giuliane S.p.a. con nota del 6 febbraio 2001;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di volturare i provvedimenti citati in premessa dalla ditta Fornace Morandini S.p.a. alla ditta Fornaci Giuliane s.p.a. con sede in Comune di Cormons, via Isonzo 14.

Art. 2

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto di stoccaggio provvisorio e riutilizzo di rifiuti industriali in processi produttivi, sito in Comune di Majano su area catastalmente individuata al foglio n. 28 su porzione dei mappali n. 48 e 51, viene rinnovata fino al 2 marzo 2006.

Art. 3

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 21 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 21 febbraio 2001, n. 206/2001. (Estratto). Ditta IFIM S.r.l. di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti autorizzativi:

- decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164/Pres. del 7 marzo 1984;

- decreto del Presidente della Giunta regionale n. 647/Pres. del 17 settembre 1984;

- decreto del Presidente della Giunta regionale n. 099/Pres. del 27 febbraio 1985;

- decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./2326/UD/ESR/34 del 4 ottobre 1985;

- decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./1597/UD/ESR/34 del 10 agosto 1987;

- decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. LL.PP./2980/UD/ESR/34 del 27 novembre 1987;

- decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici

ci n. LL.PP./3188/UD/ESR/34 del 31 dicembre 1987;

- decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./20-UD/ESR/34 del 2 febbraio 1990;

- decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./177-UD/ESR/34 del 27 marzo 1990;

- decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./410-UD/ESR/34 dell'8 maggio 1991;

- decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992;

- decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./415-UD/ESR/34 dell'8 aprile 1993;

- decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./756-UD/ESR/34 del 29 giugno 1995;

- decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB./876-UD/ESR/34 del 13 maggio 1996;

- Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 287/98 del 3 agosto 1998;

con i quali la ditta IFIM S.r.l., con sede in Comune di Udine, via Prefettura 13, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 1<sup>a</sup> categoria, sita nel Comune di Udine, sui terreni catastralmente individuati al foglio 18, mappali 50, 78 e 109, e foglio 27, mappali 138, 231, 232, 233, 234, 411, 153 e 406, come meglio specificato nei sopra elencati atti;

VISTA l'istanza del 27 novembre 2000 con la quale la ditta IFIM S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e dichiarazione dalla quale risulta che la discarica in oggetto non ha subito alcuna modifica e trasformazione rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare, alla ditta IFIM S.r.l., con sede in Comune di Udine, Via Prefettura 13, l'autorizzazione alla gestione della discarica di 1<sup>a</sup> categoria sita nel Comune di Udine sui terreni catastralmente individuati al foglio 18, mappali 50, 78 e 109, e foglio 27, mappali 138, 231, 232, 233, 234, 411, 153 e 406, fino al 31 dicembre 2001.

(omissis)

Udine, 21 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 21 febbraio 2001, n. 207/2001. (Estratto).**

**Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 27500/1990 del 22 agosto 1990, n. 72/1998 del 10 marzo 1998 e n. 591/1999 del 24 settembre 1999 con i quali la Comunità Collinare del Friuli, con sede in Comune di Colloredo di Monte Abano, Piazza Castello n. 7, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 1<sup>a</sup> categoria, sita nel Comune di Fagagna, della capacità di mc. 220.000, fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale la Comunità Collinare del Friuli chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare, alla Comunità Collinare del Friuli con sede in Comune di Colloredo di Monte Abano, Piazza Castello n. 7, l'autorizzazione alla gestione della discarica di 1<sup>a</sup> categoria sita nel Comune di Fagagna, fino al 2 marzo 2003.

(omissis)

Udine, 21 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 21 febbraio 2001, n. 208/2001. (Estratto). Ditta Pacorig F.lli S.a.s. di Manzano - Comune di Manzano. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 41778/1992 del 21 ottobre 1992, n. 32490/1993 del 6 settembre 1993 e n. 224/1997 del 16 ottobre 1997 con i quali la Ditta Pacorig F.lli S.a.s., con sede in Comune di Manzano, via Trieste 4, è stata autorizzata a realizzare e gestire un uno stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi,

costituiti da rottami metallici ferrosi e non, impianto sito in Comune di Manzano, via Trieste 4, fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 27 novembre 2000 con la quale la Ditta Pacorig F.lli S.a.s. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ditta Pacorig F.lli S.a.s., con sede in Comune di Manzano, via Trieste 4, l'autorizzazione alla gestione dello stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici ferrosi e non, impianto sito in Comune di Manzano, via Trieste 4, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 21 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 210/2001. (Estratto). Ditta Pasqualatto Francesco di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimenti provinciali n. 46971/1991 del 20 dicembre 1991 e n. 21309/1996 del 3 dicembre 1996 con il quali la Ditta Pasqualatto Francesco, con sede in Comune di Udine, via della Valle 55, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, in Comune di Udine;

VISTA la determinazione n. 577/98 del 2 novembre 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e l'autorizzazione di cui sopra veniva prorogata fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 10 agosto 2000 e allegata dichiarazione di pari data con le quali la Ditta Pasqualatto Francesco chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e in allegato dichiara che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di rinnovare alla Ditta Pasqualatto Francesco l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, in Comune di Udine, Via della Valle 55, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 211/2001. (Estratto). Ditta Idrospurghi di Plaino Giovani di Latisana - Comune di Latisana. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 27430/1993 del 15 luglio 1993 e n. 268/1998 del 15 luglio 1998 con i quali la Ditta «Idrospurghi di Plaino Giovani» con sede in Comune di Latisana, via Stretta n. 68, è stata autorizzata a realizzare e gestire un impianto di pretrattamento di reflui non tossici e nocivi prodotti da terzi, di tipo civile o ad essi assimilabili, impianto sito in Comune di Latisana, località Paludo, su area catastalmente individuata al foglio 15 mappali 135, fino al 2 marzo 2001;

VISTA la determinazione n. 268/1998 del 15 luglio 1998 di cui sopra con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale la Ditta «Idrospurghi di Plaino Giovani» chiede il rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ditta «Idrospurghi di Plaino Giovani» con sede in Comune di Latisana, via Stretta n. 68, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di pretrat-

tamento di reflui non tossici e nocivi prodotti da terzi, di tipo civile o ad essi assimilabili, impianto sito in Comune di Latisana, località Paludo, su area catastalmente individuata al foglio 15 mappali 135, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 212/2001. (Estratto). Ditta Carta da Macero di Mazzetti e Cantoni S.n.c. di Udine - Comuni di Povoletto e Remanzacco. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 9390/1992 del 18 febbraio 1992, n. 14990/1992 del 10 marzo 1992, n. 2282/1997 del 28 gennaio 1997, con i quali la Ditta Carta da Macero di Mazzetti e Cantoni S.n.c. con sede in Udine, via Martignacco, 139 è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali costituiti da carta da macero e nylon situato in Comune di Povoletto, in via Giovanni Battista Maddalena, 27 sull'area distinta ai mappali 10-11 del foglio 11 e in Comune di Remanzacco, sull'area distinta ai mappali 334 - 341 - 155 del foglio 33;

VISTO il provvedimento n. 23087/1997 del 12 maggio 1997 con il quale le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 12 maggio 2001;

VISTA l'istanza del 14 novembre 2000 con la quale la Ditta Carta da Macero di Mazzetti e Cantoni S.n.c. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ditta Carta da Macero di Mazzetti e Cantoni S.n.c. con sede in Udine, via Martignacco, 139 e impianto situato in Comune di Povoletto, in via Giovanni Battista Maddalena, 27 sull'area distinta ai mappali 10-11 del foglio 11 e in Comune di Remanzacco, sull'area distinta ai mappali 334 - 341 - 155 del foglio 33 l'autorizzazione alla gestione di uno stoc-

gio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da carta da macero e nylon fino al 2 marzo 2006;

Art. 2

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 213/2001. (Estratto). Ditta Chenna S.p.A. di San Vito di Fagagna - Comune di San Vito di Fagagna. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 36520/1993 del 6 ottobre 1993, n. 55653/1998 del 26 agosto 1998, con i quali la Ditta Chenna S.p.A. con sede legale ed impianto in San Vito di Fagagna, Zona Industriale è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio, trattamento e relativa trasformazione di rifiuti speciali prodotti da terzi, sull'area distinta ai mappali n. 313 - 314 - 2 - 277 del foglio 26;

VISTA l'istanza dell'8 settembre 2000 con la quale la Ditta Chenna S.p.A. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ditta Chenna S.p.A. con sede legale ed impianto in San Vito di Fagagna, Zona Industriale sito sull'area distinta ai mappali n. 313 - 314 - 2 - 277 del foglio 26, l'autorizzazione alla gestione di uno stoccaggio provvisorio, trattamento e relativa trasformazione di rifiuti speciali prodotti da terzi fino al 2 marzo 2006;

Art. 2

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 214/2001. (Estratto). Ditta Ferriere Nord S.p.A. di Osoppo - Comune di Osoppo. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 64417/1998 del 2 ottobre 1998 con il quale la Ditta Ferriere Nord S.p.A., con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Osoppo, zona industriale Rivoli, è stata autorizzata a gestire uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi;

VISTO il provvedimento n. 23087/1997 del 12 maggio 1997 con il quale l'autorizzazione di cui sopra veniva prorogata fino al 12 maggio 2001;

VISTA l'istanza del 16 novembre 2000 con la quale la Ferriere Nord S.p.A. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dello stoccaggio in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ferriere Nord S.p.A., con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Osoppo, zona industriale Rivoli, l'autorizzazione alla gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi fino al 2 marzo 2006;

Art. 2

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 215/2001. (Estratto). Ditta I.L.S.A. S.r.l. di Pasian di Prato - Comune di Pasian di Prato. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 51788/1989 del 19 ottobre 1989, n. 40/1991 del 3 gennaio 1991, n. 08040/1993 del 11 febbraio 1993, n. 16619/1994 del 6 aprile 1994, n. 20359 del 9 maggio 1994, n. 63007 del 23 settembre 1999, con il quale la Ditta I.L.S.A. S.r.l., con sede in Comune di Pasian di Prato, via C. Colombo, n. 185/5, è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio di residui di origine animale ed olii usati di origine vegetale e animale prodotti da terzi e di rifiuti speciali prodotti da terzi;

VISTO il provvedimento n. 23087/1997 del 12 maggio 1997 con il quale le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 12 maggio 2001;

VISTA l'istanza del 28 ottobre 2000 con la quale la Ditta I.L.S.A. S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ditta I.L.S.A. S.r.l. con sede in Comune di Pasian di Prato, via Colombo 185/5, l'autorizzazione alla gestione di uno stoccaggio provvisorio di residui di origine animale ed olii usati di origine vegetale e animale prodotti da terzi e di rifiuti speciali prodotti da terzi fino al 2 marzo 2006;

Art. 2

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 216/2001. (Estratto). Ditta G.SIU S.n.c. di Villa Santina - Comune di Cavazzo Carnico. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i seguenti atti:

- decreto Assessore Provinciale Ambiente e Territorio n. 2285/1997 del 28 gennaio 1997 di autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita in Comune di Cavazzo Carnico in loc. «Pre Cuel»;

- decreto Assessore Provinciale ambiente e Territorio n. 20571/1997 del 23 aprile 1997, di voltura dell' intestazione dell'autorizzazione n. 2285/1997 alla Ditta G.SIU, Gestione Servizi Igienici Urbani - di De Sabata & C. s.n.c.;

- determina del Dirigente Servizio Tutela Ambiente n. 240/1998 prot. n. 44915/1998 del 3 luglio 1998 con la quale veniva tra l'altro fissata il termine di proroga dell'autorizzazione al 2 marzo 2001;

- Verbale di deliberazione della Giunta comunale di Cavazzo Carnico n. 157 del 27 novembre 2000 con la quale veniva prorogato al 2 settembre 2001 il contratto d'appalto della discarica in oggetto alla Ditta G.SIU s.n.c.;

VISTA l'istanza del 28 ottobre 2000 con la quale la ditta G.SIU S.n.c. ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla ditta G.SIU S.n.c. l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sito in Comune di Cavazzo Carnico fino al 2 marzo 2006 e comunque non oltre il periodo di durata del contratto di gestione in appalto, stipulato tra il Comune di Cavazzo Carnico, proprietario della discarica e la ditta stessa.

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 217/2001. (Estratto). Ditta Busolini Lorenzo di Cividale del Friuli - Comune di Cividale del Friuli. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i seguenti atti:

- decreto Sindaco di Cividale n. 87/1993 prot. 14996/1992 dell'1 giugno 1993;

- determina del Dirigente Servizio Tutela Ambiente n. 219/1998 prot. n. 42338/1998 del 19 giugno 1998 di proroga dell'autorizzazione al 19 giugno 1999;

- determina del Dirigente Servizio Tutela Ambiente n. 431/1999 prot. n. 40016/1999 del 26 maggio 1999 di proroga dell'autorizzazione al 16 giugno 2000;

- determina del Dirigente Servizio Tutela Ambiente n. 268/2000 prot. n. 47079/2000 del 6 giugno 2000 di proroga dell'autorizzazione al 31 dicembre 2000;

- determina del Dirigente Servizio Tutela Ambiente n. 715/2000 prot. n. 97690/2000 del 29 dicembre 2000 di proroga dell'autorizzazione al 2 marzo 2001;

con i quali la Ditta Busolini Lorenzo, con sede in Comune di Cividale del Friuli, viale Trieste 106, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), sita in Comune di Cividale del Friuli, località Murà su area catastalmente individuata al foglio 27, mappali 200 - 201 - 204;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale la Ditta Busolini Lorenzo ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

- di rinnovare, per quanto sopra esposto alla ditta Busolini Lorenzo, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita in località Murà, nel Comune di Cividale del Friuli, su area catastalmente individuata al foglio 27, mappali 200 - 201 - 204, per un periodo di mesi 6 (sei) decorrenti dal 3 marzo 2001;

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 218/2001. (Estratto). Ditta R. Casini S.r.l. di Tavagnacco - Comune di Tavagnacco. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO i provvedimenti di questa Amministrazione n. 60040 dell'11 dicembre 1989, n. 46520/1992 del 3 dicembre 1992, 732/1999 del 10 dicembre 1999 e n. 428/2000 del 26 settembre 2000 con i quali la ditta R. Casini S.r.l. di Tavagnacco è stata autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, e di un centro di raccolta e demolizione veicoli a motore rimorchi e simili e loro parti, ubicato nel medesimo Comune, in via Paderno, n. 3;

VISTA la determinazione n. 732/1999 del 10 dicembre 1999 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997;

VISTA altresì la deliberazione giunta n. 233 d'ordine del 2 agosto 2000 con la quale la ditta in questione è stata autorizzata ad effettuare lavori di mitigazione e adeguamento ambientale dell'impianto in oggetto secondo un determinato programma stabilito nella deliberazione stessa;

VISTA l'istanza del 15 novembre 2000 con la quale la Ditta R. Casini S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Ditta R. Casini S.r.l., con sede legale e operativa in Comune di Tavagnacco, via Paderno, n. 3, l'autorizzazione alla gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, e di un centro di

raccolta e demolizione veicoli a motore rimorchi e simili e loro parti, fino al 31 dicembre 2001.

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 219/2001. (Estratto). Ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s. di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il proprio precedente decreto n. 33361/1993 del 10 settembre 1993, con il quale la Ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s. di Udine veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami metallici ferrosi e non, ubicato in Comune di Udine, via Umago, 7;

VISTA la determinazione n. 340/1998 del 10 settembre 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e l'autorizzazione di cui sopra veniva prorogata fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 30 novembre 2000 con la quale la Ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e in allegato dichiara che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

- Di rinnovare alla Ditta Eredi Raffin E. di Luigi Raffin & C. S.a.s. l'autorizzazione alla gestione di uno stoccaggio provvisorio e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami ferrosi e non, in Comune di Udine, via Umago 7, fino al 31 dicembre 2001.

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 220/2001. (Estratto). Ditta Bergamasco Gianni di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 1239/1994 del 17 gennaio 1994 con il quale la Ditta Bergamasco Gianni con sede legale e operativa in Comune di Udine, via Lumignacco 209, è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio provvisorio e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali i rottami ferrosi e non, su area catastalmente individuata al foglio 57 mappali 46 e 221;

VISTE le determinazioni n. 5/1998 del 12 gennaio 1999 e n. 116/1999 del 22 marzo 1999 con le quali l'autorizzazione di cui sopra veniva prorogata fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 30 novembre 2000 con la quale la Ditta Bergamasco Gianni chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1 -

Di rinnovare alla Ditta Bergamasco Gianni l'autorizzazione alla gestione di uno stoccaggio provvisorio e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da rottami ferrosi e non, in Comune di Udine, via Lumignacco 209, su area catastalmente individuata al foglio 57 mappali 46 e 221, fino al 2 marzo 2006.

Art. 2

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 221/2001. (Estratto). Ditta Soceco S.r.l. di Majano - Comune di Pozzuolo del Friuli. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 40580/1991 del 21 ottobre 1991, n. 59817/1995 del 26 ottobre 1995, n. 20797/1997 del 24 aprile 1997 e n. 159/1998 del 12 maggio 1998, con i quali la Ditta Soceco S.r.l., con sede in Comune di Majano, via Friuli n. 19, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 1ª categoria, sita nel Comune di Pozzuolo del Friuli, su area catastalmente individuata al foglio 39 mappali n. 70, 71, 189, 190 e 191, della superficie di mq. 32.000 e della capacità di mc. 315.120;

VISTA l'istanza del 27 novembre 2000 con la quale la SOCECO S.r.l. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare, alla Ditta Soceco S.r.l., con sede in Comune di Majano, via Friuli n. 19, l'autorizzazione alla gestione della discarica di 1ª categoria sita nel Comune di Pozzuolo del Friuli, su area catastalmente individuata al foglio 39 mappali n. 70, 71, 189, 190 e 191, fino al 2 marzo 2003.

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 222/2001. (Estratto). Ditta Ecoplan S.r.l. di Udine - Comune di San Giovanni al Natisone. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i propri provvedimenti n. 19683/1990 del 23 maggio 1990, n. 25462/1992 del 28 maggio 1992, n. 28487/1992 del 3 luglio 1992, n. 32910/1992 del 3 agosto 1992, n. 15899/1993 del 20 aprile 1993, n. 15/1998 del 21 gennaio 1998, n. 290/1998 del 7 agosto 1998 e n. 695/1998 del 22 dicembre 1998 con cui si approvava il progetto e si autorizzava la Ditta Verdeindustria S.r.l., ora Ecoplan S.r.l. di Udine alla costruzione e gestione di una discarica per rifiuti speciali non tossici e nocivi in Comune di San Giovanni al Natisone;

VISTO il provvedimento provinciale n. 695/1998 del 22 dicembre 1998 con il quale le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 20 novembre 2001 con la quale la ditta Ecoplan S.r.l. di Udine ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della discarica in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di rinnovare alla Ditta Ecoplan S.r.l. di Udine, l'autorizzazione all'esercizio della discarica di 2ª categoria tipo B sita in Comune di San Giovanni al Natisone, Località Cascina Rinaldi, e autorizzata con i provvedimenti citati in premessa, fino al 2 marzo 2002.

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 223/2001. (Estratto). Ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido - Comune di Campoformido. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO i precedenti decreti autorizzativi n. 7148/1992 del 16 aprile 1992, n. 36365/1992 del 10 settembre 1992, n. 68189/1995 del 15 dicembre 1995, n. 32905/1996 del 8 ottobre 1996, n. 294/2000 del 21 giugno 2000, n. 371/2000 del 18 agosto 2000 n. 592/2000 del 27 novembre 2000 con i quali la Ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido veniva autorizzata alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria, sita nel medesimo Comune;

VISTA l'istanza del 23 novembre 2001 con la quale la ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della discarica in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di rinnovare alla Ditta Cartiera Romanello S.p.A. di Campoformido, l'autorizzazione all'esercizio della discarica di 1ª categoria sita in Comune di Campoformido, e autorizzata con i provvedimenti citati in premessa, fino al 2 marzo 2005.

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 225/2001. (Estratto). Ditta Mariussi Guerrino di Precenicco - Comune di Precenicco. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 39108/1992 del 1 ottobre 1992 con il quale la Ditta Mariussi Guerrino di Precenicco, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, in Comune di Precenicco, via Malignani 2;

VISTE la determinazione n. 194/1997 del 30 settembre 1997 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e l'autorizzazione di cui sopra veniva prorogata fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 13 febbraio 2001 e allegata dichiarazione di pari data con le quali la Ditta Mariussi Guerrino chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione e che in allegato dichiara che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

(omissis)

DETERMINA

## Art. 1

Di rinnovare alla Ditta Mariussi Guerrino l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti, in Comune di Precenicco, via Malignani 2, fino al 2 Marzo 2006.

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 226/2001. (Estratto). Società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rinnovo autorizzazione gestione impianto termodistruzione rifiuti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO i decreti regionali n. AMB/468-UD/ESR/2551 (ora UD/ESR/2251) del 15 marzo 1996, n. AMB/783-UD/ESR/2551 (ora UD/ESR/2251) del 30 aprile 1996 e n. AMB/597-UD/ESR/2251 del con i quali è stato approvato il progetto di un impianto di termodistruzione di rifiuti tossici e nocivi e speciali e la società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano è stata autorizzata a gestire l'impianto stesso, sito all'interno del proprio stabilimento industriale in Comune di Torviscosa, fino al 15 marzo 2001;

VISTO le disposizioni dettate del Ministero dell'Ambiente con nota DEC/VIA/5332 del 26 settembre 2000;

VISTA l'istanza del 13 settembre 2000 con la quale la società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

Di rinnovare alla società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto termodistruzione di rifiuti tossici e nocivi e speciali, sito all'interno del proprio stabilimento industriale in Comune di Torviscosa, e autorizzato con i provvedimenti citati in premessa, fino al 2 marzo 2002.

## Art. 2

Viene fatto obbligo del rispetto delle disposizioni dettate del Ministero dell'Ambiente con nota DEC/VIA/5332 del 26 settembre 2000;

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 febbraio 2001, n. 227/2001. (Estratto). Ditta Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone - Comune di Pavia di Udine. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto regionale n. AMB/1121-UD/ESR/154 del 27 luglio 1993 con il quale è stato approvato il progetto di ampliamento della discarica di 1ª categoria (secondo ampliamento), avente per oggetto i mappali n. 14, 15 e 135 del foglio 20 del Comune di Pavia di Udine, della superficie complessiva di mq. 9.100 e volume utile di mc. 72.589, e la Ditta Sager S.r.l. è stata autorizzata alla costruzione dell'ampliamento stesso;

VISTO il successivo decreto regionale n. AMB/962-UD/ESR/154 del 31 maggio 1996 con il quale la Ditta Sager S.r.l. è stata autorizzata alla gestione dei settori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 costituenti l'intera fossa dell'ampliamento della discarica di 1ª categoria, sita nel Comune di Pavia di Udine, località Risano, per un periodo di tre anni dalla data del decreto stesso e ciò fino al 31 maggio 1999;

VISTE altresì le determine n. 434/1999 del 27 maggio 1999 e n. 243/2000 del 30 maggio 2000, con le quali la Ditta ha ottenuto la proroga per la gestione dell'impianto di cui sopra fino al 31 maggio 2001;

VISTA l'istanza del 28 novembre 2000 con la quale la ditta Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone ha

chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della discarica in questione;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

Di rinnovare alla Ditta Sager S.r.l. di San Giovanni al Natisone, l'autorizzazione all'esercizio della discarica di 1ª categoria sita in Comune di Pavia di Udine, Località Risano, e autorizzata con i provvedimenti citati in premessa, fino al 2 marzo 2002.

(omissis)

Udine, 23 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 26 febbraio 2001, n. 229/2001. (Estratto). Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto - Comune di Sedegliano. Rinnovo autorizzazione.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 18784/1994 del 29 aprile 1994, 34026/1994 dell'8 agosto 1994, n. 49975/1994 del 11 novembre 1994, n. 31898/1995 del 2 giugno 1995, n. 35239/1997 del 21 luglio 1997, n. 68781/1997 del 29 dicembre 1997, n. 464/1999 dell'8 gennaio 1999, 42363/1998 del 19 giugno 1998, n. 28674/1999 del 14 aprile 1999, n. 9091/2000 del 2 febbraio 2000, n. 6388/2001 del 29 gennaio 2001 con i quali la Ditta Gesteco S.p.A. con sede legale in via Pramollo, 6 a Povoletto, (UD) e impianto sito a Sedegliano, Zona Industriale Pannellia, è stata autorizzata a realizzare e gestire un Centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio con innocuizzazione e riciclaggio di rifiuti speciali;

VISTA l'istanza del 28 agosto 2000 con la quale la Ditta Gesteco S.p.A. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare alla Ditta Gesteco S.p.A. con sede le-

gale in via Pramollo, 6 a Povoletto, (Udine) e impianto sito a Sedegliano, Zona Industriale Pannellia, l'autorizzazione a gestire un Centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio con innocuizzazione e riciclaggio di rifiuti speciali fino al 2 marzo 2006;

(omissis)

Udine, 26 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 26 febbraio 2001, n. 231/2001. (Estratto). Ditta F.W.W. Friul Water Washing S.r.l. di Pasian di Prato - Comune di Pasian di Prato. Rinnovo autorizzazione.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 29100/1993 del 28 settembre 1993, n. 22990/1994 del 31 maggio 1994, n. 160/1995 del 2 gennaio 1995, n. 289/1998 del 5 agosto 1998 e n. 158/1999 del 14 aprile 1999 con i quali la Ditta F.W.W. Friul Water Washing S.r.l. con sede in Comune di Pasian di Prato, via C. Colombo n. 15, è stata autorizzata a realizzare e gestire un impianto di depurazione con stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue classificate non tossiche e nocive e stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue classificate non tossiche e nocive effettuato presso lo stesso impianto di smaltimento e di cui al provvedimento autorizzativo n. 160/1995 del 2 gennaio 1995, impianto sito in Comune di Pasian di Prato su area catastalmente individuata al foglio 14 mappali 156, 157 e 419, fino al 2 marzo 2001;

VISTA la determinazione n. 289/1998 del 5 agosto 1998 di cui sopra con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza del 2 novembre 2000 con la quale la Ditta F.W.W. Friul Water Washing S.r.l. chiede il rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

di rinnovare alla Ditta F.W.W. Friul Water Washing S.r.l. con sede in Comune di Pasian di Prato, via C. Colombo n. 15, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di depurazione con stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue classificate non tossiche e nocive e stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue classificate non tossiche e nocive effettuato presso lo stesso impianto di smaltimento e di cui al provvedimento autorizzativo n. 160/1995 del 2 gennaio 1995, attività sita in Comune di Pasian di Prato e catastalmente individuata al foglio 14 mappali 156, 157 e 419, fino al 2 marzo 2006.

## Art. 2

Il rinnovo di cui sopra è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Udine, 26 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 26 febbraio 2001, n. 232/2001. (Estratto). Comune di Forni di Sopra - Rinnovo autorizzazione gestione discarica 2<sup>a</sup> cat. tipo A).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTE le autorizzazioni del Sindaco di Forni di Sopra del 13 giugno 1994 e del 1 agosto 1994 e provvedimento provinciale n. 242/1998 con cui il Comune di Forni di sopra è stato autorizzato a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 37, mappali 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 332, 333, 334, 335 e 405, fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 21 febbraio 2001 con la quale il Comune di Forni di Sopra chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

di rinnovare al Comune di Forni di Sopra l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel medesimo Comune, su area catastalmente individuata al foglio 37, mappali 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 332, 333, 334, 335 e 405, fino al 2 marzo 2004.

(omissis)

Udine, 26 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 26 febbraio 2001, n. 234/2001. (Estratto). Ditta CA.METAL S.r.l. di Ronchis - Comune di Ronchis. Rinnovo autorizzazione e cambio denominazione sociale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 46972/1991 del 20 dicembre 1991 e n. 50325/1993 del 27 dicembre 1993 con i quali la Ditta Eredi Camilot Mario S.a.s. di Pascutto Luciana & C. con sede in Comune di Ronchis, Corso Italia 106, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro per la raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non;

VISTA la determinazione n. 204/1998 del 12 giugno 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 e le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 29 novembre 2000 con la quale la Ditta Eredi Camilot Mario S.a.s. di Pascutto Luciana & C chiede il rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

VISTA la successiva istanza del 1° febbraio con la quale la Ditta Eredi Camilot Mario S.a.s. di Pascutto Luciana & C. comunicava la trasformazione in società a responsabilità limitata assumendo la denominazione «CA.METAL S.r.l.», e contestualmente richiedeva la volturazione delle sopracitate autorizzazioni;

(omissis)

## DETERMINA

### Art. 1

L'intestazione alla Ditta Eredi Camilot Mario S.a.s. di Pascutto Luciana & C. dei propri precedenti provvedimenti n. 46972/1991 del 20 dicembre 1991, n. 50325/1993 del 27 dicembre 1993 e n. 204/1998 del 12 giugno 1998, deve ritenersi variata in CA.METAL S.r.l..

### Art. 2

Di rinnovare alla sopracitata Ditta l'autorizzazione alla gestione del centro per la raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non, sito in Comune di Ronchis, Corso Italia 106, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 26 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 27 febbraio 2001, n. 241/2001. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. di Bagnaria Arsa - Comune di Bagnaria Arsa. Rinnovo autorizzazione.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i Decreti del Presidente della Giunta Provinciale n. 26270/1991 del 22 maggio 1991 e n. 17238/1992 del 25 marzo 1992, con i quali veniva autorizzata la Ditta Petrolcarbo S.r.l. alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di oli usati nel Comune di Bagnaria Arsa, località Privano;

VISTO il Decreto del Presidente Provinciale n. 27808/1994 del 1 luglio 1994 di sospensione dei decreti autorizzativi sopra citati a seguito di un'esplosione avvenuta nell'impianto e il Decreto dell'Assessore all'Ambiente e Territorio n. 38170/1995 del 5 luglio 1995 che imponeva la realizzazione di opere di miglioria;

VISTI i successivi provvedimenti n. 17751/1996 del 5 luglio 1996, n. 9030/1997 del 4 marzo 1997, n. 326/1998 del 4 settembre 1998, n. 73/1999 del 4 marzo 1999 e n. 784/1999 del 30.12.1999, con i quali è stata concessa la proroga alla gestione dello stoccaggio suddetto per il tem-

po necessario per procedere all'istruttoria di valutazione ed eventuale approvazione del progetto generale di ristrutturazione dell'impianto in oggetto;

VISTI i decreti dell'Assessore Regionale all'Ambiente n. AMB./964-UD/ESR/377 del 19 settembre 1991, n. AMB./902-UD/ESR/377 del 17 giugno 1993, n. AMB./182-UD/ESR/377 del 17 febbraio 1994, n. AMB./1426-UD/ESR/377 del 19 settembre 1996 e n. AMB./757-UD/ESR/377 del 19 settembre 1997, con i quali la Ditta Petrolcarbo S.r.l. veniva autorizzata alla realizzazione e gestione, fino al 19 marzo 1998, di uno stoccaggio provvisorio in conto terzi, di rifiuti tossici e nocivi, come indicati nei sopracitati provvedimenti, presso lo stabilimento sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano, via Gorizia, 7;

VISTI i propri precedenti provvedimenti n. 85/1998 del 17 marzo 1998, n. 72/1999 del 4 marzo 1999 e n. 783/1999 del 30 dicembre 1999, con i quali l'autorizzazione concessa con i decreti di cui sopra veniva prorogata per il tempo necessario per procedere all'istruttoria di valutazione ed eventuale approvazione del progetto generale di ristrutturazione dell'impianto in oggetto;

VISTE le determinazioni del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 366/2000 del 17 agosto 2000 e n. 694/2000 del 22 dicembre 2000 di proroga delle autorizzazioni concesse fino al 1 marzo 2001;

VISTI i provvedimenti provinciali n. 46521/1992 del 14 dicembre 1992, n. 21930/1993 del 1 giugno 1993 e 15719/1996 del 17 maggio 1996, con i quali la Ditta Petrolcarbo S.r.l. veniva autorizzata alla realizzazione e gestione, fino al 16 maggio 2001, di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali filtri olio e gasolio usati, da collocarsi presso lo stabilimento sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano, via Gorizia, 7;

VISTA l'istanza del 29 agosto 2000 con la quale la Petrolcarbo S.r.l. chiede il rinnovo delle autorizzazioni in essere;

(omissis)

## DETERMINA

### Art. 1

di rinnovare alla Ditta Petrolcarbo S.r.l. le sopracitate autorizzazioni per l'esercizio delle attività in essere nell'impianto sito in Comune di Bagnaria Arsa, località Privano, via Gorizia n. 7, su terreno catastalmente individuato al foglio 3 mappale 182, fino al 1° marzo 2003, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

## Art. 2

Presso l'impianto in questione, possono essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 27 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 27 febbraio 2001, n. 242/2001. (Estratto). Società Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> cat. tipo B) e voltura provvedimenti autorizzati.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 14580/1990 del 8 marzo 1990, n. 31970/1995 del 2 giugno 1995, n. 31226/1996 del 27 settembre 1996, n. 28429/1996 del 15 novembre 1996 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 523 del 30 novembre 1999 con i quali la Ditta Industrie Chimiche Caffaro S.p.a., con sede in Comune di Milano, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo B), sita in Comune di Torviscosa, su area catastalmente individuata al foglio 19 mappale 180 della superficie di mq. 83.000;

VISTO il provvedimento provinciale n. 191/1998 del 2 giugno 1998 con il quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi al deposito nelle discariche di 2<sup>a</sup> categoria tipo B) in oggetto, secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997, fatta salva l'applicazione dei criteri di assimilabilità dettati dai contenuti della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

VISTA l'istanza del 30 novembre 2000 con la quale la Ditta Caffaro S.p.a. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

VISTA la nota del 28 novembre 2000 con la quale la Ditta comunica che con deliberazione assembleare la stessa ha modificato la propria denominazione da Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. in Caffaro S.p.A.;

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

di volturare i provvedimenti autorizzativi dell'impianto citato in premessa da Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. a Caffaro S.p.A. con sede legale in Comune di Milano, via Borgonovo n. 14.

## Art. 2

L'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo B), sita in Comune di Torviscosa, su area catastalmente individuata al foglio 19 mappale 180, viene rinnovata fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 27 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 27 febbraio 2001, n. 243/2001. (Estratto). Società Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rinnovo autorizzazione esercizio stoccaggio provvisorio rifiuti tossici e nocivi e voltura provvedimenti autorizzativi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. AMB./1022-UD/ESR/1039 del 10 giugno 1996 con il quale la Società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. con sede in Comune di Milano, è stata autorizzata ad effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi costituiti da batterie esauste al piombo presso la sede dell'attività svolta in Comune di Torviscosa, per una capacità massima di tonnellate 5 e di litri 1.000, fino al 30 luglio 2001;

VISTA l'istanza del 30 novembre 2000 con la quale la società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano ha chiesto, tra l'altro, il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dello stoccaggio in questione;

(omissis)

VISTA la nota del 28 novembre 2000 con la quale la Ditta comunica che, con deliberazione assembleare la stessa ha modificato la propria denominazione da industrie Chimiche Caffaro S.p.A. in Caffaro S.p.A.

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

L'intestazione alla società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. del Decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. AMB./1021-UD/ESR/1583 del 10 giugno 1996, deve ritenersi variata in Caffaro S.p.A.

## Art. 2

Di rinnovare alla sopracitata Ditta l'autorizzazione all'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, sito nell'insediamento industriale in Comune di Torviscosa, e autorizzato con il provvedimento citato citata in premessa, fino al 2 marzo 2006.

## Art. 3

La tipologia dei rifiuti che possono essere conferiti all'impianto, ai sensi del decreto legislativo 22/1997, è la seguente:

(omissis)

Udine, 27 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 27 febbraio 2001, n. 244/2001. (Estratto). Società Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rinnovo autorizzazione esercizio stoccaggio provvisorio rifiuti tossici e nocivi e voltura provvedimenti autorizzativi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. AMB./1021-UD/ESR/1583 del 10 giugno 1996 con il quale la Società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. con sede in Comune di Milano, è stata autorizzata ad effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi costituiti da olio con pcb non più utilizzabile, indumenti protettivi venuti a contatto con la predetta sostanza e materiali per l'assorbimento delle eventuali perdite presso la sede dell'attività svolta in Comune di Torviscosa, per una capacità massima di tonnellate 5 e di litri 1.000, fino al 30 luglio 2001;

VISTA l'istanza del 30 novembre 2000 con la quale la società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano ha chiesto, tra l'altro, il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dello stoccaggio in questione;

(omissis)

VISTA la nota del 28 novembre 2000 con la quale la Ditta comunica che, con deliberazione assembleare, la stessa ha modificato la propria denominazione da industrie Chimiche Caffaro S.p.A. in Caffaro S.p.A.

(omissis)

## DETERMINA

## Art. 1

L'intestazione alla società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. del Decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. AMB./1021-UD/ESR/1583 del 10 giugno 1996, deve ritenersi variata in Caffaro S.p.A.

## Art. 2

Di rinnovare alla sopracitata Ditta l'autorizzazione all'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, sito nell'insediamento industriale in Comune di Torviscosa, e autorizzato con il provvedimento citato citata in premessa, fino al 2 marzo 2006.

## Art. 3

La tipologia dei rifiuti che possono essere conferiti all'impianto, ai sensi del decreto legislativo 22/1997, è la seguente:

(omissis)

Udine, 27 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 27 febbraio 2001, n. 245/2001. (Estratto). Società Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rinnovo autorizzazione esercizio stoccaggio provvisorio rifiuti tossici e nocivi e voltura provvedimenti autorizzativi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. AMB./1023-UD/ESR/488 del 10 luglio 1996 con il quale la Società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. con sede in Comune di Milano, è stata autorizzata ad effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi costituiti da sostanze chimiche da laboratorio non identificabili, presso la sede dell'attivi-

tà svolta in Comune di Torviscosa, per una capacità massima di litri 3.500, fino al 30 luglio 2001;

VISTA l'istanza del 30 novembre 2000 con la quale la società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano ha chiesto, tra l'altro, il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dello stoccaggio in questione;

(omissis)

VISTA la nota del 28 novembre 2000 con la quale la Ditta comunica che, con deliberazione assembleare la stessa ha modificato la propria denominazione da industrie Chimiche Caffaro S.p.A. in Caffaro S.p.A.

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

L'intestazione alla società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. del Decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. AMB./1021-UD/ESR/1583 del 10 giugno 1996, deve ritenersi variata in Caffaro S.p.A.

##### Art. 2

Di rinnovare alla sopracitata Ditta l'autorizzazione all'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, sito nell'insediamento industriale in Comune di Torviscosa, e autorizzato con il provvedimento citato citata in premessa, fino al 2 marzo 2006.

##### Art. 3

La tipologia dei rifiuti che possono essere conferiti all'impianto, ai sensi del decreto legislativo 22/1997, è la seguente:

(omissis)

Udine, 27 febbraio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 1 marzo 2001, n. 248/2001. (Estratto). Società Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rinnovo autorizzazione gestione discarica di 2<sup>a</sup> cat. tipo A) e voltura provvedimenti autorizzativi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO le autorizzazioni regionali n. LL.PP./1371/UD/ESR/20-3 del 19 giugno 1985, n. LL.PP./1501/UD/ESR/20-3 del 22 luglio 1985 e n. LL.PP./1776/UD/ESR/20-3 del 10 settembre 1987 con le quali la Ditta Chimica del Friuli è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A), sita in Comune di Torviscosa località Valletta nell'area distinta in catasto al foglio n. 49 mappali n. 40 - 41;

VISTO l'atto emesso dal Sindaco del Comune di Torviscosa in data 12 maggio 1995 con il quale le precitate autorizzazioni venivano volturate dalla Ditta Chimica del Friuli alla Ditta Industrie Chimiche Caffaro;

VISTA l'istanza del 30 novembre 2000 con la quale la società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. di Milano ha chiesto, tra l'altro, il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione della discarica in questione;

VISTA la nota del 28 novembre 2000 con la quale la Ditta comunica che, con deliberazione assembleare la stessa ha modificato la propria denominazione da industrie Chimiche Caffaro S.p.A. in Caffaro S.p.A.

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

L'intestazione alla società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. delle autorizzazioni citate in premessa deve ritenersi variata in Caffaro S.p.A.

##### Art. 2

Di rinnovare alla sopracitata Ditta l'autorizzazione alla gestione della discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo A) sita nel Comune di Torviscosa, località Valletta nell'area distinta in catasto al foglio n. 49 mappali n. 40 - 41, fino al 2 marzo 2006.

##### Art. 3

Si prescrive il recupero e ripristino a verde delle zone ormai esaurite.

(omissis)

Udine, 1 marzo 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 1 marzo 2001, n. 249/2001. (Estratto). Ditta Filatura Tessitura di Tollegno S.p.A. di Tollegno (BI) - Comune di Sedegliano. Rinnovo autorizzazione e voltura provvedimenti autorizzativi.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Provincia n. 10505/94 del 28 febbraio 1994 n. 282/1998 del 27 luglio 1998, n. 55/1999 del 18 febbraio 1999, n. 167/2000 e n. 77515/2000 del 18 ottobre 2000 con i quali si autorizzava la ditta Friulcolor S.n.c. di Sedegliano alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento reflui non tossici e nocivi prodotti da terzi da realizzarsi in Comune di Sedegliano, in via Indipendenza 42, località Gradisca;

VISTA la determinazione n. 55/1999 del 18 febbraio 1999 con la quale le autorizzazioni di cui sopra venivano prorogate fino al 2 marzo 2001

VISTA la determinazione n. 282/1998 del 27 luglio 1998 con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi all'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. di cui al decreto legislativo 22/1997;

VISTA l'istanza del 18 luglio 2000 con la quale la Friulcolor S.n.c. chiede il rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dell'impianto in questione e dichiara che lo stesso non ha subito modifiche e trasformazioni rispetto a quanto autorizzato;

VISTA la successiva istanza pervenuta in data 14 febbraio 2001 con la quale la Ditta Friulcolor S.n.c. dichiarava di cedere in affitto l'attività di trattamento rifiuti liquidi in questione alla Ditta Filatura Tessitura di Tollegno S.p.A. avente sede legale in via Roma n. 9 Tollegno (BI);

VISTA la richiesta pervenuta in data 15 febbraio 2001 da parte della Ditta Filatura Tessitura di Tollegno S.p.A. di subentrare nella titolarità delle sopraccitate autorizzazioni;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di volturare i provvedimenti citati in premessa dalla Ditta Friulcolor S.n.c. alla Ditta Filatura Tessitura di Tollegno S.p.A. con sede legale in via Roma n. 9 Tollegno (BI).

Art. 2

Di rinnovare alla sopraccitata Ditta l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento reflui non tossici e nocivi prodotti da terzi, sito in Comune di Sedegliano, in via Indipendenza 42, località Gradisca Corso Italia 106, fino al 2 marzo 2002.

Art. 3

Entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto la Ditta dovrà presentare, in cinque copie la seguente documentazione:

(omissis)

Udine, 1 marzo 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 1 marzo 2001, n. 256/2001. (Estratto). Comunità Montana Valli del Torre di Tarcento - Comune di Magnano in Riviera. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 51598/1992 del 06 agosto 1998, con il quale la Comunità Montana Valli del Torre è stata autorizzata alla costruzione e gestione di un deposito temporaneo di rifiuti sito in Comune di Magnano in Riviera, via Zire 14;

VISTO che l'autorizzazione ha scadenza il 2 marzo 2001,

VISTA l'istanza del 14 Febbraio 2001 con la quale la Comunità Montana Valli del Torre chiede il rinnovo dell'autorizzazione in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di rinnovare alla Comunità Montana Valli del Torre Comunità Montana Valli del Torre l'autorizzazione alla costruzione e gestione di un deposito temporaneo di rifiuti sito in comune di Magnano in Riviera, via Zire 14, fino al 2 marzo 2006;

Art. 2

Presso l'impianto in questione, potranno essere conferiti i rifiuti di cui ai codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997 sottodescritti:

(omissis)

Udine, 1 marzo 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 marzo 2001, n. 260/2001. (Estratto). Ditta Daneco Gestione Impianti S.p.A di Milano - Comune di Udine. Autorizzazione esercizio impianto smaltimento R.S.U. «Friuli Centrale», in via Gonars.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai Lavori pubblici n. LL.PP./1544-UD/ESR/196, del 17 settembre 1986, con il quale è stato approvato il progetto presentato dal Comune di Udine per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/341-UD/ESR/196 del 13 dicembre 1988, con il quale il Comune di Udine è stato autorizzato a costruire l'impianto di smaltimento suddetto, nell'area sita nel Comune medesimo in via Gonars;

VISTE le determinazioni del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 369/1997 del 29 dicembre 1997 e n. 12/1998 del 20 gennaio 1998, con le quali si approvava un progetto di variante e si autorizzava la Ditta Daneco Tecnimont Ecologia S.p.A. di Milano a realizzare le modifiche previste all'impianto in questione;

VISTI i provvedimenti provinciali n. 399/1999 del 07 maggio 1999, n. 733 del 27 dicembre 1999 n. 192/2000 del 28 aprile 2000 e n. 688/2000 del 20 dicembre 2000 con i quali si autorizzava la Ditta Daneco Gestione Impianti S.p.a. all'esercizio provvisorio dell'impianto fino al 2 marzo 2001;

VISTI i provvedimenti provinciali n. 192/2000 del 28 aprile 2000, n. 465/2000 del 19 ottobre 2000 e n. 688/2000 del 20 dicembre 2000 con i quali il termine ultimo per la presentazione del certificato di collaudo definitivo dell'impianto è stato fissato al 20 febbraio 2001;

VISTA l'istanza di rilascio dell'autorizzazione definitiva alla gestione dell'impianto di smaltimento R.S.U. «Friuli Centrale» di Udine sito in via Gonars n. 40, presentata dalla Daneco Gestione Impianti S.p.a. unitamente al Certificato di Collaudo Tecnico Funzionale dell'impianto stesso, pervenuto al protocollo della Provincia di Udine il 20 febbraio 2001 e registrato il 21 febbraio 2001 al prot. 19835/2001;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

VISTO l'articolo 57 comma 5 del decreto legislativo n. 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Ditta Daneco Gestione Impianti S.p.a. con sede Legale a Milano, Viale Monte Grappa, 3 all'esercizio dell'impianto di smaltimento R.S.U. «Friuli Centrale» sito in comune di Udine, via Gonars.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per il periodo di vigenza contrattuale tra il Comune di Udine e la Società Daneco Gestione Impianti stabilito in anni cinque dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna redatto in data 20 febbraio 2001, ed è rinnovabile.

(omissis)

Udine, 2 marzo 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 marzo 2001, n. 261/2001. (Estratto). Ditta Petrolcarbo S.r.l. di Bagnaria Arsa - Comune di Bagnaria Arsa. Rettifica precedente determinazione n. 241/2001 del 27 febbraio 2001.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 241/2001 del 27 febbraio 2001 di rinnovo delle autorizzazioni alla ditta Petrolcarbo S.r.l. per l'esercizio delle attività in essere nell'impianto sito in comune di Bagnaria Arsa, località Privano, via Gorizia n. 7;

CONSIDERATO il mero errore di battitura per cui all'articolo 1 la frase «accettazione dei rifiuti in ingresso solo previa verifica tramite analisi della loro rispondenza alle caratteristiche prefissate, e rispetto alle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco» viene sostituita con la frase «accettazione dei rifiuti in ingresso solo previa verifica tramite analisi della loro rispondenza alle caratteristiche prefissate, rispetto alle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco»

CONSIDERATO altresì di dover procedere alla correzione del refuso nell'articolo 2 dove la dizione «rifiuti non tossici e non nocivi» risulta superata dalle normative attuali e quindi deve essere cassata;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

La frase «accettazione dei rifiuti in ingresso solo previa verifica tramite analisi della loro rispondenza alle caratteristiche prefissate, e rispetto alle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco» individuata all'articolo 1 della sopracitata determinazione, viene sostituita con la frase «accettazione dei rifiuti in ingresso solo previa verifica tramite analisi della loro rispondenza alle caratteristiche prefissate, rispetto alle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco».

##### Art. 2

La dizione «rifiuti non tossici e non nocivi» dell'articolo 2 viene cassata, in quanto risulta superata dalle normative attuali.

(omissis)

Udine, 2 marzo 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 marzo 2001, n. 262/2001. (Estratto). Comune di Cividale del Friuli. Autorizzazione ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti al Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti della Bassa Friulana.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la nota del Comune di Cividale del Friuli prot. 5366 del 15 febbraio 2001 di richiesta di proroga fino al 31 dicembre 2001 dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani raccolti sul proprio territorio al Consorzio per lo smaltimento rifiuti della Bassa Friulana, come precedentemente autorizzato da questa Amministrazione con determinazioni n. 524/2000 e n. 713/2000;

(omissis)

RITENUTO di concedere la deroga di cui all'articolo 10 delle Norme Generali del PPSR limitatamente al 31 agosto 2001;

(omissis)

#### DETERMINA

Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato fino al 31 agosto 2001, ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti nel proprio territorio al Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti della Bassa Friulana, nel pieno rispetto della vigente legislazione e delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

(omissis)

Udine, 2 marzo 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

---

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 marzo 2001, n. 263/2001. (Estratto). Comune di Manzano. Autorizzazione ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti al Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti della Bassa Friulana.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la nota del Comune Manzano prot. 3529 del 13 febbraio 2001 di richiesta di proroga fino al 31 dicembre 2001 dell'autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani raccolti sul proprio territorio al Consorzio per lo smaltimento rifiuti della Bassa Friulana, come precedentemente autorizzato da questa Amministrazione con determinazione n. 697/2000;

(omissis)

RITENUTO di concedere la deroga di cui all'articolo 10 delle Norme Generali del PPSR limitatamente al 31 agosto 2001;

(omissis)

#### DETERMINA

Il Comune di Manzano è autorizzato fino al 31 agosto 2001, ad avviare i rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili raccolti nel proprio territorio al Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti della Bassa Friulana, nel pieno rispetto della vigente legislazione e delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

(omissis)

Udine, 2 marzo 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 6 marzo 2001, n. 270/2001. (Estratto). Ditta Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano - Comune di Udine. Rettifica precedente determinazione n. 260/2001 del 2 marzo 2001.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 260/2001 del 02 marzo 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento di R.S.U. «Friuli Centrale» sito in Comune di Udine, via Gonars alla Daneco Gestione Impianti S.p.a.;

CONSIDERATO il mero errore di battitura per cui alla tipologia di rifiuti identificata come «rifiuti urbani misti cod. C.E.R. 20 03 01» è stato erroneamente attribuito il codice C.E.R. 23 03 01 ed alla tipologia di rifiuto identificata come «fanghi di trattamento delle acque reflue urbane cod. C.E.R. 19 08 05» è stato erroneamente attribuito il codice C.E.R. 09 08 05;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

vengono correttamente identificate in :

- a) rifiuti urbani misti cod. C.E.R. 20 03 01;
- b) fanghi di trattamento delle acque reflue urbane cod. C.E.R. 19 08 05;

le tipologie di rifiuti che possono essere smaltite nell'impianto di smaltimento R.S.U. «Friuli Centrale» sito in Comune di Udine, via Gonars.

(omissis)

Udine, 6 marzo 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 15 marzo 2001, n. 297/2001. (Estratto). Dit-**

**ta Centro Recupero Carta S.p.A. di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 17239/1992 del 25 marzo 1992 con il quale la Ditta Centro Recupero Carta S.p.a. con sede in Udine, via Attimis, 71 è stata autorizzata a realizzare e gestire un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da materiale cartaceo;

VISTO il provvedimento provinciale n. 37005/1996 del 21 novembre 1996 di proroga dell'autorizzazione concessa con provvedimento provinciale n. 17239/1992 del 25 marzo 1992, fino al 24 marzo 2002;

VISTO il provvedimento provinciale n. 81064/1998 del 11 dicembre 1998 con il quale l'autorizzazione di cui sopra veniva prorogata e rideterminata fino al 2 marzo 2001;

VISTA l'istanza del 30 novembre 2000 con la quale la Ditta Centro Recupero Carta S.p.a. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di rinnovare alla Ditta Centro Recupero Carta S.p.a. con sede in Udine, via Attimis 71, l'autorizzazione alla gestione di un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da carta da macero, fino al 2 marzo 2006.

Art. 2

La Ditta dovrà presentare alla Provincia di Udine, entro 3 (tre) mesi dalla data del presente provvedimento, un progetto per la realizzazione di un mascheramento e miglioramento estetico dell'impianto.

(omissis)

Udine, 15 marzo 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 15 marzo 2001, n. 298/2001. (Estratto). Ditta Centro Recupero Carta S.p.A. di Udine - Comune di Udine. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il provvedimento provinciale n. 17239/1992 del 25 marzo 1992 con il quale la Ditta Centro Recupero Carta S.p.a. con sede in Udine, via Attimis, 71 è stata autorizzata a realizzare e gestire un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, costituiti da materiale cartaceo;

VISTI i provvedimenti provinciali n. 48694/1993 del 13 dicembre 1993, n. 37005/1996 del 21 novembre 1996, n. 81064/1998 del 11 dicembre 1998 e n. 22276/1999 del 18 marzo 1999 con i quali la Ditta Centro Recupero Carta S.p.a. è stata autorizzata a realizzare e gestire uno stoccaggio di rifiuti speciali prodotti da terzi con annessa fase di cernita preventiva e pressatura all'interno dell'area già oggetto dell'autorizzazione provinciale n. 17239/1992 del 25 marzo 1992.

VISTA l'istanza del 30 novembre 2000 con la quale la Ditta Centro Recupero Carta S.p.a. chiede il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di rinnovare alla Ditta Centro Recupero Carta S.p.a. con sede in Udine, via Attimis 71, l'autorizzazione alla gestione di uno stoccaggio di rifiuti speciali prodotti da terzi con annessa fase di cernita preventiva e pressatura, all'interno dell'area già oggetto dell'autorizzazione provinciale n. 17239/1992 del 25 marzo 1992, fino al 2 marzo 2006.

(omissis)

Udine, 15 marzo 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 15 marzo 2001, n. 299/2001. (Estratto). Ditta Idrospurghi di Plaino Gianni di Latisana - Comune di Latisana. Rettifica precedente determinazione n. 211/2001 del 23 febbraio 2001.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 211/2001 del 23 febbraio 2001 di rinnovo dell'autorizzazione alla ditta individuale «Idrospurghi di Plaino Gianni» di Latisana per la gestione dell'impianto di pretrattamento di reflui non tossici e nocivi prodotti da terzi, di tipo civile o ad essi assimilabili, sito in Comune di Latisana, località Paludo, su area catastalmente individuata al foglio 15 mapale 135;

VISTA la richiesta da parte della ditta «Idrospurghi di Plaino Gianni» del 6 marzo 2001 prot. n. 25352/01 nella quale si chiede la rettifica, a seguito di un errore formale, della ragione sociale da ditta «Idrospurghi di Plaino Gianni» a ditta «Idrospurghi di Plaino Gianni»;

CONSIDERATO il mero errore formale per cui nella determinazione sopracitata il nominativo della ditta viene citato come «Idrospurghi di Plaino Gianni» in luogo di «Idrospurghi di Plaino Gianni»;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Il nominativo della ditta individuale «Idrospurghi di Plaino Gianni» nella determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 211/2001 del 23 febbraio 2001, viene sostituito con «Idrospurghi di Plaino Gianni».

(omissis)

Udine, 15 marzo 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 29 marzo 2001, n. 354/2001. (Estratto). Ditta F.W.W. Friul Water Washing di Pasian di Prato - Comune di Pasian di Prato. Rettifica precedente determinazione n. 231/2001 del 26 febbraio 2001.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 231/2001 del 26 febbraio 2001 di rinnovo dell'autorizzazione alla ditta F.W.W. Friul Water Washing S.r.l. di Pasian di Prato per la gestione dell'impianto di depurazione con stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue classificate non tossiche e nocive e stoccaggio

provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue classificate non tossiche e nocive, presso l'impianto di smaltimento sito in Comune di Pasian di Prato e catastalmente individuato al foglio 14 mappali 156, 157 e 419;

VISTA la richiesta da parte della ditta F.W.W. Friul Water Washing S.r.l. del 15 marzo 2001 prot. n. 30309/2001;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nella determinazione sopracitata l'indirizzo viene indicato come via C. Colombo n. 15 in luogo di via C. Colombo n. 185 e l'attività esercitata viene indicata come discarica invece di impianto di depurazione conto terzi;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rettificare la determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 231/2001 del 26 febbraio 2001 come segue:

«La ditta F.W.W. Friul Water Washing S.r.l. di Pasian di Prato ha sede in Via C. Colombo n. 185 e gestisce un impianto di depurazione conto terzi».

(omissis)

Udine, 29 marzo 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 5 aprile 2001, n. 377/2001. (Estratto). Comune di Manzano - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 26 febbraio 2001 con la quale il Comune di Manzano chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi all'interno del magazzino comunale sito in via Duca D'Aosta (Zona Industriale P.I.P.) nel medesimo Comune, per una quantità complessiva annua di Kg. 1.200;

CONSIDERATO altresì che non si tratta di autoriz-

zare la costruzione di un nuovo impianto bensì di una mera operazione di recupero consistente nella messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997);

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Manzano, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi all'interno del magazzino comunale sito in via Duca D'Aosta (Zona Industriale P.I.P.), per una quantità complessiva annua di Kg. 1.200.

##### Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 5 aprile 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 5 aprile 2001, n. 378/2001. (Estratto). Comune di Gonars - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 16 febbraio 2001 con la quale il Comune di Gonars chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in via Torviscosa n. 6 nel medesimo Comune, per una quantità complessiva annua di Kg. 1.200;

CONSIDERATO altresì che non si tratta di autorizzare la costruzione di un nuovo impianto bensì di una mera operazione di recupero consistente nella messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997);

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Gonars, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in via Torviscosa n. 6, per una quantità complessiva annua di Kg. 1.200.

##### Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 5 aprile 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 5 aprile 2001, n. 379/2001. (Estratto). Comune di San Daniele del Friuli - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 22 marzo 2001 con la quale il Comune di San Daniele del Friuli chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in via Cesare Battisti nel medesimo Comune, per una quantità complessiva annua di Kg.

10.000;

CONSIDERATO altresì che non si tratta di autorizzare la costruzione di un nuovo impianto bensì di una mera operazione di recupero consistente nella messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997);

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di San Daniele del Friuli, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in via Cesare Battisti, per una quantità complessiva annua di Kg. 10.000.

##### Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 5 aprile 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 11 aprile 2001, n. 426/2001. (Estratto). Ditta Depura S.p.A. di Povoletto - Comune di San Giovanni al Natisone. Rinnovo autorizzazione.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO:

(omissis)

- i provvedimenti provinciali n. 13856/1993 del 23 aprile 1993, n. 31147/1994 del 21 luglio 1994, 31899/1995 del 2 giugno 1995, n. 139/1998 del 22

aprile 1998, n. 295/1998 del 6 agosto 1998, n. 375/1998 del 8 ottobre 1998 e n. 414/1999 del 19 maggio 1999 con i quali la Ditta Depura S.p.A. con sede in Comune di Povoletto, via Pramollo n. 6, è stata autorizzata a realizzare e gestire un impianto di depurazione chimico fisico con stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue classificate non tossiche e nocive, e stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue classificate non tossiche e nocive attuato presso lo stesso impianto di smaltimento e autorizzato con il sopracitato provvedimento n. 13856/1993 del 23 aprile 1993, impianto sito in Comune di San Giovanni al Natisone, località Cascina Rinaldi, su area catastalmente individuata al foglio 8 mappali 202 e 206, fino al 2 marzo 2001;

- la determinazione n. 139/1998 del 22 aprile 1998 di cui sopra con la quale veniva identificata la tipologia dei rifiuti ammessi nell'impianto in oggetto secondo i codici C.E.R. dell'allegato A) al decreto legislativo 22/1997);

- l'istanza del 28 novembre 2000 con la quale la Ditta Depura S.p.A. chiede il rinnovo delle autorizzazioni alla gestione dell'impianto in questione;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

di rinnovare le autorizzazioni citate in premessa alla Ditta Depura S.p.A. con sede in Comune di Povoletto, via Pramollo n. 6, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di depurazione con stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali le acque reflue classificate non tossiche e nocive, effettuato presso l'impianto di smaltimento sito in Comune di San Giovanni al Natisone, località Cascina Rinaldi, su area catastalmente individuata al foglio 8 mappali 202 e 206, fino al 2 marzo 2006.

##### Art. 2

Il rinnovo di cui sopra è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Udine, 11 aprile 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 17 aprile 2001, n. 431/2001. (Estratto). Ditta Friulghiaia S.r.l. di Codroipo - Comune di Co-**

#### **droipo. Autorizzazione utilizzo impianto fisso di trattamento rifiuti.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO la nota pervenuta in data 7 settembre 2000, con la quale la Ditta Friulghiaia S.r.l. di Codroipo, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 22/1997, comunicava l'inizio dell'attività delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dall'attività di demolizione e costruzione, da effettuarsi in Comune di Codroipo, località Casali Loreto;

VISTO che la sopracitata Ditta, risulta iscritta al n. 227 del Registro Provinciale delle Imprese, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al punto 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 22/1997);

VISTA l'istanza del 10 gennaio 2001 con la quale la Ditta Friulghiaia S.r.l. di Codroipo chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'attività di demolizione e costruzione, tramite l'utilizzo di un impianto di frantumazione da sistemare nell'area oggetto della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 22/1997,) sopraprioritata;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

Ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997, si autorizza la ditta Friulghiaia S.r.l. di Codroipo all'utilizzo di un impianto fisso di trattamento rifiuti, di marca Giove TK 105 Plus, fabbricato dalle Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.A., attività da effettuarsi all'interno dell'area oggetto della comunicazione del'inizio dell'attività delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dall'attività di demolizione e costruzione, effettuata ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 22/1997 e prevenuta in data 7 settembre 2000, sita in Comune di Codroipo, località Casali Loreto.

(omissis)

Udine, 17 aprile 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 17 aprile 2001, n. 432/2001. (Estratto). Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto - Comune di Sedegliano. Autorizzazione trattamento codice rifiuti nel centro polifunzionale di stoccaggio rifiuti speciali.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO i propri precedenti provvedimenti n. 18784/1994 del 29 aprile 1994, n. 34026/1994 dell'8 agosto 1994, n. 49975/1994 dell'11 novembre 1994, n. 31898/1995 del 2 giugno 1995, n. 35239/1997 del 21 luglio 1997, n. 68781/1997 del 29 dicembre 1997, n. 42363/1998 del 19 giugno 1998, n. 464/1999 dell'8 gennaio 1999, n. 28674/1999 del 14 aprile 1999, n. 9091/2000 del 2 febbraio 2000 e n. 6388/2001 del 29 gennaio 2001 con i quali la ditta Gesteco S.p.A. veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di un centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio con innocuizzazione e riciclaggio di rifiuti speciali, in Comune di Sedegliano, località zona industriale di Pannellia;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 229/2001 prot. n. 21627/2001 del 26 febbraio 2001 di rinnovo alla ditta Gesteco S.p.A. dell'autorizzazione a gestire il centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio con innocuizzazione e riciclaggio di rifiuti speciali fino al 2 marzo 2006;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto prot. n. 13618/2001 del 7 febbraio 2001 con la quale veniva richiesto l'inserimento tra i codici CER dei rifiuti trattabili nell'impianto, del codice 200301 «rifiuti urbani misti» limitatamente alla frazione secca e con esclusione della parte umida, provenienti dalla raccolta differenziata operata dai Comuni e/o dalle attività di commercio, industria ed istituzioni;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

- Per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la ditta Gesteco S.p.A., avente sede legale in via Pramollo, 6 fraz. Grions del Torre - 33040 Povoletto (Udine), a trattare il codice 200301 rifiuti urbani misti, limitatamente alla frazione secca e con esclusione della parte umida, provenienti dalla raccolta differenziata operata dai Comuni e/o dalle attività di commercio, industria ed istituzioni, nell'impianto sito in Comune di Sedegliano, località Pannellia.

(omissis)

Udine, 17 aprile 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 17 aprile 2001, n. 433/2001. (Estratto). Comune di Gonars - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti costituiti da materiale di risulta da scavi e sbancamenti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 16 febbraio 2001 con la quale il Comune di Gonars chiede l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13), di rifiuti costituiti da materiale di risulta da scavi e sbancamenti, stoccaggio da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto in Comune di Gonars al foglio 7, mappale 68, della quantità di circa mc. 6.888, materiale da destinare ad un successivo riutilizzo, previo colmatatura e livellazioni necessari per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero del Capoluogo nell'ambito del fondo come sopra individuato;

CONSIDERATO che non si tratta di autorizzare la costruzione di un nuovo impianto bensì una mera attività di recupero rifiuti ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Gonars all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997), di rifiuti costituiti da materiale di risulta da scavi e sbancamenti, da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto nel medesimo Comune al foglio n. 7 mappale n. 68, per una quantità massima stoccabile di mc. 6.888.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di 24

mesi dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia che decide prima della scadenza della stessa.

(omissis)

Udine, 17 aprile 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 17 aprile 2001, n. 434/2001. (Estratto). Comune di Montenars - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 6 febbraio 2001 con la quale il Comune di Montenars chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi su un'area di proprietà del Comune sita in località Isola, catastalmente distinta al foglio 6, mappale n. 244;

(omissis)

CONSIDERATO altresì che non si tratta di autorizzare la costruzione di un nuovo impianto bensì di una mera operazione di recupero consistente nella messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Montenars, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumu-

latori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi su un'area di proprietà del Comune sita in località Isola, catastalmente distinta al foglio 6, mappale n. 244, per una quantità complessiva annua di Kg. 1.200.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 17 aprile 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 18 aprile 2001, n. 441/2001. (Estratto). CSR Bassa Friulana di San Giorgio di Nogaro - Comune di Gonars. Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti costituiti da terra vegetale.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza del 15 febbraio 2001 con la quale il Consorzio per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani tra i Comuni della Bassa Friulana (di seguito indicato CSR Bassa Friulana) di San Giorgio di Nogaro chiede l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13), di rifiuti costituiti da terra vegetale, stoccaggio da effettuarsi sul terreno catastalmente distinto in Comune di Gonars al foglio 5, mappali 192, 184, 67, 68, 69, 195, 168, 73, 75, 76, e 72 (parte), della quantità di circa mc. 5.000, materiale da destinare ad un successivo riutilizzo;

CONSIDERATO che non si tratta di autorizzare la costruzione di un nuovo impianto bensì una mera attività di recupero rifiuti ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza

il CSR Bassa Friulana all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997), di rifiuti costituiti da terra vegetale, da avviare ad ulteriori operazioni di recupero, da effettuarsi in Comune di Gonars, località Ontagnano, sul terreno catastalmente distinto al foglio n. 5, mappali 192, 184, 67, 68, 69, 195, 168, 73, 75, 76, e 72 (parte), per una quantità massima stoccabile di mc. 5.000.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di 24 mesi dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia che decide prima della scadenza della stessa.

(omissis)

Udine, 18 aprile 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 maggio 2001, n. 461/2001. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Autorizzazione smaltimento sovvalli nella discarica di 1ª categoria.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 27500/1990 del 22 agosto 1990, n. 72/1998 del 10 marzo 1998, n. 591/1999 del 24 settembre 1999 e n. 207/2001 del 21 febbraio 2001 con i quali la Comunità Collinare del Friuli, con sede in Comune di Colloredo di Monte Abano, piazza Castello n. 7, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 1ª categoria sita nel Comune di Fagagna, fino al 2 marzo 2003;

VISTA l'istanza presentata dalla Comunità Collinare del Friuli prot. n. 30842/2001 del 21 marzo 2001 con la quale veniva richiesto l'inserimento dei seguenti codici CER tra quelli dei rifiuti smaltibili nell'impianto:

- 19.05.99 rifiuti non specificati altrimenti;

- 19.05.01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili;

provenienti dall'impianto di compostaggio R.s.u. di via Gonars a Udine;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Comunità Collinare del Friuli con sede a Colloredo di Monte Albano, piazza Castello 7, a smaltire nella discarica di 1ª categoria sita in Comune di Fagagna i sovvalli contraddistinti dai seguenti codici C.E.R.:

- 19.05.99 rifiuti non specificati altrimenti;

- 19.05.01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili;

provenienti esclusivamente da impianti di trattamento R.s.u.;

(omissis)

Udine, 2 maggio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 2 maggio 2001, n. 462/2001. (Estratto). Ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. di Milano - Comune di Udine. Autorizzazione trattamento rifiuti nell'impianto sito in via Gonars.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale ai Lavori pubblici n. LL.PP./1544-UD/ESR/196, del 17 settembre 1986, con il quale è stato approvato il progetto presentato dal Comune di Udine per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/341-UD/ESR/196 del 13 dicembre 1988, con il quale il Comune di Udine è stato autorizzato a costruire l'impianto di smaltimento suddetto, nell'area sita nel Comune medesimo in via Gonars;

VISTI i propri precedenti provvedimenti n. 369/1997 del 29 dicembre 1997, n. 12/1998 del 20 gennaio 1998, n. 399/1999 del 7 maggio 1999, n. 733 del 27 dicembre 1999, n. 192/2000 del 28 aprile 2000, n. 688/2000 del 20 dicembre 2000, n. 192/2000 del 28 aprile 2000, n. 465/2000 del 19 ottobre 2000, n. 688/2000 del 20 dicembre 2000, n. 260/2001 del 2 marzo 2001 e n. 270/2001 del 6 marzo 2001 con i quali venivano autorizzate le fasi di completamento e collaudo dell'impianto oltre che la Ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. alla gestione dello stesso;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. prot. n. 32798/2001 del 27 marzo 2001 con la quale veniva richiesto l'inserimento dei seguenti codici CER tra quelli dei rifiuti trattabili nell'impianto:

- 20.01.08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio;
- 20.02.01 rifiuti urbani compostabili;
- 20.03.02 rifiuti di mercati;
- 20.02.03 altri rifiuti non compostabili;

provenienti dall'attività di raccolta dei R.s.u.;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la ditta D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.A. avente sede legale a Milano, viale Monte Grappa 3, a trattare nell'impianto sito in comune di Udine, via Gonnars, i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici C.E.R.:

- 20.01.08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio;
- 20.02.01 rifiuti urbani compostabili;
- 20.03.02 rifiuti di mercati;
- 20.02.03 altri rifiuti non compostabili;

provenienti dall'attività di raccolta dei R.s.u. per il loro riciclaggio;

(omissis)

Udine, 2 maggio 2001

IL DIRIGENTE: dott. Alberto Isola

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 18 maggio 2001, n. 547/2001. (Estratto). Ditta Camilot Erminio S.a.S. di Camilot Erminio & C. di Ronchis - Comune di Ronchis. Variazione intestazione sociale.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 36363/1992 del 9 settembre 1992, n. 17834/1996 del 22 maggio 1996 e n. 111/2001 del 9 febbraio 2001 con i quali la Ditta Camilot Erminio, con sede in Comune di Ron-

chis, corso Italia, 98, è stata autorizzata a realizzare e gestire un centro per la raccolta veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti, e stoccaggio provvisorio e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali prodotti da terzi quali rottami metallici ferrosi e non ferrosi, carta da macero, nylon e stracci, impianto sito in Comune di Ronchis, via Corso Italia, 108 - 110;

VISTA l'istanza presentata in data 19 marzo 2001, con la quale la Ditta Camilot Erminio S.a.S. di Camilot Erminio & C. richiedeva la volturazione in proprio favore delle sopraccitate autorizzazioni;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

L'intestazione alla Ditta Camilot Erminio dei propri precedenti provvedimenti n. 36363/1992 del 9 settembre 1992, n. 17834/1996 del 22 maggio 1996 e n. 111/2001 del 9 febbraio 2001, viene variata in Ditta Camilot Erminio S.a.S. di Camilot Erminio & C.

(omissis)

Udine, 18 maggio 2001

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Altì

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 22 maggio 2001, n. 550/2001. (Estratto). Ditta Prefir S.p.A. di Povoletto - Comune di Premariacco. Autorizzazione modifica del quantitativo rifiuti conferibili nella discarica di 2<sup>a</sup> cat. tipo B).**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI il decreto provinciale n. 34580/1991 del 16 luglio 1991 e successivi provvedimenti di variante, con i quali la Ditta Prefir S.p.A. di Povoletto è stata autorizzata alla costruzione e gestione di una discarica di 2<sup>a</sup> categoria tipo B) per rifiuti speciali non tossici e nocivi da realizzarsi in Comune di Premariacco, località Firmano;

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale di questa Amministrazione n. 312/2000 del 6 luglio 2000, con la quale è stata prorogata la gestione della discarica in questione fino al 14 gennaio 2004;

VISTA l'istanza presentata in data 3 aprile 2001, con la quale la Ditta Prefir S.p.A. richiedeva la modifi-

ca del quantitativo dei rifiuti conferibili in discarica;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

Di autorizzare la Ditta Prefir S.p.A. di Premariacco a smaltire un quantitativo di rifiuti pari a 4.000 t/settimana, anziché i precedenti autorizzati 2.500 t/settimana, nella discarica di 2ª categoria tipo B) per i rifiuti speciali non tossico-nocivi in Comune di Premariacco, frazione Firmano, prescrivendo di non superare la quantità di 800 t/giorno di rifiuti da smaltire;

##### Art. 2

La presente autorizzazione ha termine il 28 settembre 2001.

(omissis)

Udine, 22 maggio 2001

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 23 maggio 2001, n. 559/2001. (Estratto). Comune di Magnano in Riviera - Autorizzazione esercizio discarica di 2ª categoria tipo A) in località «Fontanuccis».**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'autorizzazione sindacale del 4 settembre 1990, con la quale veniva approvato il progetto e autorizzata la costruzione della discarica di 2ª categoria tipo A) in Comune di Magnano in Riviera, località «Fontanuccis», da parte del Comune stesso, catastalmente individuata al foglio 4 mappali 96 e 185, della capacità complessiva di mc. 25.000;

VISTA l'istanza del 28 agosto 2000 con la quale il Comune di Magnano in Riviera, chiede l'autorizzazione alla gestione della discarica in oggetto;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto sopra specificato, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997);

VISTO il comma 17, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza al Comune di Magnano in Riviera, l'esercizio della discarica di 2ª categoria tipo A), realizzata a seguito del provvedimento sindacale del 4 settembre 1990, discarica sita nel medesimo Comune, località «Fontanuccis», catastalmente individuata al foglio 4 mappali 96 e 185, della capacità complessiva di mc. 25.000.

##### Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 23 maggio 2001

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 25 maggio 2001, n. 561/2001. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Sospensione attività di conferimento rifiuti nella discarica di 1ª categoria.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Amministrazione n. 27500/1990 del 22 agosto 1990 e n. 72/1998 del 10 marzo 1998, con i quali la Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano veniva autorizzata alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Fagagna, località Plasencis;

VISTI i precedenti provvedimenti di diffida n. 7/2000 del 12 gennaio 2000, n. 25/2000 del 27 gennaio 2000, n. 136/2000 del 21 marzo 2000 e n. 141/2000 del 22 marzo 2000, emanati dalla Provincia, con i quali è stato imposto alla Comunità Collinare del Friuli di mettere in atto tutta una serie di operazioni prescritte e riportate nelle diffide stesse;

VISTA la determina n. 267/2000 del 6 giugno 2000 con la quale per la discarica in questione sono state imposte prescrizioni che di seguito si richiamano:

(omissis)

VISTA la nota dell'A.R.P.A. Dipartimento provinciale di Udine n. 7003 del 21 maggio 2001, con la quale è stato comunicato che, a seguito di sopralluogo è emerso un innalzamento dei valori di concentrazione di alcuni inquinanti in uno dei pozzi di monitoraggio:

(omissis)

CONSIDERATO che il protrarsi dell'attività di conferimento rifiuti potrebbe essere causa di un ulteriore apporto inquinante e che potrebbe rendere difficoltose le operazioni da eventualmente attuarsi all'interno dell'impianto per far fronte all'inconveniente comunicato;

RITENUTO di emettere un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 30/1987 e succ. mod. e dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche;

(omissis)

#### DETERMINA

1 - di sospendere l'attività di conferimento rifiuti presso l'impianto citato in premessa per un periodo di 30 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

2 - di imporre alla Comunità Collinare del Friuli l'adozione di tutte le misure necessarie per far fronte a quanto segnalato dall'A.R.P.A. come sopra descritto e, in particolare procedere immediatamente e in forma continuativa all'allontanamento di tutto il percolato presente in tutti i lotti della discarica,

3 - di dare corso immediatamente alla procedura di emergenza indicata al programma di bonifica richiesta con la determinazione dirigenziale di questa Provincia n. 267/2000 del 6 giugno 2000 e trasmesso con nota della Comunità Collinare n. 3534 del 6 luglio 2000;

4 - di attivarsi secondo le procedure previste dal D.M. 471/1999 sui siti inquinati.

(omissis)

Udine, 25 maggio 2001

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 7 giugno 2001, n. 610/2001. (Estratto). Ditta AFV «Acciaierie Beltrame» S.p.A. di Vicenza - Comune di San Giorgio di Nogaro. Revoca precedente provvedimento n. 576/2000 del 23 novembre 2000.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la determinazione n. 576/2000, prot. n. 88015/2000 del 23 novembre 2000, con la quale si disponeva il divieto alla prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti, denominata «R.13» (Messa in Riserva), alla ditta AFV «Acciaierie Beltrame» S.p.A., salvo che la Ditta stessa non provveda all'adeguamento, entro 30 giorni dal ricevimento della determina stessa, a quanto previsto dal punto c) dell'articolo 6, comma 1 del D.M. 5 febbraio 1998 e dall'articolo 7, comma 2 del D.M. 5 febbraio 1998;

VISTE le note del 26 gennaio 2001, prot. 8256/2001 e del 7 maggio 2001, prot. 45927 con le quali la Ditta AFV «Acciaierie Beltrame» S.p.A. comunica l'ottemperanza a quanto richiesto con la succitata determinazione n. 576/2000 e richiede la rimozione della stessa;

(omissis)

RITENUTO pertanto di disporre la revoca della succitata determinazione N. 576/2000, prot. n. 88015/2000 del 23 novembre 2000;

(omissis)

#### DETERMINA

1 - di disporre la revoca della determinazione n. 576/2000, prot. n. 88015/2000 del 23 novembre 2000, nei confronti della Ditta AFV «Acciaierie Beltrame» S.p.A., con sede legale in Vicenza.

(omissis)

Udine, 7 giugno 2001

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 12 giugno 2001, n. 619/2001. (Estratto). Comune di Venzone - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza pervenuta in data 12 gennaio 2001 con la quale il Comune di Venzone chiede l'autorizza-

zione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in via Pontebbana 58 nel medesimo Comune, per una quantità complessiva annua di Kg. 2.000;

CONSIDERATO altresì che non si tratta di autorizzare la costruzione di un nuovo impianto bensì di una mera operazione di recupero consistente nella messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997);

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Venzone, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in via Pontebbana n. 58, per una quantità complessiva annua di Kg. 2.000.

##### Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 12 giugno 2001

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 18 giugno 2001, n. 629/2001. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Imposizione prescrizioni per la discarica di 1ª categoria.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i precedenti provvedimenti di questa Ammi-

nistrazione, ed in particolare:

- decreto provinciale n. 27500/1990 del 22 agosto 1990 di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Fagagna;

(omissis)

VISTA anche la Determina n. 561/2001 del 25 maggio 2001 di questa Amministrazione con la quale veniva tra l'altro sospesa l'attività di conferimento dei rifiuti in discarica, in attesa degli approfondimenti necessari ad inquadrare correttamente il fenomeno segnalato;

(omissis)

#### DETERMINA

di prescrivere alla Comunità Collinare del Friuli, con sede in Comune di Colloredo di Monte Albano, p.zza Castello 7, relativamente alla discarica di 1ª categoria sita in Comune di Fagagna di:

(omissis)

Udine, 18 giugno 2001

IL DIRIGENTE: ing. Paolo Da Alti

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 19 giugno 2001, n. 635/2001. (Estratto). Ditta Caffaro S.p.A. di Milano - Comune di Torviscosa. Rettifica precedente determinazione n. 245/2001 del 27 febbraio 2001.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. AMB./1023-UD/ESR/488 del 10 luglio 1996 con il quale la Società Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. con sede in Comune di Milano, è stata autorizzata ad effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi costituiti da sostanze chimiche da laboratorio non identificabili, presso la sede dell'attività svolta in Comune di Torviscosa, per una capacità massima di litri 3.500, fino al 30 luglio 2001;

VISTO la propria successiva determinazione n. 245/2001 del 27 febbraio 2001 con la quale la predetta autorizzazione veniva intestata alla Caffaro S.p.A. e prorogata al 2 marzo 2006;

VISTO l'errore materiale di trascrizione dei codici di rifiuti trattabili, che all'articolo 2 della sopracitata determinazione veniva riportata la dicitura:

07 07 09 solvento organici alogenati, soluzioni di lavaggio acque madri; anziché 07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio acque madri;

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

All'articolo 2 della propria determinazione n. 245/2001 del 27 febbraio 2001 la dicitura «07 07 09 solvento organici alogenati, soluzioni di lavaggio acque madri;» viene sostituita dalla seguente: «07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio acque madri»;

(omissis)

Udine, 19 giugno 2001

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 25 giugno 2001, n. 654/2001. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Proroga termini di sospensione attività di conferimento rifiuti nella discarica di 1ª categoria.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i precedenti provvedimenti di questa Amministrazione, ed in particolare:

- decreto provinciale n. 27500/1990 del 22 agosto 1990 di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Fagagna;

(omissis)

- determina n. 561/2001 del 25 maggio 2001 di questa Amministrazione con la quale veniva tra l'altro sospesa l'attività di conferimento dei rifiuti in discarica fino al 25 giugno 2001, in attesa degli approfondimenti necessari ad inquadrare correttamente il fenomeno segnalato;

- determina n. 629/2001 del 18 giugno 2001 di questa Amministrazione con la quale veniva tra l'altro richiesto di proteggere l'acquifero a valle della discarica, di continuare l'asportazione giornaliera del percolato, di pervenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa all'esaustivo inquadramento del fenomeno

in atto fino ad un livello conoscitivo che consenta la completa caratterizzazione idrogeologica dell'area in questione, di predisporre ulteriori approfondimenti finalizzati a formulare un'ipotesi tecnicamente circostanziata e di attivarsi per individuare ogni ulteriore iniziativa utile alla definizione di altre misure di salvaguardia;

CONSIDERATO pertanto che permangono ancora tutte le condizioni che hanno motivato l'adozione del precedente provvedimento di sospensione dell'attività di conferimento dei rifiuti presso la discarica in parola, ed in particolare che la ripresa dell'attività di conferimento dei rifiuti potrebbe esser causa di un ulteriore apporto inquinante nonché della possibile complicazione degli interventi da eventualmente intraprendersi all'interno dell'impianto per risolvere l'inconveniente in atto;

(omissis)

RITENUTO pertanto di confermare il provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'articolo 17, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni

#### DETERMINA

di confermare la sospensione dell'attività di conferimento dei rifiuti presso la discarica di 1ª categoria sita in Comune di Fagagna almeno fino al raggiungimento degli obiettivi minimi considerati nella determina n. 629/2001, e quindi fino al 17 agosto 2001;

(omissis)

Udine, 25 giugno 2001

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

**Determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale, 28 giugno 2001, n. 664/2001. (Estratto). Comune di Rivignano - Autorizzazione alla messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti e oli esausti.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza pervenuta in data 12 gennaio 2001 con la quale il Comune di Rivignano chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato c del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piom-

bo esausti e oli esausti da motori, stoccaggio da effettuarsi presso l'ecopiazzola comunale sita sulla strada comunale vecchia Rivignano-Latisana nel medesimo Comune, per una quantità complessiva annua di 2,3 t. per gli accumulatori e di 0,9 t. per gli oli esausti;

CONSIDERATO altresì che non si tratta di autorizzare la costruzione di un nuovo impianto bensì di una mera operazione di recupero consistente nella messa in riserva di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti e oli esausti;

(omissis)

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione alle operazioni di recupero consistente nella messa in riserva di cui sopra ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997);

(omissis)

#### DETERMINA

##### Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza il Comune di Rivignano, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti e oli esausti, stoccaggio da effettuarsi presso l'ecopiazzola comunale sita sulla strada comunale vecchia Rivignano-Latisana, per una quantità complessiva annua di 2,3 t. per gli accumulatori e di 0,9 t. per gli oli esausti.

##### Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 28 giugno 2001

IL DIRIGENTE: ing. Paolo De Alti

---

---